

MATRIMONIO CONCORDATARIO: ISTITUTO ATTUALE O ANACRONISTICO?

Geraldina Boni

Professore Ordinario di Diritto Canonico, di Diritto Ecclesiastico e di Storia del Diritto Canonico

Dipartimento di Scienze Giuridiche

Alma Mater Studiorum - Università di Bologna

Desidero ricordare, a due anni dall'improvvisa morte, il mio Maestro, il Professor Giuseppe Dalla Torre, i cui vasti e lucidi studi sull'argomento hanno costituito il filo rosso di queste pagine.

Sommario: 1. Un tracollo clamoroso. 2. L'obsolescenza dell'art. 8 dell'Accordo di Villa Madama del 1984. Amnesia, negligenza o rassegnazione? 2.1. L'art. 8, n. 1: il matrimonio concordatario 'in entrata'. 2.2. L'art. 8, n. 2: il matrimonio concordatario 'in uscita'. 3. Lo scenario contemporaneo. Sorprendenti analogie con la Chiesa degli albori. 4. L'impatto con la modernità: il ruolo delle stipulazioni concordatarie, ieri ma anche oggi, *novo millennio ineunte*. 5. Matrimonio canonico *seu* matrimonio naturale: loro visibilità nel matrimonio concordatario. 6. «Preparare e prepararsi al ritorno».

Matrimonio concordatario: istituto attuale o anacronistico?

Il saggio anzitutto si sofferma sul dato statistico che comprova il declino vertiginoso della celebrazione dei matrimoni in Italia, in particolare dei matrimoni concordatari. Oltre alla diserzione da parte dei cattolici si registra anche, su un versante, la scarsa preoccupazione dell'autorità ecclesiastica di ammonire i fedeli circa l'obbligo di avvalersi dell'efficacia nello Stato delle nozze celebrate *in facie Ecclesiae*, sull'altro l'acquiescenza della medesima nei confronti della demolizione dell'*exequatur* delle sentenze canoniche di nullità matrimoniale da parte della giurisprudenza italiana, in violazione degli impegni pattiziamente assunti. Un comportamento assai diverso rispetto agli sforzi nel passato e in altre circostanze compiuti per assicurare, specie tramite i concordati, dopo la negazione di ogni competenza della Chiesa al riguardo da parte degli Stati moderni, almeno la perfetta uniformità tra lo *status* canonico di coniuge e quello civile. Avverso l'attuale apparente disinteresse verso il tramonto del matrimonio concordatario, l'opinione sostenuta, argomentata anche attraverso alcuni *excursus* nella storia, è quella secondo la quale sia alla Chiesa istituzionale sia ai *christifideles* si imponga oggi un dovere di testimonianza proprio mediante questo istituto, anello di congiunzione e cerniera tra comunità ecclesiale e società secolare: dinanzi al totale dissolvimento del matrimonio civile esso solo può infatti rendere visibile - e quindi proporre *erga omnes* - quel matrimonio radicato sostanzialmente e immutabilmente nel diritto naturale che l'ordinamento canonico custodisce nel suo seno.

Matrimonio, Concordato, famiglia, efficacia civile, diritto canonico, *exequatur*

The concordatary marriage: a topical or an anachronistic institution?

In the first place, the essay dwells on the statistical data that show the dizzying decline in the celebration of marriages in Italy, in particular of concordatary marriages, which are canonical marriages with civil effects. In addition to the desertion of Catholics, one can also recognize - on the one hand - a lack of attention by the ecclesiastical authority regarding the admonishing of the faithful about the obligation to make use of the civil effects of marriages that are celebrated *in facie Ecclesiae*, and - on the other hand - the acquiescence of the same ecclesiastical authority regarding the demolition of the *exequatur* of canonical judgments of marriage nullity at the hands of Italian jurisprudence, through the violation of the commitments that were assumed bilaterally. Such behavior appears very different from the efforts that were made in the past and in other circumstances, especially through the Concordats and after the refusal of the recognition of any competence of the Church in this regard by modern States, in order to guarantee

at least a perfect uniformity between the spouse's canonical and civil conditions. Against the apparent lack of interest for the current sunset of the concordatary marriage, the essay supports the opinion - that is also explained by the means of some historical *excursus* - according to which both the institutional Church and the *christifideles* today have a duty of witness that is to be fulfilled precisely through this institution, which is a link and a hinge between ecclesial community and secular society. In fact, in front of the complete dissolution of civil marriage, this is the only institution that can make visible - and therefore propose *erga omnes* - that same marriage, substantially and immutably rooted in natural law, that canon law still keeps in its bosom.

Marriage, Concordat, family, civil effects, canon law, *exequatur*

1. Un tracollo clamoroso

Non si meraviglia oramai più nessuno dinanzi alle catastrofiche previsioni in ordine al declino dell'istituto matrimoniale, un declino talmente grave e inarrestabile che ne pare imminente la prossima scomparsa¹. Da molti anni non l'aleatorietà di analisi sociologiche, ma la cruda e incontestabile oggettività dei rilievi statistici comprovano palmarmente come quella flessione che, in particolare a partire dalla fine degli anni Sessanta, su impulso di una secolarizzazione² sempre più prevaricante, pareva concernere quasi solamente i matrimoni religiosi, oggi è generale e apparentemente incontenibile.

Secondo quanto certifica l'Istat nella sua pagina *web*, nel 1940 il 98,7 per cento dei matrimoni avveniva in Chiesa e, nella quasi totalità, avvalendosi dell'art. 34 del Concordato lateranense del 1929, essi ottenevano effetti civili; ancora vent'anni dopo i matrimoni celebrati con rito religioso superavano il 98 per cento e si deve attendere - con l'attecchire delle idee sessantottine³ - il 1977 perché scendano sotto il 90 per cento. Da allora, però, il calo è continuo e inesorabile: e se nel 1990 le celebrazioni religiose, pressoché esclusivamente canoniche con effetti civili, erano ancora l'83,2 per cento, nel 2010 diminuiscono al 63,5 per cento⁴. Nelle prime fasi, invero, il monopolio dei matrimoni concordatari⁵ è stato conteso e diuturnamente eroso da quelli dinanzi all'ufficiale dello stato civile. In un *milieu* ancora religiosamente compatto e coeso all'insegna del cattolicesimo, a quest'ultimo accedevano o drappelli, pur esigui, di rocciosi laicisti, ma soprattutto frange di

¹ Anche se è vero che la morte del matrimonio e della famiglia sta divenendo un *topos* un poco inflazionato.

² Come noto, il termine ha assunto e assume molti significati: qui lo si adotta nel senso generico di progressiva autonomia delle scelte della persona dalle religioni e riduzione della religione a questione solo privata.

³ Ovviamente occorre sempre non cadere in semplificazioni e banalizzazioni per considerare la complessità del fenomeno nelle sue molte cause: cfr. recentemente alcune considerazioni di A. CALVO ESPIGA, *¿Secularidad o privacidad? La irónica disolución de la institución matrimonial*, in *Revista Española de derecho canónico*, LXXVIII (2021), p. 884 ss.

⁴ Cfr. ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA, *Documento Il matrimonio*, consultabile all'indirizzo <https://www.istat.it/it/archivio/268061>.

⁵ Come specifica A. NICORA, *Il matrimonio concordatario in Italia*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, XVI (2003), p. 340, nota 1, «L'espressione "matrimonio concordatario" è di uso comune, e anche qui verrà utilizzata. Essa è tuttavia imprecisa, perché sembra configurare un terzo tipo di matrimonio rispetto a quello canonico da un lato e a quello civile dall'altro, mentre in realtà si tratta nel caso di un vero e proprio matrimonio canonico al quale lo Stato - alle condizioni pattizamente stabilite - assicura pieno riconoscimento nell'ordinamento civile italiano».

cattolici 'del dissenso' dalle *nuances* eterogenee⁶, che avversavano- anche invocando il *new deal* del Vaticano II - la via concordataria⁷ per adesione a un separatismo 'duro e puro', ovvero deprecandola quale tradimento e inaccettabile commistione tra temporale e spirituale, pur sposandosi, prima o dopo, in chiesa: biforcazione deliberatamente ostentata che cagionava peraltro la tempestiva riprovazione della Santa Sede⁸, nonché la sobria ma irremovibile posizione della stessa Conferenza Episcopale Italiana⁹ a presidio del matrimonio concordatario. Si versava, del resto, in una faglia di spigolose diatribe ideologiche anche all'interno della 'variopinta' comunità ecclesiale e in specie dell'agitarsi di frementi pulsioni anticoncordatarie pure su questo fronte: sul quale poi, invero, gli animi si sono distesi e rasserenati, o forse ogni disputa è stata attutita e sopita nel torpore

⁶ Lo ricorda efficacemente e con un pizzico di ironia A. NICORA, *Il matrimonio concordatario in Italia*, cit., pp. 342-343: «Il clima della cosiddetta contestazione seguito alle vicende del 1968, e una lettura degli indirizzi del recente concilio Vaticano II tendenzialmente enfatica e talvolta unilaterale, avevano ingenerato in alcuni cattolici un misto di sospetto e di fastidio verso la forma concordataria di celebrazione del matrimonio; e non mancavano sacerdoti ritenuti maestri nella lettura dei nuovi scenari conciliari che inducevano espressamente giovani nubendi, non sempre particolarmente attrezzati sotto il profilo teologico-giuridico, a compiere la scelta della celebrazione separata - quella civile e quella religiosa - individuandola come "scelta profetica". Non v'è modo in questa sede di approfondire lo stato d'animo caratteristico e le convinzioni assai tenaci e quasi apodittiche che caratterizzavano gli atteggiamenti indicati; né sarebbe del tutto agevole farlo, perché anch'essi esprimevano quella sorta di virus impalpabile e inafferrabile nei suoi precisi contorni ch'era esploso e s'era diffuso come in un baleno nel contesto che s'usa chiamare del "sessantotto"».

⁷ Varie, invero, le posizioni sostenute: si vedano, ad esempio, quelle raccolte nel volume *La revisione del Concordato alla prova*, il Mulino, Bologna, 1977.

⁸ Cfr. SACRA CONGREGAZIONE DEI SACRAMENTI, *A proposito di matrimoni concordatari*, Prot. n. 1301/70 - Roma, 21.IX.1970 - Diretta al Cardinale Presidente della C.E.I., in *Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana*, IV (1970), 20 ottobre 1970, n. 11, pp. 197-198: «Essendo sempre più frequenti le istanze, che giungono a questo Dicastero, dirette ad ottenere il permesso di premettere l'atto civile del matrimonio alla celebrazione del matrimonio religioso, mi reco a dovere di notificare all'Eminenza Vostra Reverendissima il pensiero del Santo Padre in proposito, con preghiera di volersi compiacere di portarlo riservatamente a conoscenza della Conferenza Episcopale Italiana. /L'Eminentissimo Cardinale Segretario di Stato, al quale questa Congregazione aveva esposto il problema di cui sopra per averne istruzioni, con lettera del 28 agosto u.s. N. 6034/70 ha risposto nei termini seguenti: "Tutto ben considerato, non si vedono ragioni per le quali codesta Sacra Congregazione dovrebbe discostarsi dalla prassi finora seguita: eccettuati alcuni casi d'ordine esclusivamente pratico, sui quali l'Ordinario del luogo abbia espresso il suo prudente e motivato giudizio, non si può consentire una deroga a quanto dispone, in materia, l'Istruzione di codesta Sacra Congregazione in data 1° luglio 1929, la quale rimane tuttora valida e vincolante. Il matrimonio religioso, celebrato a norma dell'art. 34 del Concordato, ha in sé tutti i requisiti necessari per produrre pieni effetti civili nell'ordinamento italiano"».

⁹ Al matrimonio concordatario erano dedicati i nn. 99-101 del documento pastorale *Evangelizzazione e sacramento del matrimonio*, approvato dall'ASSEMBLEA GENERALE DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA e datato 20 giugno 1975, in *Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana*, IX (1975), 30 giugno 1975, n. 6, pp. 136-137: «Per i cristiani non vi sono diverse possibilità di contrarre valido Matrimonio, ma una sola: la celebrazione, cioè, del Matrimonio secondo la forma stabilita dalla Chiesa. Per i battezzati, infatti, non vi può essere valido Matrimonio che non sia allo stesso tempo sacramento, e come tale sottoposto alla legittima competenza della Chiesa. /Il Matrimonio così contratto deve avere, anche in campo civile, a tutti gli effetti, la rilevanza che spetta ad un valido Matrimonio: in Italia, ciò è garantito al presente dal Concordato in vigore, e corrisponde, non solo ad un diritto dei coniugi, ma anche al dovere che i coniugi stessi hanno di assicurare, nei limiti delle possibilità, il riconoscimento civile alla loro unione matrimoniale, sia nell'interesse legittimo dei figli, sia per riguardo alle esigenze del bene comune della società, di cui la famiglia è la cellula primordiale. [...] /Mentre pertanto rimangono in vigore le disposizioni del Concordato in materia matrimoniale, e sino ad eventuale diversa disposizione della Santa Sede, i Vescovi richiamano l'attenzione dei fedeli sul principio che i cattolici in Italia - salve le eccezioni che l'Ordinario diocesano stimasse opportuno di concedere per giuste ragioni di ordine pastorale - debbano celebrare il Matrimonio soltanto nella forma canonica, avvalendosi del riconoscimento agli effetti civili assicurati dal Concordato. /Essi ricordano, d'altra parte, che secondo la dottrina cattolica, confermata dal magistero conciliare, lo Stato merita pieno rispetto da parte dei credenti, e che sono ipotizzabili e auspicabili rapporti corretti e fecondi fra la Chiesa e lo Stato per il bene comune (cf *Gaudium et spes*, 76)».

ovattato del disimpegno politico preponderante dei decenni successivi. I matrimoni civili, inoltre, aumenteranno leggermente a seguito della legge n. 898 del 1970 sullo scioglimento del vincolo nuziale, tra chi -pure coloro che o non avevano adito i tribunali ecclesiastici oppure questi non erano pervenuti a una dichiarazione canonica di nullità matrimoniale - desiderava convolare a seconde nozze: e il divorzio breve ha fatto ancor più incrementare, insieme all'esponentiale lievitazione delle rotture coniugali, la regolarizzazione civile delle nuove coppie¹⁰. Ma si è trattato di un bagliore fulmineo e caduco, essendo anche i matrimoni civili tosto travolti dal frenetico decremento. Pure la recente impennata di cerimonie all'allentarsi delle restrizioni causate dall'epidemia da Covid-19 è stata un'effimera parentesi che ha acceso illusori miraggi: tenendo poi presente che, cifre alla mano, a rimontare sono stati soprattutto i riti civili, e comunque si è registrata un'opposta e più secca tendenza a rimandare la celebrazione parimenti dei matrimoni tardivi dei divorziati, in precedenza più propensi a 'ritentare la sorte'.

Ma il dato più sintomatico e inquietante consiste attualmente nelle massicce percentuali di chi abbraccia la scelta libertaria di affrancarsi da qualsivoglia giogo 'soffocante' e 'opprimente' sia davanti alla Chiesa sia davanti allo Stato, secondo le invalse categorie del pensiero *mainstream* per il quale il matrimonio è aborrito, se non come asfissiante 'prigione', come consunta scoria borghese. Tale scelta diviene sempre più condivisa¹¹, quasi una 'moda' psicologicamente coercitiva sulla scia di un 'appiattimento culturale al ribasso', mi si consenta la franchezza, drammatica e deprimente: all'inseguimento delle altalenanti vicissitudini di un amore idolatrato e mitizzato, ma desolantemente autoreferenziale ed egoistico perché volto alla mera massimizzazione della felicità e gratificazione individuale, in una solitudine siderale. Si può, d'altro canto, contestare il giudizio etico, non certo l'eclatante emergenza del fenomeno, con le sue nefaste conseguenze sia sulla tenuta del tessuto comunitario, ma al contempo, come si constaterà, sul diritto¹².

Comunque sia, in questa *débâcle* che ha cumulativamente investito altresì, e rovinosamente, i matrimoni concordatari, nessuna colpa 'diretta' può essere imputata, nel nostro Paese, alle autorità secolari: o almeno alcun attacco è stato sferrato a questi con particolare perfidia. Ai pubblici poteri può essere incontrovertibilmente rimproverata una scarsissima solerzia nel favorire la formazione delle famiglie e nell'appoggiarle con provvidenze¹³, agevolazioni

¹⁰ Si veda l'analisi che già faceva R. VOLPI, *La nostra società ha ancora bisogno della famiglia? Il caso Italia*, Vita e pensiero, Milano, 2014.

¹¹ Cfr. ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA, *Documento Il matrimonio*, cit.: «Ancora nel 1990 le coppie non sposate erano soltanto l'1,3 per cento, con una variabilità sul territorio che andava dal minimo dello 0,5% nel Sud al massimo del 2,2% nel Nord Est. Nel 2015 sono quasi l'8 per cento, con differenze territoriali ancora significative (3,7% al Sud a fronte dell'11,7 % del Nord Est). Nel 2020 le coppie che vivono in libera unione sono complessivamente il 10 per cento e quasi un nuovo nato su tre ha i genitori non coniugati».

¹² Sulla crisi del matrimonio la letteratura è davvero sterminata, giuridica e non.

¹³ Ha fatto molto discutere la recente proposta di legge d'iniziativa dei deputati Furguele, Billi, Bisa, Gusmeroli, Pretto, che prevedeva, almeno nella prima versione presentata il 13 ottobre 2022, «agevolazioni fiscali per spese connesse alla celebrazione del matrimonio religioso» (cfr. *Atti Parlamentari Camera dei Deputati*, XIX Legislatura - Disegni di

lavorative, assistenziali o abitative¹⁴, con effetti disincentivanti innegabili e allarmanti che finiscono per colpire principalmente i matrimoni religiosi¹⁵: forse perché la precarietà e la volatilità che marchia l'esperienza odierna mal si confà soprattutto alla temeraria e ardimentosa definitività- per lo meno prognostica -del consenso prestato davanti a Dio. Ma non si tratta di una deterrenza indirizzata ai matrimoni canonici o a quelli concordatari in modo mirato da parte dei nostri governanti: la cui ignavia e insipienza generalizzata sul punto sono tali da non far loro neppure baluginare come quest'amministrazione dissennata stia facendo piombare in un baratro demografico¹⁶.

Semmai, a proposito specificamente dei matrimoni canonici e concordatari, se proprio si devono addebitare errori e negligenze, esse potrebbero essere addossate ai pastori della Chiesa o ai cattolici 'militanti', incapaci di rendere attrattive e appetibili anzitutto le celebrazioni canoniche, destinate o no a ripercussioni civilistiche¹⁷. Si investono, tuttavia, discorsi ardui, delicati e complessi rispetto ai quali non solo questo non è il 'pulpito' adatto: ma risulta altresì azzardato in essi avventurarsi, o, per lo meno a questo punto del ragionamento, ancora prematuro.

2. L'obsolescenza dell'art. 8 dell'Accordo di Villa Madama del 1984. Amnesia, negligenza o rassegnazione?

2.1. L'art. 8, n. 1: il matrimonio concordatario 'in entrata'

Dunque, l'obsolescenza delle norme relative all'efficacia civile del matrimonio canonico, specularmente alla diserzione da questo, pare da riconnettersi prettamente a fattori sociali, economici, ovvero di minor influenza del cattolicesimo sulle abitudini e sulle condotte dei fedeli-cittadini: i quali, oramai immersi nel clima dilagante, senza troppi scrupoli non solo trascurano l'insegnamento tradizionale,

legge e relazioni - Documenti - A.C. 77, pp. 3-4): proposta evidentemente quanto meno discutibile (come le ragioni addotte a giustificazione), come peraltro molti dei commenti critici alla medesima, non solo farciti di moralismo spicciolo ma addirittura con la presunzione di ipotizzare inesistenti nullità canoniche.

¹⁴ O con agevolazioni fiscali. Segnala opportunamente F. VARI, *Se tutto è famiglia, nulla è più famiglia*, in *Famiglia e diritto*, XXIX (2022), 11, p. 1076: «Ricordo [...] che siamo alle soglie del 30° anniversario dalla sentenza con la quale la Corte costituzionale ha denunciato l'illegittimità del sistema fiscale tuttora vigente, in quanto contrastante con il disegno costituzionale di promozione della famiglia; ma la pronuncia del giudice delle leggi non ha trovato alcun seguito in Parlamento, al quale spetta la decisione politica su come superare l'illegittimità costituzionale rilevata dal giudice delle leggi».

¹⁵ Cfr. A. D'AGOSTINO, *Istat: sempre meno matrimoni. I senior scelgono le unioni civili*, pubblicato online il 27 febbraio 2022 all'indirizzo <https://www.spazio50.org/istat-sempre-meno-matrimoni-i-senior-scelgono-le-unioni-civili/>: «Il calo dei matrimoni colpisce soprattutto le celebrazioni religiose (-67,9% a fronte del -28,9% dei riti civili), tanto che l'incidenza dei matrimoni celebrati con rito civile passa dal 52,6% del 2019 al 71,1% del 2020 (era il 2,3% del totale dei matrimoni nel 1970, il 36,7% nel 2008). Anche per le prime nozze, la scelta del rito civile è predominante (61,1% nel 2020)».

¹⁶ Cfr., per l'Italia, R. VOLPI, *Gli ultimi italiani. Come si estingue un popolo*, Solferino, Milano, 2022.

¹⁷ È vero che si registra anche il fenomeno dei matrimoni canonici celebrati da chi è già, anche da anni, sposato civilmente, come riferiva O. FUMAGALLI CARULLI, *Il matrimonio in Italia tra dimensione religiosa e secolarizzazione*, in *Jus-online*, I (2015), 1, p. 8: «Secondo un'indagine CEI del 2009 il 3,4% dei partecipanti è già sposato civilmente (media che sale al 5,8% al Nord Italia), sicché ogni 29 matrimoni concordatari c'è un matrimonio canonico celebrato con il solo rito religioso, evidentemente chiesto da chi, già sposato civilmente, ravvisa nelle nozze canoniche valori ed impegni per così dire più forti rispetto alle nozze civili». Ma si tratta di un fenomeno di non grande rilievo numerico.

pacificamente interiorizzato e metabolizzato sino a mezzo secolo fa - e senza gridare all'inibizione sessuofobica -, secondo cui l'esercizio della genitalità è lecito solo all'interno del matrimonio, ma contravvengono altresì con abulica disinvoltura all'obbligo canonico di utilizzare la forma di celebrazione *ad validitatem* e quindi di convolare a *iustae nuptiae in facie Ecclesiae* prima di instaurare convivenze *more uxorio*.

Non che i cattolici anagraficamente tali, cioè iscritti nel registro dei battezzati, siano troppo allettati dal matrimonio civile, che continua ad attrarli ben poco: e non certo, probabilmente, per la nullità, invero, l'inesistenza¹⁸, se contratto tra cattolici, inflessibilmente comminata dallo *ius canonicum*¹⁹. Anzi, è risaputo come quest'ultimo non solo non sia più bersaglio delle virulente rampogne ecclesiali del passato e corredato dello stigma infamante di 'turpis concubinatus'²⁰, ma, già dalla *Familiaris consortio* di Giovanni Paolo II²¹, venga in qualche misura 'rivalutato'²², addirittura, in alcune evenienze²³, sia tollerato - secondo il parametro del 'male

¹⁸ Cfr. già A.C. JEMOLO, *Il matrimonio nel diritto canonico*, Casa Editrice Dottor Francesco Vallardi, Milano, 1941 (ristampa, il Mulino, Bologna, 1993), p. 307. Mi sono occupata ampiamente di questo tema in G. BONI, *La rilevanza del diritto secolare nella disciplina del matrimonio canonico*, Giuffrè Editore, Milano, 2000, p. 167 ss., soffermandomi anche sulla possibile *sanatio in radice* di matrimoni civili (con indicazione di ulteriore dottrina).

¹⁹ Come noto, la lettera apostolica in forma di *motu proprio Omnium in mentem* di BENEDETTO XVI del 26 ottobre 2009 (in *Acta Apostolicae Sedis*, CII [2010], pp. 8-10), oltre all'introduzione di alcune modifiche nei cann. 1008-1009 sul sacramento dell'ordine, ha eliminato dal *Codex Iuris Canonici* le tre occorrenze dell'atto formale di defezione dalla Chiesa (formula assente nel *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium*), una delle quali contenuta nel can. 1117: imponendosi così, dall'entrata in vigore del *motu proprio* benedettino, l'obbligo della forma canonica anche per il matrimonio di quei cattolici che dopo il battesimo hanno formalmente, e non solo in modo notorio, abbandonato la Chiesa cattolica. La letteratura sull'atto formale di separazione e sul regime successivo alla modifica codiciale è sterminata. In questa trattazione faccio sempre riferimento al vigente Codice di Diritto Canonico per la Chiesa latina.

²⁰ Scriveva G. DALLA TORRE, *Ancora su «due modelli di matrimonio». Considerazioni fra diritto e storia*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, V (1988), 1, p. 51, di una «certa rivalutazione del matrimonio civile che mi sembra di intravedere nella nuova codificazione canonica, non solo laddove è fatto divieto al parroco - eccettuato il caso di necessità - di assistere senza licenza dell'Ordinario del luogo al matrimonio di chi sia legato da obblighi naturali, sorti da un'unione precedente che può essere anche civile, verso l'altra parte o verso i figli (can. 1071 § 1); ma anche - e direi soprattutto - nel venir meno della tradizionale equiparazione del matrimonio civile al pubblico concubinato, nel caso sia stato contratto da persone soggette alla forma canonica (can. 1117). A ciò si aggiunga che si è ristretto il caso dei soggetti vincolati alla forma canonica, dandosi conseguentemente una maggior rilevanza al matrimonio contratto nella forma civile da battezzati» (invero quest'ultima annotazione dovrebbe essere rivista alla luce della citata lettera apostolica in forma di *motu proprio* di BENEDETTO XVI, *Omnium in mentem*, 26 ottobre 2009).

²¹ Cfr. GIOVANNI PAOLO II, Esortazione apostolica *Familiaris consortio*, 22 novembre 1981, in *Acta Apostolicae Sedis*, LXXIV (1982), pp. 81-191, n. 81 ss.

²² Si sofferma recentemente al riguardo C. MINELLI, *Matrimonio civile e convivenze more uxorio nella recente riflessione ecclesiale*, in *Diritto canonico e Amoris laetitia*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2019, p. 208 ss., la quale, peraltro sulla scorta di altra dottrina, come anche in seguito si rileverà, nota che «la linea di demarcazione che teoricamente ancora oggi distingue in modo netto il matrimonio civile dalla convivenza di fatto rischia di trasformarsi nella membrana sottile e volutamente permeabile di un processo osmotico tra sostanze che l'*honor matrimonii* rendeva un tempo inassimilabili tra loro».

²³ Invero resta una 'diffidenza' nei confronti della celebrazione civile. Ricordo, ad esempio e sempre quanto all'Italia, che l'art. 50, comma 3, del *Decreto generale sul matrimonio canonico* della CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, 5 novembre 1990 (entrato in vigore il 17 febbraio 1991), in *Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana*, XXIV (1990), n. 10, p. 259 ss. (il Decreto è consultabile anche nel sito ufficiale della Conferenza Episcopale Italiana), relativamente ai matrimoni misti, dispone: «Fermo restando quanto disposto dal can. 1127, par. 2, di norma - salvo che sia disposto diversamente da eventuali intese con altre confessioni cristiane - si richieda che le nozze siano celebrate davanti a un legittimo ministro di culto) e non con il solo rito civile, stante la necessità di dare risalto al carattere religioso del

minore'²⁴ - se non addirittura caldeggiato: si pensi, emblematicamente, alle *Indicazioni* sui matrimoni tra cattolici e musulmani in Italia della presidenza della Conferenza Episcopale Italiana²⁵.

Molto più banalmente, pure questi cattolici solo 'virtuali', battezzati ma non 'praticanti' - mi si perdonerà il vocabolo non perspicuo -, e talora, purtroppo, pure quelli coinvolti attivamente nella compagine ecclesiale, sono ammaliati e divorati dalle tristi congiunture contemporanee, al cui irresistibile contagio anch'essi sembrano apparentemente soggiacere senza disporre di anticorpi: insomma, il naufragio del matrimonio concordatario rispecchia il crollo del matrimonio canonico, e, in definitiva, il collasso dell'istituto matrimoniale *tout court*.

Si stagliano ancora marmorei i precetti del *Catechismo* e i chiari ammaestramenti del magistero dei sommi pontefici, di quelli del passato e di quello regnante²⁶. Così come non sono alterati nel loro tenore e vigono inderogati i canoni del *Codex Iuris Canonici* del 1983: si consideri, a riprova in particolare della crucialità degli effetti civili, il can. 1071 § 1 n. 2, secondo cui, tranne il caso di necessità, non si può assistere senza la licenza dell'ordinario del luogo al matrimonio che non può essere riconosciuto o celebrato a norma della *lex civilis*²⁷. E, per quanto appunto propriamente afferisce al matrimonio concordatario in specie nella nostra penisola, restano intonsi i disposti concordatari e le prescrizioni del Decreto generale della Conferenza Episcopale Italiana del 1990²⁸, entrato in vigore il 17 febbraio 1991, il quale significativamente e perentoriamente esordisce all'art. 1, del tutto in linea con anteriori disposti, seppure con un'inflessione forse meno austera-omesso, ad

matrimonio». Recentemente, inoltre, si è ribadito che «sembra inopportuno, onde evitare confusioni, l'uso di ex edifici di culto per la celebrazione di matrimoni civili»: S. Russo, *Saluto del Segretario Generale della Conferenza Episcopale Italiana*, in *Dio non abita più qui? Dismissione di luoghi di culto e gestione integrata dei beni culturali ecclesiastici*, ed. F. Capanni, Roma, 2019, p. 26.

²⁴ Valutazione non da tutti condivisa: cfr. vari contributi inclusi nel volume *Permanere nella verità di Cristo. Matrimonio e comunione nella Chiesa cattolica*, a cura di R. DODARO, Edizioni Cantagalli S.r.l., Siena, 2014, *passim*.

²⁵ Cfr. PRESIDENZA DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Indicazioni I matrimoni tra cattolici e musulmani in Italia*, 29 aprile 2005, in *Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana*, XL (2005), n. 5, p. 148, nn. 20-21: «20. A conclusione degli incontri preparatori si dovrebbe raggiungere una sufficiente consapevolezza della comprensione dei nubendi circa il matrimonio cristiano e, di conseguenza, della possibilità di concedere loro la dispensa dall'impedimento di *disparitas cultus*. Qualora ciò non fosse possibile, si orienti la coppia verso un'ulteriore riflessione, concedendole un congruo spazio di tempo. /21. Qualora i due insistano nella volontà di sposarsi, potrebbe essere pastoralmente preferibile tollerare la prospettiva del matrimonio civile, piuttosto che concedere la dispensa, ponendo la parte cattolica in una situazione matrimoniale irreversibile»; cfr. anche p. 156, n. 44; p. 158, n. 47. Mi permetto di rinviare a G. BONI, *La normativa canonica sul matrimonio tra cattolici e musulmani*, in *Inmigración, minorías y multiculturalidad*, a cura di A. CASTRO JOVER, A. Torres Gutiérrez, Edita: Adoración Castro Jover DIADI, Lejona, 2006, pp. 59-88; EAD., *Profili canonistici del matrimonio tra cattolici e musulmani*, in *Studi in onore di Piero Pellegrino*, I, a cura di M.L. TACELLI, V. TURCHI, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2009, pp. 113-156; EAD., *Profili canonistici del matrimonio tra cattolici e musulmani*, in *charitate iustitia*, XIX (2011), pp. 33-74.

²⁶ Cfr. PONTIFICIO CONSIGLIO PER LA FAMIGLIA, *Enchiridion della famiglia e della vita. Documenti magisteriali e pastorali dal Concilio di Firenze (1439) a Papa Francesco*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2014.

²⁷ Su questo canone sia consentito il riferimento a quanto già rilevavo in G. BONI, *La rilevanza del diritto secolare nella disciplina del matrimonio canonico*, cit., p. 36 ss., con illustrazione delle problematiche emergenti.

²⁸ Sulla natura canonica del Decreto generale della Conferenza Episcopale Italiana cfr., per tutti, A. BETTETINI, *Sull'obbligo, ex art. 60 del decreto della CEI sul matrimonio, di chiedere la delibazione nello Stato delle sentenze canoniche di nullità*, in *Il diritto ecclesiastico*, CIII (1992), I, p. 902 ss.

esempio, l'appellativo *politically incorrect* di 'pubblici peccatori' per i nubendi recalcitranti -²⁹: «I cattolici che intendono contrarre matrimonio in Italia sono tenuti a celebrarlo unicamente secondo la forma canonica (cfr can. 1108) con l'obbligo di avvalersi del riconoscimento agli effetti civili predisposto dal concordato. L'Ordinario del luogo può dispensare dall'obbligo di avvalersi del riconoscimento agli effetti civili³⁰ assicurato dal Concordato soltanto per gravi motivi pastorali³¹, stabilendo se nel caso l'atto civile, che per i cattolici non ha valore costitutivo del vincolo matrimoniale, debba precedere o seguire la celebrazione del sacramento e richiedendo l'impegno dei nubendi di non iniziare la convivenza coniugale se non dopo la celebrazione canonica»³². E, parallelamente si stabilisce, con corrispondente rigido dettato, l'obbligo di rivolgersi alla Corte d'Appello per l'efficacia della sentenza canonica di nullità matrimoniale, ottemperando ligiamente alla procedura concordataria (art. 60)³³.

²⁹ Infatti, come ricordava A. NICORA, *Il matrimonio concordatario in Italia*, cit., p. 342, «L'istruzione data il 1° luglio 1929 dalla Sacra Congregazione *de disciplina Sacramentorum* agli Ordinari d'Italia, e per essi ai parroci, stabiliva perciò al capo I ("Dell'obbligo per gli sposi cattolici di celebrare il solo matrimonio religioso") quanto segue: /"Art. 1. I cattolici che intendono contrarre matrimonio, sono gravemente obbligati a celebrare il solo matrimonio religioso, dal quale si ottengono gli effetti civili, non essendovi alcuna ragione, scusa o pretesto di ometterlo, attese le cautele di cui la Chiesa l'ha circondato per renderlo in tutto atto a conseguire il suo scopo religioso e sociale. Art. 2. Qualora gli sposi cattolici osassero contrarre civilmente, sia pure con l'intenzione di celebrare in appresso il matrimonio religioso, saranno trattati come pubblici peccatori ed il parroco si regolerà a norma del canone 1066". /Sarebbe interessante conoscere meglio la vicenda della prima applicazione del nuovo istituto e del rigoroso indirizzo dato dalla Santa Sede, ma non è facile rintracciare studi in proposito. Sembra, in ogni caso, che le indicazioni autorevolmente date siano state serenamente recepite nella prassi pastorale, anche perché in effetti la nuova figura del matrimonio concordatario rispondeva a una diffusa sensibilità».

³⁰ Cfr., per tutti, V. ZOBOLI, *L'ammissione al matrimonio solo canonico*, in *Monitor ecclesiasticus*, CIX (1994), p. 159 ss.

³¹ Commenta argutamente A. NICORA, *Il matrimonio concordatario in Italia*, cit., p. 346: «Non si colgono più riferimenti alla contestazione anticoncordataria. Le preoccupazioni dei vescovi sembrano oramai derivare piuttosto da troppo facili inclinazioni allo sdoppiamento della celebrazione, frutto di superficiali valutazioni delle "ragioni pastorali" in un contesto di attenuazione dei contrasti ideologici, ma nello stesso tempo di estenuazione della consapevolezza della necessaria coerenza istituzionale, del rilievo pubblico delle scelte matrimoniali e della delicatezza dei profili di valore che sono in causa; si tratta di una pericolosa miscela di malintesa comprensione pastorale, di paura di limpido e argomentato confronto da parte dei pastori, di superficialità di richiesta da parte di nubendi, sullo sfondo di un certo buonismo ecclesiale che confonde la *salus animarum* con il "dire sempre di sì". Per questo motivo, par di capire, si esigono per la dispensa "gravi motivi pastorali", tra i quali potrebbero al limite ricomprendersi casi di "sindrome anticoncordataria" soggettivamente invincibile e però non acutamente polemica piuttosto che superficiali ragioni di utilità materiale o di attesa del rientro del padrino in paese per la festa religiosa».

³² Cfr. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Decreto generale sul matrimonio canonico*, 5 novembre 1990, cit., p. 259 ss.

³³ Cfr. peraltro su quest'obbligo A. BETTETINI, *Sull'obbligo, ex art. 60 del decreto della CEI sul matrimonio, di chiedere la delibazione nello Stato delle sentenze canoniche di nullità*, cit., p. 901 ss., il quale, invero, ne esclude il carattere di obbligo giuridico, disconoscendo anche la natura di dovere giuridico: secondo tale Autore ciò sarebbe comprovato dal fatto che nel Decreto generale la Conferenza Episcopale Italiana «non ha affatto previsto un istituto sanzionatorio e coercitivo in caso di mancato adempimento del contenuto della situazione giuridica configurata dall'art. 60» (*ivi*, p. 905); Bettetini argomenta - in un'ottica peraltro diversa da quella che si adotta in queste pagine (e, credo, da quella che regge anche le disposizioni del Decreto generale) in quanto precipuamente incentrata sul solo 'interesse' del singolo *civis-fidelis* - si tratti di un onere giuridico e di un dovere morale. *Contra* G. MIOLI, *Riflessioni sul processo di nullità matrimoniale nel contesto della delibazione in Italia*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, rivista telematica (www.statoecliese.it), n. 13 del 2019, p. 4 ss., il quale sostiene che «Quanto alla qualificazione giuridica dell'obbligo, esso deve ritenersi a tutti gli effetti un dovere giuridico», motivando tale convinzione con diverse e ponderate ragioni, in gran parte valide anche in riferimento all'obbligo di cui all'art. 1. Cfr. a conferma V. ZOBOLI, *L'ammissione al matrimonio solo canonico*, cit., p. 166 ss.

Tuttavia, proprio queste previsioni, nel loro severo rigore, paiono davvero relitti vetusti di una stagione remotissima³⁴: e non solo quanto al *populus ductus*, per l'insubordinazione o la sordità dei fedeli alla loro coattività, molti dei quali con ogni probabilità 'in buona fede', non essendo neppure edotti degli obblighi che li astringono, cui forse troppo tiepidamente vengono richiamati³⁵. Ma ancor più, appunto, quanto al *populus ducens*, perché da esse traluce un'altra era, si direbbe oramai geologica: quella nella quale la 'Chiesa di Roma' e, per quanto di loro pertinenza, le Chiese particolari, tra cui quelle italiane, ambivano a installare saldamente una perfetta contiguità e una coincidenza tra lo *status* canonico di coniuge e il corrispettivo civilistico. Prefiggendosi molteplici fini: anzitutto per attribuire maggiore stabilità e protezione al vincolo religioso³⁶, la cui dignità eminente si voleva irraggiare altresì nel contesto pubblico; ma anche perché la giurisdizione che la Chiesa si arroga³⁷ sui matrimoni tra battezzati³⁸ potesse essere in

³⁴ Con riferimento al menzionato art. 60, G. MIOLI, *Riflessioni sul processo di nullità matrimoniale nel contesto della delibazione in Italia*, cit., pp. 2-3, asserisce che esso «risente dello spirito di ben altri tempi. [...] Esso nasce in un clima politico, sociale, culturale - ma anche normativo e soprattutto giurisprudenziale - 'serenamente' concordatario. [...] D'altronde, l'obbligo di delibare dell'art. 60 era il portato, il naturale corollario, faceva *pendant*, per così dire, con l'obbligo di celebrare il matrimonio canonico con effetti civili previsto dall'art. 1 del Decreto generale. In altre parole, da una parte vi era l'obbligo di richiedere il riconoscimento degli effetti civili del matrimonio assicurato dal Concordato, dall'altro vi era l'obbligo di richiedere il riconoscimento degli effetti civili delle pronunce di nullità di quel matrimonio (in una sorta di *simul stabunt, simul cadent*): entrambi questi obblighi erano a loro volta espressione dell'interesse generale della Chiesa a perseguire in Italia un regime pattizio con lo Stato in materia matrimoniale».

³⁵ Anche O. FUMAGALLI CARULLI, *Il matrimonio in Italia tra dimensione religiosa e secolarizzazione*, cit., p. 7, è dell'idea che «il processo di secolarizzazione sta affievolendo in molti la coscienza e persino la conoscenza dei precetti concordatari».

³⁶ Si veda G. DALLA TORRE, *Ancora su «due modelli di matrimonio». Considerazioni fra diritto e storia*, cit., pp. 49-50, il quale ricorda la «singolare vicenda che seguì l'introduzione del matrimonio civile con il codice Pisanelli, allorché [...] per ironia della sorte la stabilità del matrimonio canonico fu sostanzialmente affidata al matrimonio civile [...]. Difatti, dinnanzi alla preoccupazione non solo dello Stato ma anche della Chiesa che, in ragione del doppio regime matrimoniale introdotto dal codice del 1865, potesse dilagare il fenomeno sociale della duplicità di vincoli matrimoniali in sede canonica e in sede civile, non mancarono provvedimenti dell'autorità ecclesiastica volti ad assicurarsi che alle nozze religiose seguissero quelle civili. Con l'effetto, tra l'altro, che nella pratica si preferì rifiutare il matrimonio religioso a quanti fossero legati da un impedimento civile, venendosi così a negare nei fatti l'antico ed immutato principio canonistico della esclusiva competenza della Chiesa di porre in essere impedimenti al matrimonio, anche canonico. /In altre parole, per la preoccupazione che al matrimonio religioso conseguissero nozze civili con altra persona rispetto al coniuge "canonico", si finì per dare una - seppur indiretta - rilevanza canonica agli impedimenti civili, mentre viceversa - e per gli stessi motivi - gli impedimenti canonici vennero a subire un processo di "svalutazione", nella misura in cui ampia divenne la prassi di concessione delle dispense nel caso di impedimenti meramente canonici, onde favorire la celebrazione anche del matrimonio canonico a chi avrebbe altrimenti contratto solo il matrimonio civile»; cfr. *infra*.

³⁷ Invero, come nota P. CAVANA, *Dal «recupero della sovranità» alla questione della laicità. La Corte Costituzionale e la riserva di giurisdizione dei tribunali ecclesiastici sui matrimoni concordatari (sent. n. 421 del 29 novembre 1993)*, in *Iustitia*, XLVII (1994), pp. 166-167, si tratta invero di «un irrinunciabile principio dello stesso ordinamento canonico in materia matrimoniale, riproposto a chiare lettere nel nuovo *codex iuris canonici* nel can. 1671 [...] e, più in generale, nel can. 1401, n. 1 [...], da cui è agevole desumere il suo fondamento in norme di diritto divino e la sua inderogabilità da parte della stessa autorità ecclesiastica, che non ha pertanto il potere di rinunciare a tale giurisdizione in quanto affidatale dal suo Fondatore».

³⁸ Cfr. C.J. ERRÁZURIZ M., *Il matrimonio e la famiglia quale bene giuridico ecclesiale. Introduzione al diritto matrimoniale canonico*, Edusc, Roma, 2016, p. 25: «La Chiesa non può fare a meno di sostenere la sua giurisdizione (intesa in senso ampio, comprendente la potestà di legiferare, amministrare e giudicare) circa le questioni matrimoniali dei battezzati, quale conseguenza del rapporto intrinseco del matrimonio con la Chiesa, compresa la sua dimensione istituzionale».

qualche modo corroborata dalla sua correlativa ‘risonanza’ nell’‘ordine’ dello Stato. E a questo scopo le autorità ecclesiastiche si industriavano dinamicamente e alacremenente per ottenere prima che il matrimonio canonico acquisisse rilievo civile, specialmente in virtù di solenni pattuizioni tra la Santa Sede e gli Stati: e poi per indurre e ammonire i fedeli ad avvalersi del matrimonio concordatario così concertato.

Un’altra temperie sembra invece essersi ora insediata; se infatti compulsiamo il più importante tra i documenti pontifici sulla materia degli ultimi anni, l’esortazione apostolica post sinodale *Amoris laetitia*³⁹, essa, che pur spazia ampiamente, con ricchezza e spessore di riflessioni, in numerosissimi profili del matrimonio e dell’amore nella famiglia, decantandone suggestivamente, addirittura liricamente, la bellezza, non dedica neppure un’epigrafica allusione al matrimonio concordatario o alla proiezione civilistica delle nozze *in facie Ecclesiae* (ovvero al confronto con quanto in merito sta accadendo negli ordinamenti secolari)⁴⁰: quasi che ciò possa contaminare la poesia del matrimonio cristiano. Si obietterà che altri, più rilevanti e delicati, erano i temi da scandagliare: e tuttavia il segnale non va occultato. Perché se altresì nel 1981 la *Familiaris consortio* non ne faceva cenno, ben altre erano le contingenze, essendo, allora, ancora modestamente incipiente il tramonto dei matrimoni canonici e concordatari e la dilatazione vorticosa della defezione dai medesimi cui si sarebbe a breve assistito: e comunque, nell’esortazione apostolica di Giovanni Paolo II, si insisteva reiteratamente sulla presenza e vitalità dei coniugi nella comunità cristiana ma pure, e accuratamente, in quella civile.

Una cura che, per converso, oggi pare debilitata: anche i più recenti *Itinerari catecumenali per la vita matrimoniale*⁴¹ tacciono completamente sull’auspicabile consonanza, nella sponsalità, tra dimensione religiosa e civile, non rinvenendosi neppure una fugace annotazione a piè di pagina dedicata al matrimonio concordatario: né ci si adopera per raccomandare ai coniugi cristiani di non estraniarsi dal *saeculum* per tale via, quale sale della terra. Parimenti qui si potrebbe eccepire che le questioni giuridiche esorbitavano dall’oggetto precipuo delle considerazioni del Dicastero per i laici, la famiglia e la vita, e che - essendo il testo rivolto alla cattolicità intera - i regimi normativi dei diversi Stati sono differenti quanto all’efficacia civile del matrimonio canonico (della sola forma di celebrazione ovvero con recepimento dell’intera disciplina ecclesiale). Tale efficacia, tuttavia, in un modo o nell’altro, è accordata in non pochi Paesi, e proprio grazie, sovente, alle trattative con le autorità secolari nel tempo allacciate e gestite con sedulo

³⁹FRANCESCO, Esortazione apostolica post sinodale *Amoris laetitia*, 19 marzo 2016, in *Acta Apostolicae Sedis*, CVIII (2016), pp. 311-446.

⁴⁰ Secondo O. FUMAGALLI CARULLI, *Il matrimonio in Italia tra dimensione religiosa e secolarizzazione*, cit., pp. 18-19, le Chiese in Europa dovrebbero dire una parola chiara sul modello di matrimonio e di famiglia dinanzi a certe involuzioni: tuttavia, annotava «È singolare che nei documenti che stanno accompagnando la preparazione del Sinodo ordinario sulla famiglia (che avrà luogo dal 4 al 25 ottobre 2015) questo punto non sia specificamente approfondito».

⁴¹ Cfr. DICASTERO PER I LAICI, LA FAMIGLIA E LA VITA, *Itinerari catecumenali per la vita matrimoniale. Orientamenti pastorali per le Chiese particolari*, Prefazione del Santo Padre FRANCESCO, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2022.

accanimento dalle autorità della Chiesa centrali e locali: come si desume dalle tabelle delle norme concordatarie e dai grafici esplicativi che se ne traggono allegati al presente contributo⁴². Quindi la sensazione che da tali testi, pur nel loro indubitabile valore pedagogico, si trae con nettezza è quella di un'amnesia, se non una vera e propria noncuranza avvolgente l'efficacia civile del connubio canonico, malgrado l'abnegazione che, segnatamente nel secolo scorso ma anche più di recente, essa è costata, nella compiuta percezione del supporto non oblitterabile del diritto alla solidità del matrimonio.

2.2. L'art. 8, n. 2: il matrimonio concordatario 'in uscita'

Se pertanto la crisi dell'accesso al matrimonio concordatario discende prevalentemente da un coacervo intrecciato di motivazioni di non semplice ricognizione e descrizione, nonché di ancor più ostico fronteggiamento, invece, e per rimanere in Italia, la corrosione fino allo smantellamento della seconda parte dell'art. 8 del Concordato sancente, questa volta, l'efficacia civile delle sentenze canoniche di nullità matrimoniale è, senza dubbio, opera consapevolmente e caparbiamente attuata dalla giurisprudenza nostrana: la quale, sepolto l'automatismo di stampo lateranense⁴³, dagli anni Settanta ma anche successivamente alla firma, nel 1984, della revisione concordataria, si è protervamente accinta - sia pur con flussi oscillanti - alla disintegrazione dell'*exequatur*.

Altrove mi sono soffermata acriticamente su questa sfrontata violazione dell'Accordo di Villa Madama, al cui esito risalta palese come i pronunciamenti canonici di nullità matrimoniale oggi abbiano davvero minime *chances* di entrare nell'ordinamento italiano: dovendo oltrepassare il vaglio degli affilatissimi, 'inquisitoriali' controlli di una delibazione che ha assunto le sembianze della cruna di un ago sempre più sottile, al termine di un accidentato percorso dagli sbocchi aleatori, anzi ricorrentemente esiziali. Si sono infittiti i filtri programmati dai giudici italiani per ostruire, in particolare, quella delibazione che avrebbe frustrato e

⁴² Al presente articolo è allegata un'Appendice che contiene una raccolta di tutte le disposizioni concordatarie relative alla materia matrimoniale, oltre all'elenco dei concordati nei quali non compare una norma in materia. La raccolta è stata curata dalla Dottoressa Ilaria Samorè che ha anche predisposto le tabelle e i grafici di illustrazione relativi.

⁴³ Sull'art. 34 del Concordato lateranense e il sistema automatico da esso previsto cfr. l'ottima sintesi di D. BIANCHINI, *La delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale con riferimento al diritto di difesa delle parti*, in *Sovranità della Chiesa e giurisdizione dello Stato*, a cura di G. DALLA TORRE, P. LILLO, G. Giappichelli Editore, Torino, 2008, p. 271 ss. Per tale automatismo, asseriva O. FUMAGALLI CARULLI, *Libertà religiosa e riserva di giurisdizione della Chiesa sui matrimoni concordatari: sentenze canoniche e ordinamento civile*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, rivista telematica (www.statoecliase.it), settembre 2011, p. 4, «tutto ciò che è o non è matrimonio per la Chiesa, lo è o non lo è anche per lo Stato italiano. L'automatismo è garanzia di piena libertà religiosa matrimoniale riconosciuta ai cattolici. Insieme è strumento di salvaguardia della concezione matrimoniale della Chiesa. Gli organi statali in sede di delibazione, come in sede di trascrizione, si limitano a prendere atto di quanto avvenuto nell'ordinamento canonico. L'esclusività della giurisdizione ecclesiastica ne diviene logica conseguenza: solo i tribunali ecclesiastici, pertanto, non i tribunali dello Stato, possono dichiarare la nullità del matrimonio». Non affronto qui (se non incidentalmente) il tema della riserva di giurisdizione a favore dei tribunali ecclesiastici (oramai invero misconosciuta).

vanificato le sacrosante aspettative economiche del *partner* debole⁴⁴, il quale non può essere deluso nel suo affidamento, segnatamente a seguito di unioni canoniche protrattesi per periodi prolungati. Esigenze, per vero, del tutto legittime - in linea di massima e astrattamente - che la magistratura italiana ha accolto e sostenuto, al prezzo, però, di decisioni francamente claudicanti e discutibili in punto di stretto diritto, sia pure al fine di sopperire all'ingiustificabile inadempienza e latitanza del legislatore nazionale: incitato addirittura dalla stessa Santa Sede⁴⁵, incompetente al riguardo, a correggere norme antiquate e inique (senza tuttavia incorrere in ulteriori patenti aporie, a loro volta 'patogene' per la fisiologia del matrimonio concordatario⁴⁶). Eppure, quest'ansia - talora apprezzabile negli intenti - della giurisprudenza ha ammannito anche frutti letalmente tossici: infatti, a tali forche caudine sono indiscriminatamente assoggettate pure le nullità di matrimoni concordatari non appesantite da alcuna vertenza patrimoniale, ovvero in cui la sentenza canonica non è platealmente il prodotto di presunte trame losche e fraudolente, e nessuno degli ex coniugi vuole emanciparsi indebitamente - secondo un pregiudizio abbondantemente circolante⁴⁷ - da un assegno di mantenimento. Inoltre, a quest'aggressione avverso la giurisdizione ecclesiastica s'è talora associata una dottrina bellicosa (cui la giurisprudenza non di rado s'accoda), imbevuta di un trito anticlericalismo che ci si augurava di aver confinato a trascorse età di sterili schermaglie, e che invece imperterrita impugna come una spada il dogma vetero liberale dell'esclusivismo giuridico statuale: un dogma logoro e fatiscante, oramai ammainato su molti e concomitanti versanti, ma che ancora occlude draconianamente l'ingresso delle sole sentenze canoniche. Reviviscenze antistoriche e coriacee, insomma, di quel «giurisdizionalismo che, come l'araba fenice, rinasce dalle ceneri in forme diverse, forse nuove, ma in realtà sempre antiche»⁴⁸.

⁴⁴ Cfr. quanto spiegavo in G. BONI, *Exequatur delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale e decreto di esecutività della Segnatura Apostolica: alla ricerca di una coerenza perduta. Qualche riflessione generale scaturita dalla lettura di una recente monografia*, in *Il diritto ecclesiastico*, CXXIII (2012), segnatamente p. 312 ss.

⁴⁵ Cfr. l'editoriale comparso su *L'Osservatore Romano* dell'11 febbraio 2012, p. 1: «Sempre in tema matrimoniale, sembra ormai divenuto urgente un intervento, di esclusiva competenza del legislatore italiano, che sostituisca la vetusta legge n. 847 del 1929 e detti nuove disposizioni per l'applicazione delle norme concordatarie sul matrimonio. Ciò anche al fine di provvedere, nel caso di matrimoni canonici invalidamente contratti, a più adeguati interventi a favore delle parti più deboli, tenuto conto del mutato contesto sociale ed economico».

⁴⁶ Cfr. recentemente le attente considerazioni di L. LACROCE, *Il matrimonio concordatario: libertà versus privilegio. Note a margine di Cassazione, Sezioni Unite civili, 30 marzo 2021, n. 9004*, in *Il diritto ecclesiastico*, CXXXII (2021), specialmente pp. 639-641, in merito alle contraddizioni insite nella (pressoché unanimemente auspicata) realizzazione della completa equiparazione degli effetti di natura patrimoniale tra sentenza di nullità matrimoniale canonica e sentenza di cessazioni degli effetti civili.

⁴⁷ Cfr. L. LACROCE, *Il matrimonio concordatario: libertà versus privilegio. Note a margine di Cassazione, Sezioni Unite civili, 30 marzo 2021, n. 9004*, cit., p. 625, il quale parla di un «Filone giurisprudenziale» che mira a «confermare e riaffermare l'idea che la lite in sede ecclesiastica non è quasi mai sorretta da sentimenti di natura religiosa semmai da ragioni economiche finalizzate a eludere l'obbligo di assicurare l'assegno di divorzio all'ex coniuge. La tutela del coniuge più debole finisce così con l'apparire necessariamente alternativa ad ogni ulteriore esigenza, inclusa la salvaguardia dell'impianto sistematico e della coerenza logica e giuridica dell'istituto matrimoniale concordatario».

⁴⁸ A. BETTETINI, *Brevi riflessioni sulla giurisprudenza "apicale" in ambito ecclesiasticistico*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, rivista telematica (www.statoechiese.it), ottobre 2009, p. 12.

E ciò talora senza rendersi conto che con il perorare una retta attuazione delle disposizioni concordatarie in materia matrimoniale non ci si propone affatto di corazzare e blindare obsolete prerogative neoconfessionistiche a beneficio dell'apparato curiale: al contrario, a rimetterci, allorquando sia ingiustificatamente negato l'*exequatur* magari unicamente per preconceita avversione, sono unicamente quei *civesfideles* sinceramente cattolici⁴⁹ che, in quanto tali e dunque in ossequio al loro sentimento religioso, ma pure ai precetti canonici, ricusano il ricorso al giudice secolare⁵⁰ e al divorzio. A questi, invece, dovranno *obtorto collo* piegarsi, come già devono fare laddove il loro matrimonio sia stato sciolto con dispensa *super rato*, stante l'inossidabile - ma, nondimeno, non troppo plausibile⁵¹ - sbarramento all'efficacia civile del rescritto pontificio da parte della giurisprudenza italiana⁵² sul presupposto della sua non parificabilità *quoad substantiam* ad una sentenza promanante da autorità giudiziaria⁵³ (tutto da verificare, invero, stanti anche le sopravvenute novità normative canoniche nel segno viceversa della

⁴⁹ Non solo i coniugi ma anche gli avvocati: cfr. GIOVANNI PAOLO II, *Allocuzione alla Rota romana*, 28 gennaio 2002, in *Acta Apostolicae Sedis*, XCIV (2002), pp. 345-346; si veda, per tutti, P. PALUMBO, *La deontologia forense: norme civili e principi canonici a confronto*, in *Matrimonio e processo per un nuovo umanesimo. Il M.P. Mitis Iudex Dominus Iesus di Papa Francesco*, a cura di Id., G. Giappichelli Editore, Torino, 2016, p. 52 ss.

⁵⁰ Cfr. quanto rilevava P. BIANCHI, *Il ricorso al giudice civile in ambito matrimoniale canonico: prospettiva canonistica*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, XVI (2003), p. 126 ss.

⁵¹ Come nota A. INGOGLIA, *Indelibabilità delle dispense super rato. Divorzio coattivo?*, in *AIAF. Rivista dell'associazione italiana degli avvocati per la famiglia e per i minori*, XVIII (2014/1), pp. 38-39, «quella della controversa natura della dispensa in parola è una questione nella quale sembrano avviluppate unicamente la giurisprudenza e la dottrina italiane, sol che si consideri che essa appare del tutto irrilevante nei confronti di altri ordinamenti statuali, quali quelli della Spagna, del Portogallo, o della Repubblica di Malta, nei quali il riconoscimento dei rescritti pontifici sul matrimonio rato e non consumato continua ad essere assoggettato allo stesso procedimento previsto dai rispettivi accordi conclusi con la Santa Sede per le cause di nullità del matrimonio decise dai tribunali ecclesiastici. /Al riguardo, va ancora fatto presente che in base al Regolamento del Consiglio europeo n. 2201/2003, recante norme sul riconoscimento delle decisioni in materia matrimoniale, anche tali rescritti acquistano efficacia vincolante per tutti gli Stati membri una volta che siano stati resi esecutivi secondo le norme dei diversi concordati, di modo che non si potrebbe aprioristicamente negare accesso nel nostro ordinamento ad una decisione resa tra cittadini italiani in uno stato terzo con la quale si dia efficacia alla dispensa *super rato*, non senza pregiudizio però del più generale principio di parità giuridica di fronte alla legge nazionale».

⁵² Non è questa la sede per approfondire nel dettaglio tale questione: rinvio al riguardo alle sintetiche ma efficaci considerazioni di A. INGOGLIA, *Indelibabilità delle dispense super rato. Divorzio coattivo?*, cit., pp. 35-40, il quale si sofferma sui diversi profili critici della tesi a favore dell'indelibabilità del provvedimento canonico di scioglimento, e conclude osservando che il ricorso al divorzio «finirebbe per frustrare le istanze religiose dei coniugi credenti, i quali si vedrebbero loro malgrado costretti ad adire il giudice civile del divorzio, con effetti negativi sulla propria condizione canonica e segnatamente sull'ammissibilità alla ricezione dei sacramenti. «/Una diversa soluzione più rispettosa delle esigenze confessionali dei coniugi cattolici, ma non scevra da una qualche forzatura, appare invece quella di istaurare un giudizio dinnanzi al tribunale ecclesiastico - anziché iniziare la procedura di scioglimento - per ottenere la declaratoria di nullità del matrimonio *ex capite impotentiae*, ovvero, stante la stretta correlazione tra inconsumazione e fattori di ordine psicologico, anche *ex capite incapacitatis assumendi essentialia onera coniugalia*. Cosa quest'ultima che non è, peraltro, sempre possibile, tenuto conto che la mancata consumazione ben può prescindere da una impotenza organica o strumentale, come pure da una incapacità di natura morale, specialmente quando essa sia frutto di fattori contingenti che esulino dalla inettitudine delle parti a porre in essere una copula coniugale».

⁵³ Cfr., per tutti, R.L. BURKE, *Il processo di dispensa dal matrimonio rato e non consumato: la grazia pontificia e la sua natura*, in *I procedimenti speciali nel diritto canonico*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, Roma, 1992, p. 135 ss.

‘giurisdizionalizzazione’⁵⁴). In entrambi i casi - meno frequenti quanto allo scioglimento - con disagio e aggravio, e soprattutto conculcando i loro convincimenti interiori⁵⁵ insieme allo *ius connubii* di cui sono titolari e che vorrebbero veritativamente esercitare. Sempre, beninteso, dipanate con giustizia le pendenti questioni patrimoniali: infatti, anche appianate queste ultime, a partire dalle rinomate sentenze della Cassazione del 2014⁵⁶, in caso di convivenze ultratriennali il potere di veto di un coniuge all’aspirazione alla delibazione della sentenza canonica da parte dell’altro è autocratico e inoppugnabile, sussunto indistintamente dalla Corte suprema in quello stravagante o per lo meno anomalo ‘ordine pubblico’ rimesso alla disponibilità individuale⁵⁷. Insomma, resta inappagato il diritto del coniuge credente, defraudato della sua libertà religiosa, «a prestare coerenza al regime matrimoniale scelto nel momento della conclusione delle nozze, in quanto viene preferito il diritto di chi rinnega la scelta fatta»⁵⁸: con buona pace del «principio dell’affidamento e della buona fede - qualificato dalla Cassazione, proprio con riferimento a questa materia, tra i principi inderogabili del nostro ordinamento in quanto rientranti nella tutela dell’ordine pubblico italiano -»⁵⁹.

⁵⁴ Anche qui, per tutti, si rinvia a J. LLOBELL, *Il m.p. “Quaerit semper” sulla dispensa dal matrimonio non consumato e le cause di nullità della sacra ordinazione*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, rivista telematica (www.statoechurchiese.it), n. 24 del 2012, 9 luglio 2012, pp. 1-52.

⁵⁵ Inoltre, O. FUMAGALLI CARULLI, *Il matrimonio in Italia tra dimensione religiosa e secolarizzazione*, cit., p. 10, osserva: «Anche sotto il profilo dei tempi e costi, il procedimento per l’esecutività della nullità canonica è diventato tanto barocco da indurre nella pratica a trascurarlo in favore della via del divorzio, più rapida ed economica, ancorché configgente con i principi cattolici».

⁵⁶ Cfr. CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE, 17 luglio 2014, nn. 16379/16380, in *Il diritto ecclesiastico*, CXXV (2014), rispettivamente p. 101 ss., p. 134 ss.

⁵⁷ Osservava inoltre G. DALLA TORRE, *Postille sul matrimonio concordatario*, in *Matrimonio concordatario e giurisdizione dello Stato. Studi sulle recenti evoluzioni della giurisprudenza*, a cura di L. SPINELLI, G. DALLA TORRE, Pàtron Editore, Bologna, 1987, pp. 202-203: «l’esercizio dello *jus poenitendi* non può giungere fino al punto di innovare il regime giuridico di un negozio - nel caso quello matrimoniale -, per effetto dell’esclusiva volontà di una parte *et invita altera*. A ben guardare l’affermata libertà di una delle parti di sottrarre il proprio matrimonio canonico trascritto all’applicazione delle norme confessionali ed all’esame del giudice ecclesiastico, cioè la possibilità di mutarne unilateralmente il regime giuridico, osta contro un principio generale del diritto civile, qual è quello dell’affidamento in materia negoziale. Principio che, notoriamente, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha posto come inderogabile in sede di esecutorietà delle sentenze ecclesiastiche di nullità, che siano fondate sulla riserva mentale di una delle parti. /Né pare che possa opporsi la libertà religiosa costituzionalmente garantita - di cui detto *jus poenitendi* sarebbe concreta esplicitazione - al principio civilistico dell’affidamento, sol che si ponga mente al fatto che tale principio costituisce a sua volta [...] concreta esplicitazione di quella priorità della persona umana che è il cardine attorno al quale si costruisce tutto l’ordinamento».

⁵⁸ I. ZUANAZZI, *Libertà religiosa e relazioni familiari*, in I. ZUANAZZI, M.C. RUSCAZIO, M. CIRAVEGNA, *La convivenza delle religioni negli ordinamenti giuridici dei Paesi europei*, G. Giappichelli Editore, Torino, 2022, pp. 351-352.

⁵⁹ P. CAVANA, *Dal «recupero della sovranità» alla questione della laicità. La Corte Costituzionale e la riserva di giurisdizione dei tribunali ecclesiastici sui matrimoni concordatari (sent. n. 421 del 29 novembre 1993)*, cit., pp. 180-181, come negli orientamenti di certa giurisprudenza italiana non si avesse «alcun riguardo per la situazione dell’altro coniuge, che presumibilmente aveva fatto affidamento, all’atto della scelta tra matrimonio civile e matrimonio religioso, sul regime di quest’ultimo, inteso come disciplina del vincolo valida per entrambi i coniugi. Il principio dell’affidamento e della buona fede - qualificato dalla Cassazione, proprio con riferimento a questa materia, tra i principi inderogabili del nostro ordinamento in quanto rientranti nella tutela dell’ordine pubblico italiano [...] - varrebbe quindi, in questo caso, soltanto come limite alla penetrazione di un ordinamento esterno in quello interno (rapporti interordinamentali), e non invece anche a tutela delle posizioni soggettive dei singoli. Addirittura, questo fondamentale principio civilistico verrebbe abbandonato proprio nell’ipotesi di un contrasto di natura religiosa, in evidente violazione del principio di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge [...], legittimando la persuasione che

Non è questa la sede per esaminare, neppure concisamente, queste tematiche, oramai annose e ‘vexatissime’⁶⁰. Quello che qui si intende rimarcare è invece l’atteggiamento conservato dalla Santa Sede che pare assistere mestamente ma senza sporgere alcun formale reclamo mediante i consueti canali diplomatici, né alcuna ufficiosa e sdegnata protesta, ai colpi unilateralmente assestati alle prescrizioni concordatarie. Dinanzi alle violazioni smaccate, per mano della magistratura italiana, di norme contenute in un trattato internazionale -dotato di copertura costituzionale secondo il tenore del capoverso dell’art. 7 della Costituzione, ubicato tra i *Principi fondamentali*⁶¹- le autorità ecclesiastiche nemmeno osano lamentare l’infrazione del basilare caposaldo *pacta sunt servanda* o delle regole sull’interpretazione dei trattati sancite dalla Convenzione di Vienna⁶². Altrove mi sono accinta a segnalare gli aspetti giuridicamente censurabili dello smembramento e della distruzione del procedimento di delibazione come congegnato e delineato nel 1984, che pure si era consensualmente ritenuto, nel solco proprio di quanto additato dalla giurisprudenza italiana anche costituzionale, salvaguardasse esaustivamente i diversi interessi in gioco: e ho infierito sulle discutibili acrobazie ermeneutiche e, quindi, sui difetti argomentativi-nonché sulle incongruenze sfioranti l’illogicità⁶³ - imputabili segnatamente a numerosi

l’esercizio di uno *ius poenitendi* in materia religiosa sia sufficiente a travolgere quegli stessi principi inderogabili di ordine pubblico italiano posti a presidio dell’intangibile sfera di sovranità statale nei confronti di ordinamenti esterni».

⁶⁰ Me ne sono largamente occupata, con ampia citazione di dottrina e giurisprudenza, in G. BONI, *L’efficacia civile in Italia delle sentenze canoniche di nullità matrimoniale dopo il Motu Proprio Mitis iudex (parte prima)*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 2 del 2017, 6 febbraio 2017, pp. 1-112; EAD., *L’efficacia civile in Italia delle sentenze canoniche di nullità matrimoniale dopo il Motu Proprio Mitis iudex (parte seconda)*, *ivi*, n. 5 del 2017, 13 febbraio 2017, pp. 1-68; EAD., *Alcune considerazioni sulle possibili difficoltà insorgenti nell’exequatur in Italia delle sentenze canoniche di nullità matrimoniale dopo il Mitis iudex*, in *Studi in onore di Carlo Gullo*, I, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2017, pp. 181-224; EAD., *Riforma del processo di nullità matrimoniale e questioni emergenti in tema di exequatur delle sentenze canoniche*, in *Le sfide delle famiglie tra diritto e misericordia. Confronti ad un anno dalla riforma del processo di nullità matrimoniale nello spirito dell’Amoris laetitia*, a cura di P. PALUMBO, G. Giappichelli Editore, Torino, 2017, pp. 113-196.

⁶¹ Ma sulla centralità altresì del primo comma dell’art. 7 della Costituzione e del principio di laicità dello Stato rinvio alle considerazioni di P. CAVANA, *Dal «recupero della sovranità» alla questione della laicità. La Corte Costituzionale e la riserva di giurisdizione dei tribunali ecclesiastici sui matrimoni concordatari (sent. n. 421 del 29 novembre 1993)*, cit., p. 169 ss.

⁶² Come ricorda O. FUMAGALLI CARULLI, *Libertà religiosa e riserva di giurisdizione della Chiesa sui matrimoni concordatari: sentenze canoniche e ordinamento civile*, cit., pp. 10-11, «La Convenzione di Vienna (23 maggio 1969, ratificata con legge 12 febbraio 1974, n. 112), infatti, non solo prescrive un’interpretazione “in buona fede conformemente al significato comune da attribuire ai termini del trattato nel suo contesto ed alla luce del suo fine e del suo scopo” (art. 31). Prescrive altresì il ricorso ai lavori preparatori come mezzi complementari di interpretazione (art. 32)».

⁶³ Rinvio ancora ai miei lavori e in particolare alle due parti del saggio G. BONI, *L’efficacia civile in Italia delle sentenze canoniche di nullità matrimoniale dopo il Motu Proprio Mitis iudex*, cit.; ad esempio rilevavo a pp. 53-54: «chi scrive ci tiene a segnalare l’irragionevolezza dell’ostinazione nello sbarrare la strada al riconoscimento delle pronunce ecclesiastiche di nullità, quando oramai, ad esempio in Italia (ma invero in numerosissimi paesi), il divorzio si ottiene con un battere di ciglia. Il controsenso attinge il culmine quando l’assottigliamento della cruna dell’ago attraverso la quale devono passare le decisioni canoniche si raffronta col trattamento di cui fruiscono tutte le sentenze straniere (da dovunque provengano), le quali, dopo la riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, hanno efficacia praticamente automatica e indiscriminata in Italia. Dinanzi a quelle straniere, quindi, esse paiono vittime di un *privilegium odiosum* - lontana ormai quella ‘maggiore disponibilità’ di cui discorreva la Corte di Cassazione -: e tutto questo a dispetto del crollo del mito della sovranità dello Stato - la gelosa custodia della quale è stata a lungo invocata

pronunciamenti specie della Corte di Cassazione⁶⁴. Essi finiscono per far barcollare - se non addirittura per far franare, divellendone le colonne portanti - l'impianto logico e sistematico dello stesso istituto matrimoniale concordatario⁶⁵. Per questo mi sono consociata con chi ha calorosamente invitato la Sede Apostolica a pretendere l'istituzione della Commissione paritetica contemplata dall'art. 14 del Concordato vigente⁶⁶ appositamente per affrontare difficoltà di interpretazione o di applicazione⁶⁷. Ma invano si è aspettata una qualche iniziativa. Infatti, al cospetto di una giurisprudenza che, sia pur al fine di sanare la lacuna legislativa, incede senza soverchi timori e timidezze nel suo lavoro creativo e al contempo sovversivo del Concordato⁶⁸, la Santa Sede ha perseverato sinora in un impacciato silenzio: rotto da rarissime, se non proprio isolate, rimostranze, ma senza polemiche e con toni moderati e garbatissimi⁶⁹. Eppure, la trasgressione di quanto convenuto nel 1984

contro l'«invadente» giurisdizione ecclesiastica - e dell'archiviazione di superstiti sussulti di esclusivismo e monopolio statale della giurisdizione, essendosi avviato oramai l'ordinamento italiano verso un'apertura sempre più accentuata agli altri ordinamenti, persino a quelli totalmente ignoti, distanti per tradizioni e cultura giuridica (nei quali, ad esempio, potrebbe essere consentito senza limitazioni e cautele il ripudio unilaterale della moglie da parte del marito). Un *privilegium odiosum* che rischia di essere residuo stantio di un'avversione ideologica francamente oramai un poco logora: laddove, si badi, come in precedenza rilevato, non connesso alla dovuta e necessaria preservazione dell'affidamento e delle legittime spettanze economiche maturate dopo un'assai prolungata e solidale comunità di vita coniugale e familiare, che oggi sono, in alcuni casi, ancora schiacciate e penalizzate».

⁶⁴ Molto accurata la ricostruzione delle criticità rilevabili nella parabola evolutiva intervenuta da parte di F. DI PRIMA, M. DELL'OGGIO, *L'incrinatura del principio concordatario in materia matrimoniale. Rilevi critici sulla prolungata convivenza come limite alla delibazione*, in *Norma. Quotidiano di informazione giuridica*, 2016, pp. 1-57; in tale saggio si argomenta ampiamente come negli ultimi indirizzi della Cassazione sembri «riecheggiare un impulso affine a quello ravvisabile nel *trend* politico-culturale che negli ultimi anni '60 conduce all'introduzione in Italia della legge sul divorzio: risultato che - com'è noto - investe anche il c.d. matrimonio concordatario, ma lungo un percorso sin dall'inizio incanalato fuori dalla concertazione, e che in effetti non cesserà mai di assumere una piega palesemente *unilaterale*»: a tale «spirito "unilateralista"» si accompagna una «censurabile scarsa attenzione per i delicati equilibri che reggono le relazioni concordatarie (e il diritto internazional-concordatario)» e una «prioritaria vocazione ideologica al presidio delle prerogative statali, in senso quasi "ottocentesco"» (*ivi*, p. 2); nella stessa ottica dell'oltranzista 'difesa dell'orbita statuale' si leggono le connessioni tra la tesi minimizzante o negatoria della riserva di giurisdizione ecclesiastica e l'orientamento secondo cui la 'prolungata convivenza' è limite alla delibazione delle sentenze canoniche.

⁶⁵ Cfr. recentemente le argomentazioni di L. LACROCE, *Il matrimonio concordatario: libertà versus privilegio. Note a margine di Cassazione, Sezioni Unite civili, 30 marzo 2021, n. 9004, cit.*, p. 625 ss.

⁶⁶ Invoca da ultimo il «vaglio del legislatore pattizio» L. LACROCE, *Il matrimonio concordatario: libertà versus privilegio. Note a margine di Cassazione, Sezioni Unite civili, 30 marzo 2021, n. 9004, cit.*, p. 641.

⁶⁷ Cfr. G. BONI, *L'efficacia civile in Italia delle sentenze canoniche di nullità matrimoniale dopo il Motu Proprio Mitis iudex (parte seconda)*, cit., p. 63. Nello stesso senso si esprimeva O. FUMAGALLI CARULLI, *Matrimonio e enti tra libertà religiosa e intervento dello Stato*, con un saggio di A. PEREGO, Vita e pensiero, Milano, 2012, p. 147.

⁶⁸ Cfr., per tutti, G. FATTORI, *Giurisprudenza creativa, sopravvivenza e crisi del sistema matrimoniale concordatario*, in *Ius Ecclesiae*, XXIX (2017), pp. 299-326.

⁶⁹ Mi riferisco all'editoriale già ricordato comparso in *L'Osservatore Romano* dell'11 febbraio 2012, ricorrenza dei Patti lateranensi, ove si affermava: «E tuttavia non si può fare a meno di rilevare che, talora, l'esperienza giuridica rischia di svolgersi secondo direzioni diverse da quelle racchiuse nella volontà pattizia e nel dato normativo. Il pensiero va a certi orientamenti della giurisprudenza che sembrano non tenere adeguatamente conto del sistema ordinamentale nel suo complesso e che rischiano di svuotare di contenuto l'articolo 8 del Concordato, nella parte in cui prevede la delibazione in Italia delle sentenze di nullità matrimoniale pronunciate dai tribunali ecclesiastici. Occorre ribadire che l'impegno ivi convenuto è precisamente quello di dare efficacia alle sentenze canoniche, dovendo restare i casi di non delibabilità l'eccezione e non la regola. Il che significa che in sede di delibazione delle sentenze stesse si deve tenere conto di quella "specificità dell'ordinamento canonico dal quale è regolato il vincolo matrimoniale, che in esso ha avuto origine", che non a caso il Concordato richiama». Al proposito taluno notò che questo intervento «costituisce un

c'era e c'è, eccome, da parte di intraprendenti giudici 'co-legislatori'⁷⁰ (!): ai quali, nonostante pullulino in Italia e non solo in questo comparto, non ci si deve cedevolmente assuefare. Una trasgressione - si pensi al *caveat* normativo, acconciamente accluso dalle Alte Parti, di «tener conto della specificità dell'ordinamento canonico dal quale è regolato il vincolo matrimoniale, che in esso ha avuto origine»⁷¹, impunemente obnubilato⁷² - marchiana, e forse più inconfutabile del *vulnus* (e non solo alla bilateralità) inferto dall'introduzione del divorzio ovvero della cessazione degli effetti civili per il matrimonio canonico trascritto⁷³, che pure scatenò, all'epoca, asprissime frizioni⁷⁴, bloccando l'*iter* della

atto di rottura della diplomazia dei rapporti di assoluta novità. Senza giri di parole, invero, l'editoriale non firmato (e quindi al massimo grado autorevole) formula senz'altro il capo di accusa: «certi orientamenti della giurisprudenza (...) rischiano di svuotare di contenuto l'articolo 8 del Concordato»»: N. COLAIANNI, *A chiare lettere. Un 11 febbraio particolare: Chiesa contro giudici?*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, rivista telematica (www.statoecheme.it), 15 febbraio 2012, p. 1. Ma non ci sono state, stando a quanto ovviamente (mi) risulta, conseguenze, né ulteriori proteste.

⁷⁰ L'espressione è di N. COLAIANNI, *A chiare lettere. Un 11 febbraio particolare: Chiesa contro giudici?*, cit., p. 6. Commenta, ad esempio, L. LACROCE, *Il matrimonio concordatario: libertà versus privilegio. Note a margine di Cassazione, Sezioni Unite civili*, 30 marzo 2021, n. 9004, cit., p. 624: «Nel corso dei decenni che ci separano dall'entrata in vigore della nuova disciplina matrimoniale, la Corte di Cassazione ha finito [...] nella sostanza per riscrivere la disciplina del matrimonio concordatario su molti e peculiari ambiti per come definiti dal legislatore. /Di fronte ai numerosi cambiamenti sociali e alle nuove esigenze maturate nella società la giurisprudenza della Corte di Cassazione con la sua opera interpretativa e di corretta attuazione della legge ha finito con l'integrare le norme positive ma ancor di più ha svolto una vera e propria opera di supplenza sostituendosi alle funzioni proprie del legislatore con decisioni e orientamenti che forse avrebbero meritato una più condivisa mediazione su valori e sensibilità presenti nella società ma non compiutamente rappresentati nelle camere di consiglio della Corte».

⁷¹ Secondo, come noto, il n. 4 lett. b) del Protocollo Addizionale all'Accordo di Villa Madama.

⁷² Osserva il processualcivile L.P. COMOGLIO, *Delibazione di sentenze ecclesiastiche e ordine pubblico "flessibile"*, in *Famiglia e matrimonio di fronte al Sinodo. Il punto di vista dei giuristi*, a cura di O. FUMAGALLI CARULLI, A. SAMMASSIMO, Vita e pensiero, Milano, 2015, pp. 150-151: «Si ha la netta sensazione che - per una (pur giustificata) esigenza di tutela dell'affidamento del coniuge cui non siano addebitabili le cause di invalidità del matrimonio - la Suprema Corte abbia consapevolmente affrontato, nell'ottica dell'"ordine pubblico", il rischio di una forzatura analogica, pur di avviare in via ermeneutica ad una lacuna ordinamentale che solo il legislatore italiano avrebbe il potere-dovere di colmare. /Permane tuttavia, sotto traccia, un sottile equivoco di fondo, assai resistente, che pregiudica ancor di più le (già compromesse) sorti del matrimonio concordatario, sul quale (ad onta del degrado morale dilagante in vasti strati della società moderna) la grande maggioranza dei cittadini continua a fare assegnamento. /Il *punctum dolens* si identifica, da decenni, in quella "specificità" dell'ordinamento canonico, di cui lo stesso Accordo impone si tenga conto, nell'applicare le disposizioni normative italiane (non esclusa, *a fortiori*, quella dell'ordine pubblico), che riguardano le condizioni di delibabilità delle sentenze ecclesiastiche di nullità del matrimonio. /Di ogni possibile equivoco sarebbe giunta l'ora di liberarsi definitivamente. Ma non penso sia così facile. /Se, per la disciplina sostanziale del c.d. matrimonio concordatario, la predetta "specificità" presuppone - come si dà per scontato - una "riserva" esclusiva in favore dell'"ordine canonico", va da sé che, anche nell'ottica dell'"ordine pubblico", il livello di compatibilità fra i due ordinamenti debba essere costantemente verificato (per così dire) *in apicibus*, ossia nella comparazione omogenea fra i rispettivi "principi generali", e non già nel confronto, impari e non omogeneo, tra "regole speciali", strutturalmente derogatorie, che siano presenti nell'uno e nell'altro (o in uno dei due, a differenza dell'altro)».

⁷³ Cfr. la recente e intelligente descrizione dello «strappo» del 1970 e delle incoerenze della posizione del governo italiano di F. DI PRIMA, M. DELL'OGGIO, *L'incrinatura del principio concordatario in materia matrimoniale. Rilevi critici sulla prolungata convivenza come limite alla delibazione*, cit., p. 13 ss., con ampi riferimenti documentali e dottrinali. Proteste sono state sollevate dalla Santa Sede anche in relazione alla tesi dell'essere venuta meno, a seguito dell'Accordo di Villa Madama, la riserva di giurisdizione a favore dei tribunali ecclesiastici per quanto concerne la dichiarazione di nullità dei matrimoni concordatari: cfr. quanto rileva I. ZUANAZZI, *Libertà religiosa e relazioni familiari*, cit., p. 351; e in particolare su una nota verbale del Consiglio per gli Affari Pubblici della Chiesa del 31 maggio 1985 si vedano F. CIPRIANI, *Alla ricerca della riserva perduta*, in *Il foro italiano*, CXIX (1994), I, cc. 17-18; G. DALLA TORRE, *Lezioni di diritto ecclesiastico*, Quinta edizione, G. Giappichelli Editore, Torino, 2014, p. 186; e O. FUMAGALLI CARULLI, *Libertà*

stessa revisione concordataria⁷⁵: la quale fu del pari punteggiata da atti e in generale da uno 'stile' per nulla accomodanti da parte della Santa Sede⁷⁶, che controbatteva con puntiglio - tra l'altro non facilmente infirmabile dal punto di vista giuridico - alle obiezioni da parte italiana⁷⁷. Altri tempi: quelli medesimi delle vigorose prese di posizione sopra menzionate della Santa Sede e della Conferenza Episcopale Italiana a sostegno del matrimonio concordatario.

Non si tratta di esigere l'innescò di un'*actio finium regundorum* dal sapore fastidiosamente *rétro* e che verrebbe subito bollata come tracotanza clericale: per converso, una sonora doglianza andava e va sollevata avverso il disconoscimento di quanto ai *civesfideles* è stato concesso⁷⁸, suggellandolo in disposti non solo armonizzati con la Costituzione, ma coralmemente reputati quali epifanie di quella laicità positiva di cui l'ordinamento italiano fieramente e spesso un poco pomposamente si fregia per bocca della stessa Corte costituzionale⁷⁹. È incomprensibile non tanto la condiscendenza delle autorità ecclesiastiche alle reiterate trasgressioni di precetti concordatari e la mancata replica anche squisitamente tecnico-giuridica agli arresti giurisprudenziali: quanto, soprattutto, la

religiosa e riserva di giurisdizione della Chiesa su matrimoni concordatari: sentenze canoniche e ordinamento civile, cit., p. 10.

⁷⁴ Riassume O. FUMAGALLI CARULLI, *Il matrimonio in Italia tra dimensione religiosa e secolarizzazione*, cit., p. 3: «L'estensione della "cessazione degli effetti civili" anche ai matrimoni concordatari crea una forte frizione con la Santa Sede, convinta che lo Stato si fosse impegnato in sede concordataria a riconoscere civilmente il matrimonio canonico in tutte le sue qualità essenziali, prima tra le quali l'indissolubilità. Si arriva ad un passo dalla denuncia diplomatica della violazione del Concordato».

⁷⁵ Note di protesta della Santa Sede vi furono ovviamente pure quando il divorzio venne introdotto per tutti i matrimoni anche in altri Paesi: cfr., ad esempio, quanto riferisce J.T. MARTÍN DE AGAR, *Lectio Magistralis pronunciata per il dottorato honoris causa all'Università cattolica di Budapest*, in *Ius Ecclesiae*, XXIV (2012), pp. 647-648, il quale appunto ricorda quella della Nunziatura a seguito della legge spagnola del 7 luglio 1981, e tra l'altro commenta: «Fu allora che scrissi una comunicazione ad un convegno che poi non inviai; i colleghi cui avevo chiesto un parere me lo scongiurarono. /Sostenevo in sintesi che se le cose stavano così non conveniva alla Chiesa pattuire sul matrimonio, poiché a questa parola corrispondono realtà non omogenee nel diritto civile e in quello canonico, il cui divario non poteva che crescere. Perché dunque confondere la gente, dando l'impressione che la Chiesa è d'accordo con quello che lo Stato reputa matrimonio? I miei timori di allora sono stati superati dalla realtà, non potevo immaginare a quali varietà di unioni sarebbe stato dato in seguito il nome di matrimonio; la Chiesa però fa tutto il possibile affinché il matrimonio dei cattolici venga riconosciuto e abbia il sostegno del diritto statale, perciò su questa materia talvolta preferisce un cattivo accordo a nessun accordo, anche se ha dovuto tante volte manifestare il suo dissenso a delle leggi che intaccano l'identità del patto matrimoniale».

⁷⁶ Ne riferisce sinteticamente O. FUMAGALLI CARULLI, *Libertà religiosa e riserva di giurisdizione della Chiesa sui matrimoni concordatari: sentenze canoniche e ordinamento civile*, cit., p. 10.

⁷⁷ Cfr. quanto viene per esteso riportato in *Dieci documenti sulla interpretazione dell'art. 34 del Concordato tra l'Italia e la Santa Sede*, in *Rivista di studi internazionali*, XXXVII (1970), pp. 458-487.

⁷⁸ Cfr. G. BONI, *Exequatur delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale e decreto di esecutività della Segnatura Apostolica: alla ricerca di una coerenza perduta. Qualche riflessione generale scaturente dalla lettura di una recente monografia*, cit., p. 321: qui non si tratta di «indulgere ad un neoconfessionismo, di perpetuare arbitrarie franchigie, di 'blindare' il sistema concordatario ad usbergo dell'istituto matrimoniale canonico né, tanto meno, a beneficio delle autorità ecclesiastiche. [...] Per converso il riferimento unico e dirimente deve rimanere, sia *ex parte Ecclesiae* sia *ex parte Status*, la persona ed il suo bene: solo così la disciplina dell'una e dell'altro, come deve essere, potrà conciliarsi in una cornice armonica a guarentigia, a sostegno, insomma a totale servizio dell'individuo».

⁷⁹ Per una puntuale ricostruzione della normativa concordataria alla luce del principio supremo di laicità dello Stato cfr. P. CAVANA, *Dal «recupero della sovranità» alla questione della laicità. La Corte Costituzionale e la riserva di giurisdizione dei tribunali ecclesiastici sui matrimoni concordatari (sent. n. 421 del 29 novembre 1993)*, cit., p. 167 ss.

lampante apatia per le istanze religiose di quei cattolici che non solo vogliono obbedire lealmente agli obblighi canonici che sopra ho elencato, ma agognano, e per ragioni di coscienza non per sgravarsi di provvisioni economiche nei confronti degli ex coniugi, l'*exequatur* della sentenza di nullità del proprio matrimonio canonico uniformando ad essa il proprio *status* civilistico. L'essersi questa legittima aspettativa trasformata in una chimera sovente arcana e irraggiungibile nella passiva remissività e immobilismo della Santa Sede e della Chiesa italiana suscita più di una perplessità.

Ciò potrebbe verosimilmente far trapelare il sentore che il matrimonio concordatario - nonostante qui sia trapiantato nella sua patologia - venga impassibilmente abbandonato a un *exitus* miserando. Si invertirebbe così *ex abrupto* la rotta rispetto a quel passato non troppo risalente in cui con notevole sacrificio e dispendio di energie, segnatamente dopo la bufera rivoluzionaria settecentesca e le incursioni napoleoniche che avevano brutalmente sospinto il diritto della Chiesa nell'irrilevanza, si mirò, proprio attraverso le stipulazioni pattizie, a recuperare per il matrimonio canonico lo spazio (o una frazione di quello spazio) che il repentinamente e prepotentemente avanzante dominio appena instaurato di quello civile gli aveva bruscamente sottratto. Infatti, come arcinoto, per influsso della dominazione francese e del suo impeto a una forzata e dirompente laicizzazione i legislatori statuali, anche nei Paesi di antica cristianità, avevano traumaticamente spezzato l'intima e secolare compenetrazione, già in qualche modo sottesa alla celebre definizione di Modestino⁸⁰, tra *ius humanum* e *ius divinum*: allo scopo di estromettere recisamente quest'ultimo, insieme al maestoso edificio normativo canonico di elaborazione medievale, dalla disciplina del coniugio. Anche se è vero che il paradigma sul quale tale disciplina inizialmente si forgiò era quello finemente cesellato dalla Chiesa mediante un'evoluzione giuridica millenaria: espungendo unicamente, almeno in prima battuta, i lineamenti più propriamente afferenti alla dimensione religiosa⁸¹. Un esempio archetipico era rappresentato proprio dal primo

⁸⁰Come noto, per MODESTINO, «nuptiae sunt coniunctio maris et foeminae, consortium omnis vitae, divini et humani iuris communicatio»: D. 23, 2, 1. Osservava G. DALLA TORRE, *Matrimonio e famiglia tra laicità e libertà religiosa*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 22 del 2018, p. 5: «La dottrina romanistica [...] ha largamente discusso su quale sia il senso da cogliere nel famoso inciso contenuto nell'altrettanto famosa definizione di matrimonio data da Modestino, vale a dire che "*Nuptiae sunt [...] divini et humani iuris communicatio*", e in particolare se esso stesse a indicare una qualità oggettiva dell'istituto, quale risultato nella sua regolamentazione giuridica della confusione di norme di origine divina e norme di origine umana, ovvero un elemento soggettivo riguardante la doverosità per la donna che, entrando col matrimonio nella famiglia del marito, veniva associata al culto familiare del marito. Ma non c'è dubbio che quella espressione tradisce la consapevolezza dell'afferenza del matrimonio alla sfera del sacro, le sue connessioni con l'elemento religioso, il suo rispondere a regole che prima di essere giuridiche sono di carattere etico-sociale. Con autorevolezza si è affermato essere vero che storicamente il diritto di famiglia è il campo in cui si verifica una intensa trasfusione dell'etica nell'orbita del diritto». Cfr. C. FAYER, *La familia romana: aspetti giuridici ed antiquari*, L'Erma di Bretschneider, Roma, 2005, p. 350 ss.

⁸¹Celeberrima l'espressione di O. GIACCHI, *Riforma del matrimonio civile e diritto canonico*, in *Jus*, XXI (1974), p. 21: «nella nostra civiltà il matrimonio, quale tale civiltà lo ha inteso, è nato dentro la società cristiana e, per così dire, sui ginocchi della Chiesa». Cfr. peraltro le attente considerazioni contro indebite generalizzazioni di G. DALLA TORRE, *Ancora su «due modelli di matrimonio». Considerazioni fra diritto e storia*, cit., p. 40 ss.

Codice civile dell'Italia unita, nel quale la regolazione del matrimonio ricalcava pedissequamente fisionomia e requisiti del connubio così come raffigurati dallo *ius Ecclesiae*; tra l'altro, non ne veniva compromessa neppure l'indissolubilità⁸², rigettando il Codice Pisanelli il divorzio che, sulla falsariga del *Code Napoléon*, si era invece estesamente sancito in tutta Europa⁸³, e non scalfendo così l'unitarietà e il nucleo essenziale del matrimonio ricevuto in eredità.

È una storia largamente perlustrata in ogni insenatura, oltre che densa di chiaroscuri, tra avvicinamenti e ripulse⁸⁴, ma nella quale nessuno si è mai sognato di misconoscere il protagonismo del diritto della Chiesa⁸⁵. Quello che ora preme sottolineare attiene allo sforzo davvero titanico, condotto in un clima sovente di inimicizia se non di frontale ostilità, attuato dalla Santa Sede per imbastire e ricucire relazioni concordatarie con l'obiettivo prioritario di restituire al matrimonio canonico, cui ancora, in molti luoghi, l'enorme maggioranza della popolazione si volgeva prima di iniziare la convivenza, quella valenza che evitava la molestia di una dispendiosa doppia celebrazione: sia pur attraverso la via, obliqua e sovente lastricata di ostacoli, di procedure amministrative come quella della trascrizione. Nonché per tentare di ritagliare una qualche 'corporeità' anche civilistica a quella giurisdizione ecclesiastica a lungo egemonica e ora relegata nell'ombra: sia pur, anche qui, mediante un sentiero disseminato di intoppi. Insomma, era assorbente la preoccupazione di assicurare al matrimonio celebrato *in facie Ecclesiae*, non essendo ovviamente ipotizzabile una *restitutio in pristinum* ai fasti pregressi, un affaccio sul proscenio secolare e dunque almeno una coesistenza tendenzialmente egualitaria con quello civile: presagendo che questo, partorito quasi come gemello siamese, ben presto avrebbe rifiutato se non radicalmente abiurato la matrice comune dalla quale era rampollato per divaricarsi poi da essa drasticamente e, forse, irrimediabilmente. Uno sforzo immane, tra l'altro, che, pur tra alti e bassi, in

⁸² Scrive O. FUMAGALLI CARULLI, *Il matrimonio in Italia tra dimensione religiosa e secolarizzazione*, cit., p. 2: «gran parte della disciplina del matrimonio civile è mutuata dal diritto canonico, compresa l'indissolubilità, sia perché ritenuta favorevole alla donna come soggetto debole, sia perché lo Stato non intende esasperare il conflitto con il Papa. Siamo a quattro anni dall'unificazione e a cinque prima della breccia di Porta Pia».

⁸³ Venne conservata l'indissolubilità non tanto per ragioni religiose ma di etica sociale, altresì quale forma di tutela per la condizione di inferiorità culturale ed economica delle donne: cfr. G. DI RENZO VILLATA, *Separazione personale (storia)*, in *Enciclopedia del diritto*, XLI, Giuffrè Editore, Milano, 1989, p. 1350 ss.

⁸⁴ Davvero suggestivo il percorso nei secoli compiuto da G. DALLA TORRE, *Ancora su «due modelli di matrimonio»*. *Considerazioni fra diritto e storia*, cit., pp. 33-55; dello stesso Autore si vedano ID., *Postille sul matrimonio concordatario*, cit., p. 188 ss.; ID., *Motivi ideologici e contingenze storiche nella evoluzione del diritto di famiglia*, in *Famiglia, diritto e diritto di famiglia*, a cura di F. D'AGOSTINO, Jaka Book, Milano, 1985, p. 35 ss.; ID., *Introduzione al matrimonio celebrato davanti a ministri di culto. Lezioni di diritto ecclesiastico*, Pàtron Editore, Bologna, 1986, p. 59 ss.; cfr. anche A.M. PUNZI NICCOLÒ, *Due modelli di matrimonio*, in *Matrimonio concordatario e giurisdizione dello Stato. Studi sulle recenti evoluzioni della giurisprudenza*, cit., p. 11 ss.

⁸⁵ Ancora recentemente, dopo essersi soffermato brevemente sul matrimonio romano, J. FERRER ORTIZ, *La eficacia civil del matrimonio canónico en una sociedad secularizada*, in *Ius Ecclesiae*, XXX (2018), p. 103, asserisce: «En efecto, es un hecho pacíficamente admitido entre los juristas en general, señaladamente entre los romanistas, que el Derecho clásico respecto al matrimonio es el Derecho canónico. Y esto sin perjuicio de que a veces los juristas medievales invoquen aforismos procedentes del Derecho romano, pero no porque consideren su nuevo derecho matrimonial como continuación de aquel, sino como argumentos de autoridad y legitimidad de su propia elaboración a cerca del matrimonio canónico».

talune zone del mondo sembra perdurare: ma che più sovente, come riscontrato, si tende a sommergere nell'oblio.

3. Lo scenario contemporaneo. Sorprendenti analogie con la Chiesa degli albori

Sorge quindi spontaneo l'interrogativo - già anticipato - se il mutato contegno della Chiesa cui pare che le prescrizioni concordatarie sulla materia, guadagnate spesso in Italia con dedizione e conquistate faticosamente lungo il travagliato periodo della revisione postcostituzionale⁸⁶, non premano più eccessivamente, espliciti un'oramai acquisita maturazione, nell'autorità ecclesiastica, della convinzione che il matrimonio canonico con effetti civili possa essere serenamente destinato a un ineluttabile e apparentemente irreversibile crepuscolo. Ovvero potrebbe essersi addirittura fatta strada la valutazione che sia velleitario e non più conveniente arroccarsi nella cittadella concordataria dalle mura oramai fatiscenti, che il trinceramento in esse sia divenuto anzi troppo laborioso se non svantaggioso: aderendo quasi a quell'opzione separatista⁸⁷ pure disprezzata e deprecata in un tempo non lontano.

Non pare per converso, come annotato, che si sia a tutt'oggi pervenuti a tale conclusione, almeno in via generale, perché l'attività concordataria ferve ancora vivace anche con Stati non di 'estrazione' cattolica⁸⁸, smentendo vistosamente certi vaticini sulla sua immediata decadenza, se non, dopo il Concilio del Novecento⁸⁹, sul suo irrecuperabile occaso, quasi fosse viziata da un frusto neo-costantinismo. È vero poi che, specie se si volge lo sguardo al di fuori del nostro continente, un rapido sondaggio sui concordati sottoscritti negli ultimi anni dimostra come, nella sussistenza-certo singhiozzante - di norme al proposito⁹⁰, l'attenzione a conseguire

⁸⁶ Cfr. G. DALLA TORRE, *La riforma della legislazione ecclesiastica. Testi e documenti per una ricostruzione storica*, Pàtron Editore, Bologna, 1985.

⁸⁷ Sia pur con riferimento alla sola rinuncia al riconoscimento delle sentenze canoniche cfr. quanto rilevava J.I. ARRIETA, *Possibili sviluppi nel diritto canonico matrimoniale e processuale alla luce dei lavori del Sinodo straordinario*, in *Il diritto di famiglia e delle persone*, XLIV (2015), p. 1018.

⁸⁸ Si veda recentemente D. LE TOURNEAU, *La politique concordataire du Saint-Siège*, L'Harmattan, Paris, 2020. Nella Prefazione al volume di A. BLASI, *Concordati africani. Elementi e fonti di diritto concordatario africano*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2022, p. 14, il segretario di Stato P. PAROLIN asserisce: «La particolare dinamicità dell'attività concordataria in terra d'Africa obbligherà l'Autore a futuri aggiornamenti della presente raccolta, con riferimento agli accordi esistenti, a quelli già conclusi ma che sono in attesa di ratifica, e ai progetti attualmente in fase di elaborazione, nel contesto di una sempre maggiore collaborazione tra la Santa Sede e gli ordinamenti civili, espressione di un dialogo pazientemente perseguito e ispirato, in ultima analisi, alla promozione della dignità di ogni essere umano. /L'attività concordataria resta dunque uno strumento fondamentale nell'ambito dei rapporti tra la Santa Sede e gli Stati, in chiave di promozione di comuni interessi piuttosto che di composizione e prevenzione di conflitti; ne è prova l'inserimento di nuove materie, quali, per esempio, i beni culturali, la bioetica, la tutela del creato, che ampliano il novero dei contenuti tradizionalmente disciplinati in sede pattizia».

⁸⁹ Invero, come nota J.T. MARTÍN DE AGAR, *Lectio Magistralis pronunciata per il dottorato honoris causa all'Università cattolica di Budapest*, cit., p. 652, «non c'è stata un'epoca della storia più abbondante di accordi concordatari come appunto quella che va dal Vaticano II ad oggi».

⁹⁰ Per una rassegna, sia pur non recentissima, delle diverse disposizioni concordatarie nel mondo in cui è previsto un rilievo del matrimonio canonico e della relativa giurisdizione ecclesiastica (specificando la diversità dei differenti regimi) cfr. M.Á. CAÑIVANO, *La relevancia civil del derecho matrimonial canónico en el derecho concordatario comparado*, in *Los concordatos: pasado y futuro*, a cura di J.M. VÁSQUEZ GARCÍA-PEÑUELA, Comares, Granada, 2004, p.

gli effetti civili del matrimonio e della giurisdizione canonica denoti talora accenti un poco circospetti, per così dire, e comunque sommessi⁹¹: ma ciò che conta è il dato per il quale essa non sembra affatto intensamente scemata, ma sia anzi in allerta anche negli accordi con nazioni del tutto aliene alla culla europea⁹² dello *ius canonicum* matrimoniale⁹³. Del resto, se nelle pattuizioni con gli Stati sono indubbiamente affiorate materie inedite e di grande *appeal* nelle quali si avverte impellente l'opportunità del coordinamento coi poteri statuali, sembra tuttavia azzardato ipotizzare che il peso dei beni culturali (ad esempio attualmente molto sotto i riflettori⁹⁴) nell'economia ecclesiale complessiva e soprattutto nella quotidianità dei fedeli possa sopravanzare quello del matrimonio: pure, va detto senza riserbo, per la loro *salus animae*. Tra l'altro, come si è appropriatamente chiosato, in molti Paesi «la *eficacia civil del matrimonio canónico* es la cuestión clave del grado de aceptación o rechazo del hecho religioso por parte del poder

297 ss. (che tra l'altro annota, *ivi*, p. 300: «Dentro de los concordatos o acuerdos concordatarios vigentes que se ocupan de la materia, se dan diversas posibilidades de eficacia civil del Derecho matrimonial canónico que podrían sistematizarse en tres modelos: modelo de plena eficacia del Derecho matrimonial canónico o de remisión formal plena; modelo de eficacia restringida del Derecho matrimonial canónico o de remisión formal parcial; y modelo de eficacia formal del Derecho matrimonial canónico, o de consideración del matrimonio canónico como presupuesto para la aplicación de las normas civiles reguladoras de la institución. Se trata de una manera simplificada de explicar las cosas, ya que no hay dos regulaciones concordatarias que sean idénticas»). Si vedano anche G. MANTUANO, *Rilevanza civile del matrimonio religioso negli Stati dell'Unione Europea*, G. Giappichelli Editore, Torino, 2004; S. FERRARI, *La rilevanza civile del matrimonio canonico negli ordinamenti giuridici dei Paesi dell'Unione Europea. Problemi e prospettive*, in *Revista general de derecho canónico y derecho eclesiástico del Estado*, 17, 2008, pp. 1-18; J.T. MARTÍN DE AGAR, *Rilevanza del matrimonio religioso nei Paesi dell'Unione Europea*, in *Matrimonio canonico e ordinamento civile*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2008, pp. 125-163; R. RODRÍGUEZ CHACÓN, *Cláusulas concordatarias sobre jurisdicción matrimonial en los textos pacticios del pontificado de Juan Pablo II*, in *Iglesia católica y relaciones internacionales*, a cura di M. DEL MAR MARTÍN, M. SALIDO, J.M. VÁSQUEZ GARCÍA-PEÑUELA, Comares, Granada, 2008, pp. 171-192; ID., *Eficacia civil de las resoluciones canónicas en Derecho concordatario comparado*, in *Estudios eclesiásticos*, LXXXVII (2012), pp. 791-838. Per i testi dei concordati con riferimenti bibliografici relativi ai medesimi cfr. J.T. MARTÍN DE AGAR, *Raccolta di concordati: 1950-1999*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2000; ID., *I concordati del 2000*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2001; ID., *I concordati dal 2000 al 2009*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2010; *Enchiridion dei Concordati. Due secoli di storia dei rapporti Chiesa-Stato*, EDB, Bologna, 2003. Per una raccolta aggiornata di accordi internazionali della Santa Sede cfr. <https://www.iuscangreg.it/accordi.php>. Rimando anche all'Appendice a questo lavoro sulle norme in materia matrimoniale di Ilaria Samorè.

⁹¹ Ad esempio, in alcuni concordati il matrimonio canonico è soltanto evocato senza riferimenti al riconoscimento civile: cfr. quanto annota G. DALLA TORRE, *Le res mixtae "tradizionali" negli Accordi del Terzo Millennio*, in *Ephemerides iuris canonici*, LIX (2019), pp. 450-453. Un resoconto interessante delle previsioni concordatarie sul matrimonio in una parte del mondo particolarmente significativa in A. BLASI, *Concordati africani. Elementi e fonti di diritto concordatario africano*, cit., p. 98 ss. Si veda altresì P. VALVO, *Tradizione e rinnovamento nei concordati latino-americani degli ultimi pontificati*, in *Ephemerides iuris canonici*, LIX (2019), pp. 559-591.

⁹² «Storicamente il principio del consenso personale nel matrimonio è principalmente il frutto della presenza della Chiesa cattolica in Europa»: A. NICOLUSSI, *Il consenso matrimoniale*, in *Il margine*, XXVIII (2008), p. 44, il quale poi traccia una sintesi dell'evoluzione giuridica dal diritto romano classico, soffermandosi in particolare sull'apporto fondamentale della concezione cristiana e del diritto canonico. Cfr. anche L. MENGONI, *L'impronta del modello canonico sul matrimonio civile nell'esperienza giuridica e nella prassi sociale attuale nella cultura europea*, in *Scritti, I Metodo e teoria giuridica*, a cura di C. CASTRONOVO, A. ALBANESE, A. NICOLUSSI, Giuffrè Editore, Milano, 2011, pp. 357-376.

⁹³ Per riferimenti alle norme concordatarie rinvio ai dati raccolti e sistematizzati nell'Appendice di Ilaria Samorè.

⁹⁴ Cfr., sia pur per un solo continente, A. BLASI, *Concordati africani. Elementi e fonti di diritto concordatario africano*, cit., p. 106 ss. Si vedano altresì alcune considerazioni di A. ZANOTTI, *Una bilateralità in espansione: l'universo frammentato delle intese sub-concordatarie*, in *Ephemerides iuris canonici*, LIX (2019), pp. 521-557.

secular»⁹⁵. Il persistere accanito di norme sul matrimonio indurrebbe allora a congetturare come anche di fronte al quadro fallimentare e demoralizzante sopra delineato non solo per l'Italia, che traduce una scristianizzazione procedente in modo irrefrenabile a livello planetario (per lo meno in Occidente), non si sia ancora stimata inevitabile la resa: come anzi, di fronte alla preconizzabile e quasi coartata capitolazione nel duello per la signoria sul matrimonio, ovvero per la sua perenzione, che i poteri secolari (non necessariamente quelli politici), più forti e agguerriti, avrebbero già vinto in partenza, la Chiesa non intenda demordere né 'deporre le armi'⁹⁶. Dunque, anche in Italia non si dovrebbe essere precipitosi nel ratificare la 'disfatta', pur davanti a uno Stato (ai suoi organi) che, nonostante le ridondanti professioni di rispetto della libertà religiosa⁹⁷ e del pluralismo, è sempre più restio e quasi refrattario nei confronti del matrimonio e della giurisdizione canonica.

Se peraltro fossero davvero queste le sottese e funeste prospettive incipienti, si sagomerebbe davanti agli occhi un panorama sconcertante: infatti, come ha acutamente commentato Giuseppe Dalla Torre, «Due secoli, poco più: sono bastati per veder nascere, crescere ed infine dissolversi (l'espressione non sembri troppo forte) l'istituto del matrimonio civile»⁹⁸. Non si è trattato, forse, di un traguardo perseguito premeditatamente e pervicacemente: ma il risultato si disegna nitido. Se pure le astrazioni onnicomprensive sono spesso perigliose, credo si possa convenire su un *trend* oramai comune: quello secondo cui i legislatori secolari attuali, dopo averlo 'scippato' alla Chiesa, paiono aver rinunciato a imprimere un significato non equivoco al matrimonio, desementizzandolo, degiuridicizzandolo e cedendolo a una privatizzazione - nel senso sociologico di una «disarticolazione nel privato»⁹⁹ - dalle maglie sempre più larghe, malleabili, e, quindi, anarchicamente disgregatrici. Così la

⁹⁵J. FERRER ORTIZ, *La eficacia civil del matrimonio canónico en una sociedad secularizada*, cit., 102, che prosegue: «de tal manera que el estudio de las fórmulas establecidas para reconocer o no civilmente el matrimonio canónico permitiere construir no solo la historia de su sistema matrimonial, sino la historia de las relaciones entre la Iglesia y el Estado».

⁹⁶ Osserva ancora J. FERRER ORTIZ, *La eficacia civil del matrimonio canónico en una sociedad secularizada*, cit., p. 102, «Y, a un que pudiera parecer un contrasentido tratar del reconocimiento de efectos civiles del matrimonio canónico allí donde el matrimonio civil parece haber perdido contornos precisos, la praxis nos muestra que no es así. De una parte, la actividad diplomática de la Santa Sede en los últimos años pone de manifiesto su interés de estipular Concordatos y Acuerdos con los Estados, siempre que sea posible, e incluir en su caso cláusulas específicas acerca de la eficacia civil del matrimonio canónico y de las decisiones eclesiásticas de nulidad y de disolución *super rato* de dichos matrimonios. Por otro lado, el Derecho comparado muestra también que una mejor comprensión de la proyección de la libertad religiosa sobre el matrimonio, así como del principio de igualdad religiosa, conducen a que cada vez sean más los Estados que reconocen efectos civiles a los matrimonios religiosos».

⁹⁷ Cfr., per tutti, le riflessioni di M.J. ROCA, *El respeto a la libertad religiosa entre los contrayentes y la obligatoriedad de la celebración civil del matrimonio previa a la religiosa*, in *Ius canonicum*, XLVII (2007), pp. 505-525; e di J. FERRER ORTIZ, *El derecho a contraer matrimonio y la libertad religiosa*, in *Anuario de derecho eclesiástico del Estado*, XXX (2014), pp. 677-706.

⁹⁸G. DALLA TORRE, *Veritas non auctoritas facit matrimonium*, in *Veritas non auctoritas facit legem. Studi di diritto matrimoniale in onore di Piero Antonio Bonnet*, a cura di G. DALLA TORRE, C. GULLO, G. BONI, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2012, p. 211.

⁹⁹ La privatizzazione, cioè, non è da intendere «nel senso giuridico di un ritirarsi dal diritto pubblico, il diritto di famiglia essendo sempre stato parte del diritto privato, ma nel senso sociologico di una disarticolazione nel privato»: A. NICOLUSSI, *Il consenso matrimoniale*, cit., p. 51.

dottrina civilistica, nell'incresciosa inerzia o comunque nell'imbarazzata laconicità del *conditor legum*, si accontenta di qualificarlo oramai come una sorta di reciproca obbligazione a fini generali, certo non morali ma dai contorni giuridici viepiù nebulosi e sfuggenti: denunciando, nella vaghezza dell'aggettivazione, l'assenza di un criterio fondante pubblicamente convalidato che regga la regolamentazione del rapporto tra l'uomo e la donna. È stato autorevolmente asseverato come si sia, nell'epilogo, infine approdati «alla sostituzione del matrimonio con negozi giuridici aventi effetti in parte analoghi, ma finalità molto diverse»¹⁰⁰. Il matrimonio civile in sostanza si sta dissolvendo ed il suo posto viene preso da patti di solidarietà¹⁰¹ o di convivenza: insomma si è convertito 'in un'altra cosa'¹⁰² con un 'genoma' mutato¹⁰³. E in questa 'cosa', già lessicalmente fluida e inafferrabile, rientra «ogni rapporto di coppia, legale o di fatto, etero o omosessuale»¹⁰⁴: considerando non neutre ma del tutto 'indifferenti le differenze'¹⁰⁵, e perciò simmetricamente tranciando quell'*unicuique suum tribuere* che del diritto è sempre stato architrave ma anche stella polare. Uno 'tsunami' di 'snaturamento' del palinsesto del matrimonio,

¹⁰⁰ Riflessioni interessanti sulla qualificazione negoziale del matrimonio specie durante l'Ottocento, sulla concezione istituzionale e poi sulla ricostituzione del consenso matrimoniale in senso contrattualistico negli ordinamenti secolari, nonché sulle distorsioni che ne sono via via derivate sono sviluppate da A. NICOLUSSI, *Il consenso matrimoniale*, cit., p. 41 ss.

¹⁰¹ G. DALLA TORRE, *Veritas non auctoritas facit matrimonium*, cit., p. 222, il quale anche rileva: «si può osservare che le velleità prometeiche in materia matrimoniale rinnovano in qualche modo, nel moderno legislatore umano, l'antico mito del re Mida: l'ineludibile trasformazione del matrimonio in altra cosa». Dalla Torre, come pure qualcuno gli ha imputato fraintendendo completamente il suo pensiero, non negava certo che ci sia un unico vero matrimonio anche intrinsecamente giuridico trascendente la normazione positiva: semplicemente qui e altrove segnalava come da tale matrimonio quello regolato dal diritto statuale si fosse gradatamente e oramai abissalmente discostato, finendo per veicolare un diverso 'modello'.

¹⁰² Cfr. ampiamente G. DALLA TORRE, *Il matrimonio tra diritto e legge. Sondaggi nella storia, in Famiglia e diritto nella Chiesa*, a cura di M. TINTI, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2014, p. 56 ss.

¹⁰³ Echeggio qui il termine usato da P. DONATI, *La famiglia. Il genoma che fa vivere la società*, Rubbettino, Soveria Mannelli (CZ), 2013.

¹⁰⁴ O. FUMAGALLI CARULLI, *Il matrimonio in Italia tra dimensione religiosa e secolarizzazione*, cit., p. 4.

¹⁰⁵ Parlava di un'«ideologia dell'indifferenziato» «distorsiva dello stesso principio di uguaglianza» L. MENGONI, *La famiglia in una società complessa*, in *Iustitia*, XLIII (1990), 3, p. 9 ss. (sintetizza il pensiero di quest'Autore e in particolare la sua concezione neo-istituzionale della famiglia e del matrimonio come atto specifico che la fonda A. NICOLUSSI, *La famiglia: una concezione neo-istituzionale?*, in *Europa e diritto privato*, XV [2012], pp. 169-195). Cfr. ancora sul disconoscimento delle differenze alcune osservazioni di M. CARTABIA, *Avventure giuridiche della differenza sessuale*, in *Iustitia*, LXIV (2011), p. 293 ss. Osservava, a proposito delle tendenze del diritto e della giurisprudenza italiana nel 2003, A. NICORA, *Il matrimonio concordatario in Italia*, cit., p. 349: «La questione valoriale si attenua sempre più nella coscienza collettiva, e tendono a prevalere considerazioni di tipo principalmente formale, utilitario e garantista; il legislatore sembra ormai a rimorchio di queste forti spinte, mentre la giurisprudenza, Corte di Cassazione in testa, sembra addirittura promuoverle e anticiparle. Detto in altri termini, e sempre con certo inevitabile schematismo: gli articoli 29-31 della Costituzione della Repubblica perdono progressivamente la loro specificità e il loro rilievo (il 31 - tutela della famiglia numerosa - l'ha ormai perso da tempo, e forse non l'ha mai avuto in concreto) mentre si dilata indefinitamente la portata dell'art. 2 (riconoscimento delle formazioni sociali) pagando il prezzo dell'indistinto: chiunque si metta insieme, con qualche minimo di rilievo formale e di continuità, per motivi generalmente affettivi e di reciproco sostegno, è riconosciuto e tutelato tendenzialmente in modo eguale ai coniugi». La dottrina italiana attuale, d'altronde, è giunta ad affermare - con un singolare ribaltamento - che l'interpretazione delle disposizioni costituzionali riguardanti il matrimonio e la famiglia deve muovere e trarre il significato da ciò che la legislazione civile viene a fissare come regole dei rapporti tra i coniugi e tra essi e i figli: cfr., per tutti, R. BIN, *L'interpretazione della Costituzione in conformità delle leggi. Il caso della famiglia*, in *Famiglia e diritto*, XXIX (2022), 5, pp. 514-524; M. SESTA, *Interessi del minore e stato giuridico della filiazione*, *ivi*, 11, p. 1059 ss.

dunque, che si è abbattuto sul diritto medesimo, travolgendone la principale funzione.

Dunque, quanto al matrimonio, a quell'originaria conformazione al 'prototipo' canonico, come sopra si è evocato, è susseguita una fase che, prima lentamente e poi in maniera accelerata, da esso ha preso, via via più diametralmente, le distanze. Inabissandosi implacabilmente, uno dopo l'altro, i pilastri consegnatici da millesettecento anni di incubazione antropologica e giuridica: il legame tra matrimonio e famiglia con una turbinosa copiosità di 'aggregazioni familiari'¹⁰⁶; la definitività dell'unione troncata solo dalla morte, oramai preda del 'lunatico' svanire dell'*amour-passion*¹⁰⁷; l'apertura alla prole, con l'oramai consumata scissione tra procreazione e matrimonio¹⁰⁸ (ma anche tra procreazione e sessualità)¹⁰⁹; l'imperativo della fedeltà e tutti i diritti-doveri sponsali, oramai solo nominalmente enumerati ma sensibilmente cambiati¹¹⁰ oltre che sguarniti di mezzi di tutela ovvero con mezzi di tutela spuntati o sbilanciati¹¹¹; la pubblicità esteriore del *foedus*¹¹², oramai spogliato di qualsivoglia respiro superindividuale; fino all'archiviazione della

¹⁰⁶ Cfr., per tutti, il quadro che disegna E. BILOTTI, *Un nuovo diritto della famiglia*, in *Famiglia e diritto*, XXIX (2022), 11, specialmente p. 1040 ss., il quale tra l'altro non nasconde «un'inquietudine di fondo: la preoccupazione che dietro certe "parole d'ordine" del nuovo diritto della famiglia si nasconda in realtà un arretramento - e non un avanzamento - nella promozione della persona» (ivi, pp. 1040-1041); si veda anche M. PARADISO, *Dal matrimonio alla filiazione. Ritorno al futuro del diritto di famiglia*, ivi, p. 1045 ss.

¹⁰⁷ Come noto, ha descritto i cambiamenti nella nozione e nelle manifestazioni della passione amorosa nella società occidentale D. DE ROUGEMONT, *L'amour et l'Occident*, Plon, Paris, 1939.

¹⁰⁸ Cfr. recentemente la sintesi dell'intervenuta scissione del legame tra filiazione e matrimonio tracciata da M. PARADISO, *Dal matrimonio alla filiazione. Ritorno al futuro del diritto di famiglia*, cit., p. 1044 ss., il quale anche segnala l'intervenuta separazione tra procreazione e filiazione, intesa come rapporto, nonché tra genitorialità e filiazione.

¹⁰⁹ Mi permetto di rinviare alle argomentazioni che già esponevo in G. BONI, *Alcune considerazioni su procreazione e sessualità nel matrimonio canonico*, in *"Iustitia et iudicium". Studi di diritto matrimoniale e processuale canonico in onore di Antoni Stankiewicz*, a cura di J. KOWAL, J. LLOBELL, I, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2010, pp. 183-206.

¹¹⁰ Si vedano, per tutti, le osservazioni riassuntive di M. PARADISO, *Dal matrimonio alla filiazione. Ritorno al futuro del diritto di famiglia*, cit., p. 1047, sulla de-giuridificazione sostanziale del coniugio: «la facilitazione offerta a chi voglia addivenire a separazione personale e a divorzio, l'irrelevanza della colpa nella separazione - atteso che l'addebito è divenuto nella prassi un'eccezione -, la soppressione di ogni residuo dovere già nel corso della separazione e prima ancora del divorzio, la tendenza a ridurre la "misura" della solidarietà post coniugale fanno sfumare il carattere giuridico degli obblighi matrimoniali. A questo oggi si aggiunge, nel quadro dell'operato ampliamento della responsabilità civile, che questa non sanziona la violazione dei doveri familiari. Sanziona piuttosto la lesione dei diritti tutelati nella comune vita di relazione: rivestita con i panni dell'illecito aquiliano, la protezione regredisce al livello della tutela esperibile verso gli estranei, ai quali è appunto rivolto l'apparato sanzionatorio extracontrattuale. /Non sembri azzardato, perciò, ritenere che, come nelle convivenze la disciplina introdotta per via legislativa rimane solidamente ancorata alle *obbligazioni naturali*, analogamente verso queste ultime potrebbe dirsi che inizia a scivolare la disciplina del matrimonio»; cfr. L. LENTI, *Uguaglianza fra tutti i figli, famiglia e matrimonio*, in *Famiglia e diritto*, XXIX (2022), 11, p. 1081. Interessanti, per converso, i rilievi che oppone A. NICOLUSSI, *Diritto di famiglia e cambiamento*, ivi, p. 1051 ss., sul «presunto svuotamento del contenuto e del vincolo del matrimonio», segnalando alcune ambivalenze emergenti.

¹¹¹ Cfr. i rilievi di J. ESCRIVÁ-IVARS, *Derecho natural, matrimonio y familia*, in *Ius divinum*, a cura di J.I. ARRIETA, coordinatore edizione C.-M. FABRIS, Marcianum Press, Venezia, 2010, specialmente p. 1284 ss.

¹¹² Cfr. H. FRANCESCHI, *Una comprensione realistica dello ius connubii e dei suoi limiti*, in *Ammissione alle nozze e prevenzione della nullità del matrimonio*, a cura di M.A. ORTIZ, Giuffrè Editore, Milano, 2005, p. 20: «Questo svuotamento dei sistemi matrimoniali si è anche concretizzato nel dilagare di leggi e normative che tentano di regolare le "unioni di fatto" come un'alternativa al matrimonio, dato che non si sa più cosa esso sia, per cui fa lo stesso che vi sia o meno impegno, riconoscimento sociale, contenuti specificamente matrimoniali, ecc.».

dualità tra uomo e donna e al seppellimento dell'eterosessualità tra i reperti preistorici, se non addirittura potenzialmente discriminatori¹¹³. L'adeguamento alla società liquida in cui tutto è transeunte ha schiacciato e frantumato quel *consortium* tra uomo e donna che il cristianesimo aveva portato alla ribalta, basato su lacci tanto potenti da poter i coniugi persino volontariamente privarsi dell'esercizio della sessualità: così come effigiato dall'apoteosi della Sacra Famiglia, riprodotta solo - e sempre più di rado, atteso, paradossalmente, il disturbo che essa suscita - nell'approntamento del presepe natalizio¹¹⁴. Al termine di questo processo di scollamento, manipolazione e poi di eliminazione, tuttavia, non si rinvencono vinti e vincitori: e se un tempo il matrimonio civile si ergeva quasi eroicamente come pugnace rivale e antagonista¹¹⁵ di quello canonico, potendo l'amore profano fronteggiare orgogliosamente e gagliardamente l'amore sacro, ora non più lo scontro, al fondo tonico e stimolante, ma neppure un minimo confronto dialogico è possibile con un evanescente e impalpabile fantasma, senza contenuti e senza consistenza.

Eppure, come altrove ho glossato¹¹⁶, il fondale contemporaneo riesuma copioni *déjà vu*, moltiplicandosi le similitudini con la situazione coeva ai primi vagiti della Chiesa, a quei secoli nei quali il cristianesimo, dalla sua fondazione, cominciò a espandersi: un'espansione sbalorditivamente celere e vertiginosa in un contesto di cui, nonostante avversità d'ogni sorta - oltre alle sanguinose persecuzioni -, pacatamente e gradualmente ma con tenacia incrollabile esso mutò pervasivamente i connotati. Così il matrimonio romano¹¹⁷, relazione fattuale che cessava all'esaurirsi dell'*affectio coniugalis* e nel quale comunque le cause di scioglimento abbondavano rendendo il legame provvisorio, vulnerabile e fragilissimo¹¹⁸, ove era repressa la fornicazione della sola donna per non pregiudicare la legittimità della discendenza,

¹¹³ Non rimane, osserva A. NICOLUSSI, *Diritto di famiglia e cambiamento*, cit., p. 1055, che «eliminare la bilateralità per "non discriminare" unioni c.d. poliamorose».

¹¹⁴ Cfr. le riflessioni di A. ZANOTTI, *Il matrimonio canonico nell'età della tecnica*, G. Giappichelli Editore, Torino, 2007, *passim*.

¹¹⁵ Cfr. alcune considerazioni di A.C. JEMOLO, *Sul titolo "Del matrimonio" nel progetto definitivo di libro primo del codice civile*, in *Giurisprudenza italiana*, LXXXVIII (1936), specialmente c. 188 ss.

¹¹⁶ Riprendo in questa parte quanto scritto in G. BONI, *Il matrimonio*, in G. BONI, A. ZANOTTI, *La Chiesa tra nuovo paganesimo e oblio. Un ritorno alle origini per il diritto canonico del terzo millennio?*, G. Giappichelli Editore, Torino, 2012, p. 104 ss.

¹¹⁷ Ovviamente la letteratura è amplissima, e con non poche differenti sfumature contenutistiche: mi limito a rinviare alle trattazioni 'famose' di R. ORESTANO, *La struttura giuridica del matrimonio romano dal diritto classico al diritto giustiniano*, I, Giuffrè Editore, Milano, 1951; E. VOLTERRA, *Matrimonio (diritto romano)*, in *Enciclopedia del diritto*, XXV, Giuffrè Editore, Milano, 1975, pp. 726-807. Si vedano anche R. ASTOLFI, *Il matrimonio nel diritto romano preclassico*, seconda edizione, Cedam, Padova, 2002; ID., *Studi sul matrimonio nel diritto romano postclassico e giustiniano*, Jovene, Napoli, 2012; P. GIUNTI, *Consors vitae. Matrimonio e ripudio in Roma antica*, Giuffrè Editore, Milano, 2004; R. FIORI, *La struttura del matrimonio romano*, in *Bollettino dell'Istituto di diritto romano «Vittorio Scialoja»*, CV (2011), pp. 197-233. Si sofferma recentemente al riguardo con indicazioni bibliografiche A. CALVO ESPIGA, *¿Secularidad o privacidad? La irónica disolución de la institución matrimonial*, cit., p. 890 ss.

¹¹⁸ Come afferma A. CALVO ESPIGA, *¿Secularidad o privacidad? La irónica disolución de la institución matrimonial*, cit., p. 894, sulla base della letteratura specifica, «Si bien varón y mujer tenían, en principio, reconocido el derecho de romper el matrimonio unilateralmente, la realidad es que, en los casos de rotura unilateral, en la mayoría de los casos, se realizaba por iniciativa del varón».

ove il contestuale concubinato era permesso e disciplinato, ove i figli dipendevano totalmente dal *pater familias* che solo determinava l'identità filiale dei neonati¹¹⁹: anche questo matrimonio, per quanto potesse avvalersi di un diritto sofisticato e levigato, impercettibilmente, nel torno di una 'manciata di secoli', si eclissò e sparì sull'onda d'urto della predicazione cristiana¹²⁰. Senza, invero, altisonanti proclami né rumorosi sommovimenti, ma vivendo i neofiti 'nel Signore'¹²¹ la *realità terrena* - si badi bene - della consacrazione mutua e complementare tra uomo e donna, essa fu trasfigurata: anzitutto con «il *rispetto assoluto della fedeltà coniugale*, portato sino all'intimo sentire di ciascuno dei coniugi [...] e imposto senza distinzione all'uomo e alla donna, facendo valere un principio di parità che in quei tempi aveva, possiamo ben dirlo, una carica davvero rivoluzionaria», e, simultaneamente, con «l'*indissolubilità del vincolo coniugale*, che impegnava gli sposi cristiani a restare uniti per tutta la vita, astenendosi dall'utilizzare le ampie possibilità di divorzio offerte da tutte le legislazioni dell'epoca»¹²². Infatti, quel consenso, che per il diritto romano era reversibile e inficiava il rapporto al suo dileguarsi, fu reso irrevocabile, attuando una trasmutazione integrale dell'istituto che da quella volontà precettiva si generava. Si impediva in tal modo lo sfaldamento dei matrimoni a detrimento

¹¹⁹ Cfr., per tutti, Y. THOMAS, *Roma: padri cittadini e città dei padri*, in *Storia universale della famiglia*, Mondadori, Milano, 1987, p. 202: «Alla nascita il padre sollevava il piccolo da terra, dove l'aveva depresso la levatrice, e con questo gesto di appropriazione affermava il suo diritto, perché *tollere liberos* voleva dire anche "acquisire la patria potestà". Se si trattava di una bambina, ordinava semplicemente di attaccarla al seno. "Alimentare" (*alere*) una bambina era un modo per dire che la si sarebbe lasciata vivere, mentre la prima alimentazione del maschio si poneva come conseguenza di un gesto attraverso il quale il padre integrava il figlio nella serie dei poteri ereditari e trasmessi». Per i romani non c'erano differenze essenziali tra filiazione naturale e adottiva, l'elemento necessario era quello dell'accettazione volontaria del figlio: cfr. A. LEFEBVRE-TEILLARD, *Introduction historique au droit des personnes et de la famille*, PUF, Paris, 1996, p. 234 ss. Per influsso del cristianesimo si inizia a punire l'aborto, l'infanticidio e l'abbandono dei figli, e si radica l'idea che la filiazione sia una realtà legata al concepimento e alla generazione. Si sofferma criticamente sulla contemporanea «concezione pneumatica (spiritualizzata, volontaristica) e legalistica della filiazione, che taluno va proponendo, la quale pretenderebbe di dissolverne l'elemento naturalistico, riducendo questo specialissimo rapporto a una mera scelta dell'adulto con la conseguente artificiale dissociazione tra biologia e biografia» A. NICOLUSSI, *La famiglia: una concezione neo-istituzionale?*, cit., p. 188 ss., il quale afferma tra l'altro: «Alla genitorialità occorre [...] l'oggettività di un fatto, non già la soggettività di un atto unilaterale che riproporrebbe in forma nuova l'arcaico rito di innalzamento del figlio; sicché dalla fattispecie originaria dello *status* l'elemento biologico non può essere eliminato, privando il minore di un elemento dell'identità personale che deve riflettersi nella filiazione tra le persone, associando, non dissociando, biologia e biografia». Si veda su alcuni recenti sviluppi ALBERTO MARIA GAMBINO, *Tecnologie riproduttive e genitorialità d'intenzione*, in *Famiglia e diritto*, XXIX (2022), 11, p. 1068 ss.

¹²⁰ Anche qui la letteratura è sterminata. Mi limito a rinviare alle belle pagine di G. BARDY, *La conversione al cristianesimo nei primi secoli*, traduzione italiana, Jaka Book, Milano, 2005. 'Classico', pure al riguardo, il richiamo di A. ESMEIN, *Le mariage en droit canonique*, seconda edizione aggiornata a cura di R. GÉNÉSTAL, J. DAUVILLIERS, Librairie du recueil Sirey, Paris, 1935; G.H. JOYCE, *Matrimonio cristiano. Studio storico-dottrinale*, Edizioni Paoline, Alba, 1954; E. SCHILLEBEECKX, *Il matrimonio. Realtà terrena e mistero di salvezza*, Edizioni Paoline, Roma, 1986; J. GAUDEMET, *Le mariage en Occident. Les mœurs et le droit*, Les Editions du Cerf, Paris, 1987. Cfr. anche V. FAGIOLO, *L'influsso del cristianesimo nell'evoluzione dell'istituto matrimoniale romano*, in *Ephemerides iuris canonici*, XIII (1957), pp. 58-70, nonché il più recente *Christianity and Family Law. An Introduction*, edited by J. WITTE JR., G.S. HAUKE, Cambridge University Press, Cambridge, 2017.

¹²¹ Cfr. San PAOLO, 2 Cor 7,39: «La moglie è vincolata per tutto il tempo in cui vive col marito; ma se il marito muore è libera di sposarsi, purché ciò avvenga nel Signore»; Col 3,18: «Voi mogli, state sottomesse al marito, come conviene nel Signore».

¹²² P. MONETA, *Il matrimonio nel diritto della Chiesa*, il Mulino, Bologna, 2014, pp.10-11 (anche la citazione precedente).

specialmente delle parti inermi e più esposte, solitamente le donne¹²³ sposate in giovinezza e poi ripudiate, sovente derelitte, nel modo precristiano, in condizioni pietose. Celeberrime le reprimende dei Padri della Chiesa per deplorare tali comportamenti indegni e lesivi della giustizia naturale, per arrivare fino alla speculazione tomista che stigmatizzava come fosse iniquo che la moglie, sfiorita l'avvenenza e divenuta infeconda, venisse messa in disparte quando aveva maggiormente bisogno d'aiuto¹²⁴. Ma famose e largamente esplorate dalla scienza giuridica sono altresì le sollecitazioni sul diritto affinché la legislazione imperiale¹²⁵ e poi comunque quelle secolari riducessero le possibilità di divorzio¹²⁶. Così, la madre di tutte le battaglie¹²⁷, combattuta indomabilmente - sia pure con cedimenti nell'arco dei secoli -, è stata quella di patrocinare e fomentare la non rescindibilità del vincolo proprio di fronte a tradizioni sociali e giuridiche, le più disparate ma spesso collimanti sul punto, in cui i matrimoni si risolvevano friabilmente per mera volontà delle parti (solitamente, allora, quella unilaterale dell'uomo, esente da ogni sindacato o limitazione): esponendoli al vento spietatamente abrasivo del volubile capriccio del singolo¹²⁸. Esattamente come oggi¹²⁹.

¹²³ Per una lettura recente dell'evoluzione giuridica del matrimonio alla luce della tutela della donna cfr. A.M^a LÓPEZ MEDINA, *La permanente crisis del matrimonio*, in *Revista Española de derecho canónico*, LXXVIII (2021), pp. 1021-1048.

¹²⁴ Cfr. TOMMASO D'AQUINO, *Summa contra gentiles*, cc. 123-124. Cfr. quanto osservava F. FINOCCHIARO, *Il matrimonio nel diritto canonico*, il Mulino, Bologna, p. 10.

¹²⁵ Riassume C. CARDIA, *La Chiesa tra storia e diritto*, G. Giappichelli Editore, Torino, 2010, p. 96: «Con Giustiniano erano previste diverse cause di divorzio, ma l'*Ecloga* dell'VIII secolo già proclama l'indissolubilità del matrimonio pur consentendone lo scioglimento in alcuni casi (impotenza del marito, prostituzione della moglie, attentato contro la vita del coniuge, lebbra). La definitiva sanzione dell'indissolubilità e la dottrina delle *causae nullitatis* rendono la Chiesa arbitra della validità del matrimonio per tutti i fedeli, compresi regnanti e imperatori».

¹²⁶ Ribadisce J. FERRER ORTIZ, *La eficacia civil del matrimonio canónico en una sociedad secularizada*, cit., p. 105: «En definitiva, puede afirmarse que la recepción del Derecho romano en Europa, tan decisiva en las demás ramas del Derecho privado, fue muy limitada en el ámbito del Derecho matrimonial, si se exceptúa la incorporación de aforismos romanos, que aportaban mayor respetabilidad y vigor formal al Derecho canónico, aun que fueran libremente interpretados por éste. Esto es lo que sucede cabalmente con las célebres definiciones de matrimonio, la atribuida a Ulpiano y la de Modestino, que fueron acogidas por los canonistas pero dándoles un alcance y un significado algo distintos. Y lo mismo ocurre de forma más acusada con el brocardo romano *nuptias non concubitus, sed consensus facit*. Para los canonistas no se trata de un *consensus* continuado, sino de un *consensus* pacticio, lo que constituye una de sus grandes aportaciones al Derecho matrimonial. Del intercambio de voluntades entre el varón y la mujer, en un lugar y tiempo determinados, surge un vínculo jurídico perpetuo y exclusivo, que no necesita renovarse cada día. Ese acto de entrega y aceptación mutua de los contrayentes en cuanto cónyuges será la causa eficiente del matrimonio, lo que les convierte en marido y mujer (sociedad conyugal)».

¹²⁷ Invero la Chiesa si è sempre impegnata per veicolare la concezione del matrimonio basata sul consenso personale, insostituibile e irrevocabile dei coniugi: «quella del cristianesimo non è certo una lotta consumatasi soltanto contro le culture antiche. Essa percorre la storia del diritto di famiglia fino ai giorni nostri, rendendo ragione in fondo allo storico Delumeau il quale si interroga e dubita riguardo alla effettività della cristianizzazione dell'Europa» (A. NICOLUSSI, *Il consenso matrimoniale*, cit., p. 47).

¹²⁸ Scrive CH. DELSOL, *La fine della cristianità e il ritorno del paganesimo*, traduzione italiana, Edizioni Cantagalli S.r.l., Siena, 2022, p. 32: «Vi è solo la legge del capriccio che non mette in azione alcuna credenza, e ciononostante, per non apparire frivola, afferma di essere guidata dal principio di libertà».

¹²⁹ Lo nota anche J. FERRER ORTIZ, *La eficacia civil del matrimonio canónico en una sociedad secularizada*, cit., p. 111: «Es como si el divorcio hubiera conducido al matrimonio a través del túnel del tiempo de la historia, retrotrayéndolo a la concepción romana, como situación de hecho con consecuencias jurídicas». Secondo A. NICOLUSSI, *Il consenso matrimoniale*, cit., pp. 52-53, «Mentre [...] il diritto romano coglie pur sempre la dignità del matrimonio ricercando nel fatto i tratti tipici dell'*honor matrimonii*, la modernità, riducendo il matrimonio a un affare privato e come tale neutro sul piano dell'etica sociale, ne offusca la dignità e rende ambigua la parola stessa che lo designa. E poiché "la parola è

In mezzo ci fu anche, è noto, quella convergenza, addirittura quell'«osmosi»¹³⁰ della società ecclesiale e di quelle secolari coalizzate per il consolidamento di un modello di matrimonio che soddisfacesse gli scopi da ciascuna perseguiti: i quali erano però, per queste ultime, oltre che di occhiuto controllo sociale, di ordine prettamente e utilitaristicamente economico e produttivo. Ma, come con intelligenza e premonizione ha ricostruito Giuseppe Caputo sulle orme di un'avveduta dottrina, alle strutture di organizzazione del lavoro arcaiche e del paleocapitalismo ne sono in seguito subentrate altre completamente divergenti, al traino dei «miracoli della tecnologia, dell'automazione, della computerizzazione»¹³¹. Per esse il matrimonio *seminarium Reipublicae* era solo un fardello ingombrante da sotterrare, e una libertà sessuale 'sfrenata' – invero apparentemente libera da freni¹³² – nonché possibilmente non procreativa è divenuta il 'campione' su cui investire. Strutture produttive che, va detto incidentalmente, mostrano oggi – e di nuovo - crepe se non vere e proprie falle profonde che scuotono la contemporaneità. Proprio per tali inconciliabili ragioni il sodalizio della Chiesa coi poteri politici sul matrimonio è sempre stato provvisorio ed estemporaneo perché al fondo mistificatorio del *quid* antropologico identificante quest'ultimo.

4. L'impatto con la modernità e il ruolo delle stipulazioni concordatarie, ieri ma anche oggi, *novo millennio ineunte*

E infatti, riprendendo ancora il bandolo dell'ellittico *excursus* appena abbozzato, il ruolo propulsore, anzi sempre più di vera supplenza della Chiesa non si è interrotto nel secondo millennio, come un brillante giurista ha perspicacemente riassunto: «Quell'ipotetica società del passato, così favorevole al matrimonio e alla famiglia non è mai esistita nella realtà. È esistita, invece, una tendenza progressiva della Chiesa ad assumersi la responsabilità di costruire un diritto matrimoniale per tutta la cristianità, ovvero, per ciò che oggi conosciamo come l'ambito civile dello Stato e l'ambito canonico della Chiesa», soggiungendo: «Dato il vuoto di potere e di *auctoritas* nel mondo secolare di allora, la responsabilità della Chiesa sulla legge naturale e sul sacramento la portarono a colmare quel vuoto storico, ricorrendo, tra le altre risorse, all'ingente costruzione di un sistema giuridico che garantisse l'identità del matrimonio nel momento di contrarlo e che ne regolasse la

un'incarnazione umana del senso", il consenso matrimoniale vede sbiadire il suo oggetto che si squalifica facendo degradare il matrimonio a un atto privato di disposizione con cui ciascuno, nella sua solitudine disperata, persegue la propria felicità col mezzo dell'altro».

¹³⁰G. CAPUTO, *Introduzione allo studio del diritto canonico moderno*, Tomo secondo *Il matrimonio e le sessualità diverse: tra istituzione e trasgressione*, Cedam, Padova, 1984, p. 84.

¹³¹G. CAPUTO, *Introduzione allo studio del diritto canonico moderno*, Tomo secondo *Il matrimonio e le sessualità diverse: tra istituzione e trasgressione*, cit., p. 96.

¹³² Cfr. G. CAPUTO, *Introduzione allo studio del diritto canonico moderno*, Tomo secondo *Il matrimonio e le sessualità diverse: tra istituzione e trasgressione*, cit., rispettivamente p. 97, p. 98: «se guardiamo a fondo non possiamo non avvederci - come si è avveduto da par suo Adorno - che la nuova libertà sessuale non è se non una nuova forma del controllo sociale. [...]. La contraccezione, l'aborto, l'omosessualità, ieri delitti, diventano oggi diritti: in nome, formalmente, della libertà: in verità dell'efficienza produttiva».

conflittualità. Il sistema matrimoniale canonico fu l'unico diritto matrimoniale fino alla crisi della riforma protestante¹³³, però mantenne la sua presenza esclusiva nelle monarchie confessionali cattoliche e, in seguito, la sua efficacia civile in molti sistemi giuridici, ricorrendo a vari concordati, fino ad oggi. Sia il sistema giuridico esclusivo e unico per tutta la cristianità sia l'efficacia civile del diritto matrimoniale canonico sono state e sono tuttora delle opzioni e delle *risposte storiche indovinate, probabilmente ispirate*, che hanno contribuito moltissimo all'umanizzazione dei costumi coniugali e familiari in Occidente»¹³⁴ (corsivo mio). Una sintesi, certo, quella di Viladrich, che non entra in tutti gli anfratti minuti, involuti (e spesso anche, almeno di primo acchito antitetici) delle vicende, spesso «tra la storia e il mito»¹³⁵, del matrimonio: ma che ne intercetta il nocciolo.

Comunque sia, l'impatto con la modernità e la tentacolare invasione statale nel campo del matrimonio e della famiglia, pur nella sua violenza, non fu mai patito con sottomessa sopportazione dalle gerarchie ecclesiastiche (Papa¹³⁶ e vescovi), le quali non si esonerarono dall'agone: si pensi, per un esempio incisivo, alle dure reazioni proprio in Italia -che giunsero a volte addirittura alla fulminazione di scomuniche¹³⁷ - all'introduzione del matrimonio civile obbligatorio, ma anche alle proposte di colpire con sanzioni la precedenza della celebrazione canonica rispetto al rito civile¹³⁸: come

¹³³ Cfr. recentemente la trattazione di A. CALVO ESPIGA, *¿Secularidad o privacidad? La irónica disolución de la institución matrimonial*, cit., p. 898 ss., con indicazioni di letteratura al riguardo.

¹³⁴ P.-J. VILADRICH, *La dimensione giuridico-canonica della preparazione al matrimonio*, in *Ammissione alle nozze e prevenzione della nullità del matrimonio*, cit., p. 10.

¹³⁵ G. DALLA TORRE, *Ancora su «due modelli di matrimonio». Considerazioni fra diritto e storia*, cit., p. 35, il quale si sofferma con acume sulla cosiddetta 'secolarizzazione del matrimonio', sfatando alcuni giudizi incompleti e luoghi comuni in ordine alla parabola plurisecolare di evoluzione dell'istituto.

¹³⁶ Non si può non ricordare la nota Lettera Enciclica di LEONE XIII, *Arcanum divinae sapientiae* del 10 febbraio 1880, consultabile online all'indirizzo www.vatican.va. Cfr. A.C. JEMOLO, *Il matrimonio nel diritto canonico*, cit., p. 90 ss. Su altri interventi di Pio IX e di Leone XIII con riferimento alla situazione italiana si veda D. TARANTINO, *"In difesa del matrimonio religioso". La reazione dell'episcopato italiano al disegno di legge sull'obbligatorietà delle nozze civili all'indomani dell'unità*, supplemento alla rivista *Diritto e religioni*, i Quaderni 11, 2017, p. 4 ss.; EAD., *Secundum legum praecepta: l'obbligatorietà del matrimonio civile nell'Italia post-unitaria*, ivi, i Quaderni 12, 2017, specialmente p. 25 ss., ove riferimenti documentali e dottrinali. Cfr. anche P. UNGARI, *Storia del diritto di famiglia in Italia (1796-1942)*, il Mulino, Bologna, 1974, p. 155 ss.; G. VISMARA, *Il diritto di famiglia dalle riforme ai codici*, Giuffrè Editore, Milano, 1978.

¹³⁷ Cfr. D. TARANTINO, *Secundum legum praecepta: l'obbligatorietà del matrimonio civile nell'Italia post-unitaria*, cit., p. 5; EAD., *"In difesa del matrimonio religioso". La reazione dell'episcopato italiano al disegno di legge sull'obbligatorietà delle nozze civili all'indomani dell'unità*, cit., p. 5, che ricorda ad esempio una Dichiarazione di principi dei vescovi della provincia ecclesiastica di Chambéry da pubblicarsi in tutte le parrocchie della provincia: in essa «Concludevano affermando la comminazione della scomunica maggiore ai fedeli sottoposti alla loro giurisdizione che avessero contratto matrimonio diversamente dalla forma prescritta dalla Chiesa, i quali sarebbero stati privati della partecipazione ai sacramenti in vita ed al momento della morte (compresa la sepoltura ecclesiastica se prima di morire non si fossero riconciliati con la Chiesa), a meno che non avessero proceduto a convalidare canonicamente il matrimonio o non si fossero separati dalla persona ritenuta concubina dalla Chiesa; inoltre dichiaravano la natura illegittima di fronte all'ordinamento canonico dei figli nati da quello che consideravano un mero concubinato»; anche altri furono i vescovi che si mobilitarono, come illustra l'Autrice nei saggi citati. Si veda pure EAD., *L'introduzione del matrimonio civile in Italia, Francia e Spagna: spunti di analisi storico-giuridica comparata*, in *Veritas e jus*, XVII (2018), p. 136 ss.

¹³⁸ Cfr. anche qui, per tutti, sempre con riferimento all'Italia, D. TARANTINO, *"In difesa del matrimonio religioso". La reazione dell'episcopato italiano al disegno di legge sull'obbligatorietà delle nozze civili all'indomani dell'unità*, cit., p. 6 ss.; EAD., *Secundum legum praecepta: l'obbligatorietà del matrimonio civile nell'Italia post-unitaria*, cit., p. 9 ss.; EAD.,

altrove avveniva e ancora avviene, rasentando l'abominio dell'oppressione religiosa. Eppure, anche in quelle condizioni di stridente collisione, la Chiesa si premurava di inculcare nei fedeli l'osservanza delle formalità imposte dalla legge secolare per la rilevanza del vincolo canonico, specie «per il bene della prole e per contrastare il rischio della poligamia»¹³⁹, oltre che a scudo dell'indissolubilità: fermo restando che la celebrazione *in facie Ecclesiae* era l'unica valida, tuttavia il matrimonio civile non era solo lecito per i fedeli, ma obbligatorio *indirecte per accidens*¹⁴⁰.

E molto spesso, lo snodo per comporre l'esacerbarsi dei dissidi -che si contendevano 'sulla pelle' dei cittadini-fedeli e a nocumento della loro libertà di coscienza -è risieduto proprio nella firma di concordati¹⁴¹. Sempre quanto all'Italia, è noto come Pio XI esclamasse senza titubanze: «Per avere questo articolo 34 del Concordato saremmo andati a trattare con Belzebù in persona!»¹⁴²: esplicitando la determinazione tenace della Chiesa. Ciò che fa ancora più spiccare il paragone con la Chiesa odierna che, evidentemente, tentenna e indietreggia nella difesa e promozione dell'efficacia civile del diritto e della giurisdizione matrimoniale canonica. Essa si rifugia semmai - valgano a riscontro i documenti sopra citati - nella protezione a oltranza del matrimonio sacramentale dei *christifideles*, rinserrandolo però entro la cinta della, viepiù sparuta, comunità dei credenti: recedendo e abdicando a quel ministero di illuminazione e di guida universale che è iscritto indelebilmente nel DNA del cristianesimo, chiamato a essere fermento del *saeculum*. Mentre al contrario oggi, similamente al momento dei primi passi nell'impero romano, solo la Chiesa potrebbe persuasivamente suggerire come riempire quel vuoto mortifero lasciato dai poteri secolari: che non è certo, anzitutto e solo, un vuoto giuridico, né, tanto meno, legislativo, ma dirupa in un doloroso e terribile vuoto esistenziale. E tuttavia in questa impresa, come già commentava Viladrich, l'ausilio del diritto è tutt'altro che accessorio e marginale: lo suffragano indiscutibilmente proprio quei secoli in cui esso è stato fidato e prezioso alleato nella preservazione e propagazione del matrimonio cristiano nella società civile. Il

L'introduzione del matrimonio civile in Italia, Francia e Spagna: spunti di analisi storico-giuridica comparata, cit., p. 142 ss.

¹³⁹D. TARANTINO, *Secundum legum praecepta: l'obbligatorietà del matrimonio civile nell'Italia post-unitaria*, cit., p. 15.

¹⁴⁰ Cfr. A. BOGGIANO PICO, *Il matrimonio nel diritto canonico con riferimenti alla legislazione concordataria*, Unione tipografica - Editrice torinese, Torino, 1936, pp. 425-426, che richiamava l'Istruzione del 15 gennaio 1866 della S. Penitenzieria.

¹⁴¹ Cfr. la sintetica ma efficacissima ricostruzione storica di G. DALLA TORRE, *Matrimonio e famiglia tra laicità e libertà religiosa*, cit., p. 5 ss.

¹⁴² Lo riferiva O. GIACCHI, *Fine dell'art. 24 Concordato?*, in *Chiesa e Stato nella esperienza giuridica*, II, a cura di O. FUMAGALLI CARULLI, Giuffrè Editore, Milano, 1981, p. 302. E aggiungeva O. FUMAGALLI CARULLI, *Libertà religiosa e riserva di giurisdizione della Chiesa sui matrimoni concordatari: sentenze canoniche e ordinamento civile*, cit., p. 3, che di questa esclamazione «non vi è traccia nel testo ufficiale del discorso, pronunciato davanti ai docenti e studenti dell'Università Cattolica del Sacro Cuore all'indomani della firma dei Patti lateranensi. Ma l'efficacia civile del matrimonio canonico e la riserva ai Tribunali ecclesiastici delle cause di nullità - dunque l'intero spettro della libertà religiosa matrimoniale - erano per il Papa di tale importanza da meritare un'interruzione nella lettura, che colpì l'uditorio, nel quale era l'allora studente universitario ventenne Orio Giacchi».

diritto non quale sovrastruttura vessatoria o ingabbiato nei fraintendimenti e nelle deviazioni giuspositiviste, ma quale latore della giustizia delle relazioni umane.

Tornando a quell'*indissolubilitas* che ha costituito il faro di molte generazioni e che, del resto, «è una chiave decisiva per accedere alla stessa idea di matrimonio»¹⁴³, essa, come si è già accennato, è totalmente svaporata, essendosi tornati pressoché ovunque a una permanente 'ambulatorietà' e rinegoziabilità del consenso nuziale, sottoposto ininterrottamente a verifica. Ciò conduce, in Italia e altrove, non solo al divorzio per volizione *ad libitum* delle parti¹⁴⁴ - con strumenti appunto di recesso unilaterale dal vincolo ad azionabilità incondizionata e di insindacabile applicabilità¹⁴⁵, bastando la soggettiva impressione dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza¹⁴⁶ -, ma pure a procedure di scioglimento sempre più snelle e leste, foriere di 'appendici' sempre più lievi¹⁴⁷ (se si eccettuano, talora, quelle economiche): come si è sentenziato con schiettezza, «El más nimio y elemental contrato recibe del ordenamiento jurídico mayor protección en cuanto a su firmeza y estabilidad que el que presta al matrimonio»¹⁴⁸. E le vittime di questa falcidia matrimoniale, come ognun sa, ancora proliferano¹⁴⁹, non meno emarginate

¹⁴³C.J. ERRÁZURIZ M., *Il fondamento antropologico-giuridico dell'indissolubilità del matrimonio*, in *Ius et matrimonium III. Temi di diritto matrimoniale e processuale canonico*, a cura di H. FRANCESCHI, M.A. ORTIZ, Edusc, Roma, 2020, p. 28.

¹⁴⁴J. FERRER ORTIZ, *La eficacia civil del matrimonio canónico en una sociedad secularizada*, cit., pp. 110-111, riassume con molta efficacia le tappe evolutive del divorzio: «Una primera etapa del divorcio para casos excepcionales, el pequeño divorcio dei casí pietosi, centrado en la compasión que inspira uno de los cónyuges respecto al otro. Con el tiempo las causales se ampliarán al divorcio-sanción o divorcio por culpa, como respuesta del sistema al incumplimiento culpable por uno de los cónyuges de las obligaciones matrimoniales o por atentar contra la vida o la integridad física o moral del cónyuge inocente, único legitimado para pedir el divorcio. Con el tiempo, se tratará de superar los inconvenientes del binomio cónyuge culpable-cónyuge inocente con el divorcio-remedio o divorcio-ruptura en el que bastará comprobar el fracaso del matrimonio, materializado en la separación conyugal de hecho o de derecho. En la medida que los cónyuges pueden separarse de común acuerdo y constituir causa de divorcio, el siguiente paso será que puedan divorciarse directamente de común acuerdo sin necesidad de esperar el transcurso de unos plazos. El siguiente paso en esta espiral será el divorcio-repudio o divorcio-exprés, a voluntad de uno de los cónyuges, sin necesidad de invocar causa alguna ni que el otro lo consienta».

¹⁴⁵Scrivono L. Lenti, *Diritto della famiglia*, Giuffrè Editore, Milano, 2021, p. 646: in Italia «il sistema dello scioglimento del vincolo, sia per il matrimonio sia per l'unione civile, è governato dallo stesso principio fondamentale: ciascun componente della coppia ha il diritto potestativo - dunque per propria volontà unilaterale e indipendentemente dalla volontà dell'altro e da ogni circostanza di carattere oggettivo - di sciogliersi dal vincolo del matrimonio o dell'unione civile; l'altro componente si trova in stato di soggezione»; lo stesso Autore rileva come la giurisprudenza e la dottrina maggioritaria oramai convergano sul «significato - pienamente soggettivo - che ha assunto l'intollerabilità della convivenza, fondamento della separazione giudiziale; come pure sul ridursi del valore precettivo che residua al dovere di convivenza» (ivi, p. 647). Cfr. anche ID., *Uguaglianza fra tutti i figli, famiglia e matrimonio*, cit., p. 1079 ss.

¹⁴⁶Cfr. le condivisibili osservazioni di G. GIACOBBE, *La famiglia dal codice civile alla legge di riforma*, in *Iustitia*, LII (1999), p. 242 ss.

¹⁴⁷Come ricorda O. FUMAGALLI CARULLI, *Il matrimonio in Italia tra dimensione religiosa e secolarizzazione*, cit., p. 3: «La recente introduzione del divorzio così detto *low cost* (legge 10 novembre 2014 n. 162) accentua la privatizzazione. I coniugi, purché non ci siano figli né questioni patrimoniali, inoltrano domanda in Comune per sciogliere il matrimonio con la spesa minima di 16 euro (l'equivalente dell'imposta da bollo). Possono farsi assistere da un avvocato, ma è facoltativo. Firmano l'accordo e una dichiarazione davanti al Sindaco, che li invita a ripresentarsi dopo trenta giorni per confermare la scelta. Non hanno bisogno della mediazione né del giudice, né dell'avvocato. Tutto è nelle loro mani».

¹⁴⁸A. CALVO ESPIGA, *¿Secularidad o privacidad? La irónica disolución de la institución matrimonial*, cit., p. 914 ss., il quale nelle pagine precedenti si era soffermato in particolare sugli ultimi sviluppi normativi in Spagna.

¹⁴⁹Rileva ad esempio A. NICOLUSSI, *Il consenso matrimoniale*, cit., p. 55: «Oggi [...] la contrattualizzazione del consenso matrimoniale sgancia la manifestazione di volontà dal riferimento a un modello di convivenza che assume come

e neglette di quelle del passato: con un micidiale dissesto sociale non dissimulabile¹⁵⁰. Anche la stessa poligamia, pure formalmente ancora respinta se non penalmente perseguita nei diritti secolari occidentali, s'è già insinuata in quella febbrile catena di precarie e transitorie parentesi matrimoniali sperimentate da molti, benché susseguenti tra loro¹⁵¹: così, pure la *proprietas* dell'*unitas* pare sgretolarsi, tra l'altro assediata non solo in via di fatto ma da concezioni matrimoniali di difforme ascendenza, anche religiosa, che propugnano proprio il matrimonio poligamico simultaneo (invero, solitamente, monoandricopoliginico), reclamando addirittura il diritto alla legalizzazione.

Vale la pena allora porsi il quesito se la Chiesa, in Italia e non solo, possa tranquillamente seguire in questa direzione e disinteressarsi di tale deriva, occupandosi unicamente di serbare accuratamente e meticolosamente presidiare il matrimonio canonico per i soli 'eletti' che se ne avvarranno¹⁵²: abbandonando gli altri al 'vuoto' di cui sopra si è discusso e a quell'idolatrato feticcio totemico della libertà smisurata che diventa trionfo dell'egotismo e del solipsismo. Se possa disdegnare ogni soccorso a quei matrimoni divenuti «cadaveri privi di vita che tempo fa animava ogni membro ed ogni muscolo di quei corpi»¹⁵³, per usare qui un'immagine certamente brutale ma nondimeno realistica. Oppure, al contrario, se non sia urgente e non rinviabile per la Chiesa, come in quei primi secoli gloriosi in cui una minuscola minoranza fu in grado di capovolgere, prima ancora delle leggi, gli usi, le consuetudini, e specialmente la *forma mentis* di masse pagane, sentirsi ancora una volta vocata a una missione di pari ponderosità: ma, al contempo, davvero nevralgica e doverosa. E che il diritto, come costantemente ha fatto, non

centrale la cura della prole e determina la sua durata anche in rapporto a tali esigenze: i coniugi si possono separare "per rifarsi una vita" anche a scapito di quella dei minori il cui consenso non ha fondato il contratto matrimoniale. Oggi come allora chi non è *sui iuris* riceve tutela non alla stregua di un diritto ma di un favore».

¹⁵⁰ Cfr. FRANCESCO, Esortazione apostolica postsinodale *Amoris laetitia*, 19 marzo 2016, cit., n. 52: «Nessuno può pensare che indebolire la famiglia come società naturale fondata sul matrimonio sia qualcosa che giova alla società. Accade il contrario: pregiudica la maturazione delle persone, la cura dei valori comunitari e lo sviluppo etico delle città e dei villaggi. Non si avverte più con chiarezza che solo l'unione esclusiva e indissolubile tra un uomo e una donna svolge una funzione sociale piena, essendo un impegno stabile e rendendo possibile la fecondità»; ID., *Discorso nell'incontro con le autorità, la società civile e il corpo diplomatico*, Castello di Dublino, 25 agosto 2018, in *Acta Apostolicae Sedis*, CX (2018), pp. 1308-1309: «Non occorre essere profeti per accorgersi delle difficoltà che le famiglie affrontano nella società odierna in rapida evoluzione o per preoccuparsi degli effetti che il dissesto del matrimonio e della vita familiare inevitabilmente comporteranno, ad ogni livello, per il futuro delle nostre comunità. La famiglia è il collante della società; il suo bene non può essere dato per scontato, ma va promosso e tutelato con ogni mezzo appropriato».

¹⁵¹ E talora anzi si difende la poligamia quale 'modello poliamoroso': cfr. quanto rileva CH. DELSOL, *La fine della cristianità e il ritorno del paganesimo*, cit., p. 46.

¹⁵² Parla di un «nuovo gnosticismo secondo cui a pochi eletti sarebbe dato di poter contrarre un vero matrimonio» G. DALLA TORRE, *Libertà matrimoniale e "favor matrimonii"*, in *La persona nella Chiesa: diritti e doveri dell'uomo e del fedele*, a cura di R. MACERATINI, Cedam, Padova, 2003, p. 166.

¹⁵³ Cfr. J. CARRERAS, *La dimensione giuridica del matrimonio e della famiglia*, in *Il concetto di diritto canonico. Storia e prospettive*, a cura di C.J. ERRÁZURIZ M., L. NAVARRO, Giuffrè Editore, Milano, 2000, p. 192: «Tra le caratteristiche più rilevanti dei sistemi dei diritti di famiglia contemporanei spicca quella della mancanza di criteri che consentano una coerente interpretazione delle norme relative alle diverse istituzioni. Essendo stati, nella loro origine, debitori dell'ordinamento matrimoniale e familiare canonico, questi sistemi sembrano oggi cadaveri privi della vita che tempo fa animava ogni membro ed ogni muscolo di quei corpi».

possa prestare all'uopo aiuti non solo utili ma insostituibili: quali sono stati, dinanzi all'assolutismo statale imperante, le sudate stipulazioni concordatarie che impedirono a lungo la dilapidazione e lo sperpero del patrimonio, anzitutto di umanità e di civilizzazione, pazientemente adunato. Io, nonostante tutto, ne sono sicura e resto fiduciosa: e, in quest'ottica, nutro l'opinione che il matrimonio concordatario, quello canonico con effetti civili, ricopra ancora una preminente centralità, essendo l'anello di congiunzione e la cerniera con la società secolare entro la quale la Chiesa e i cristiani non solo vivono ma devono, per mandato fondazionale, pienamente vivere.

Per i cattolici sposarsi canonicamente e vedere il loro matrimonio rilevare pubblicamente anche per lo Stato italiano, insieme alla *iurisdictio nullitatum* da loro interpellata, è un'estrinsecazione incompressibile e inviolabile di libertà religiosa di *fideles* che sono e devono essere, e inscindibilmente, anche *cives*: non possono, anzi, 'dimettersi da cittadini', come recitava il titolo di un articolo giornalistico di Dalla Torre¹⁵⁴. Libertà religiosa, poi, che, nella declinazione peculiare della libertà matrimoniale, fu alle scaturigini dello stesso matrimonio civile a favore dei non cattolici¹⁵⁵ e che ora, bizzarramente, proprio a loro - mentre per altri diritti confessionali, lo appunto *incidenter tantum*, si azzerano pluralisticamente le frontiere¹⁵⁶ - si vorrebbe precludere. E invece, per i cristiani la partecipazione *toto corde* alla *civitas* consente di dispiegare appieno, con le Chiese domestiche germoglianti nella famiglia, quell'evangelizzazione dell'ordine temporale che autonomamente compete al laicato, «sapendo che in ess[o] può esprimere, con piena legittimità, la propria visione della vita e del mondo, e contribuire, in tal modo, al perseguimento dei suoi fini»¹⁵⁷. È dunque in questa rifrazione *ad extra* che il matrimonio canonico nella sua 'versione' concordataria assolve quel *munus* esemplare, se così lo posso definire, che è oggi capitale e primario.

¹⁵⁴ Cfr. G. DALLA TORRE, *Scritti su Avvenire. La laicità serena di un cattolico gentile*, a cura di G. BONI, Edizioni Studium, Roma, 2021, p. 286: invero il titolo dell'articolo era *Non possiamo dimetterci da cittadini*, pubblicato sul quotidiano del 12 maggio 2001. Si sofferma recentemente su queste pagine di Dalla Torre P. BIAVATI, *La laicità nel prisma degli 'Scritti su Avvenire' di Giuseppe Dalla Torre*, in *Archivio giuridico*, CLIV (2022), p. 822 ss., ribadendo che il cristiano «È cittadino che esercita pienamente i suoi diritti quando cerca di trasferire nelle leggi i valori in cui si riconosce, senza prevaricazione ma anche senza timidezza. È cittadino che partecipa alla vita culturale, sociale e politica insieme ad altri, senza rinchiudersi dentro a steccati rassicuranti ma fatalmente minoritari e al contempo senza rinunciare ad essere se stesso. /Soprattutto, non può rinunciare all'impegno, anche quando gli sembra che il mondo vada in altra direzione o che il disincanto di molti renda inutile ogni sforzo per migliorare le cose. Il 'cattolico laico' è pienamente cittadino e da questo ruolo non si può dimettere».

¹⁵⁵ Lo spiega stringatamente ma esaustivamente G. DALLA TORRE, *Postille sul matrimonio concordatario*, cit., p. 187: «il matrimonio civile nasce come strumento di tolleranza nei confronti delle minoranze religiose, onde permettere agli appartenenti a confessioni religiose non riconosciute come ufficiali dallo Stato, ma al più meramente tollerate, la possibilità di celebrare matrimoni con effetti giuridici nell'ordinamento civile. Costoro, infatti, in ragione della propria condizione di "dissidenti religiosi", di eretici o di scismatici, non avrebbero mai potuto essere ammessi a celebrare matrimonio secondo le norme della confessione religiosa di Stato; conseguentemente sarebbero stati di fatto impediti a contrarre matrimonio e ad acquisire, sul piano civile, il conseguente *status*».

¹⁵⁶ Rinvio alle riflessioni di G. DALLA TORRE, *Matrimonio e famiglia tra laicità e libertà religiosa*, cit., p. 15 ss.

¹⁵⁷ G. LO CASTRO, *Tre studi sul matrimonio*, Giuffrè Editore, Milano, 1993, p. 109; l'Autore si riferisce alla società nella quale il credente opera.

5. Matrimonio canonico *seu* matrimonio naturale: loro visibilità nel matrimonio concordatario

La Chiesa, d'altronde, non si è inventata aprioristicamente e a tavolino il matrimonio, cimentandosi nel tratteggiarne un'architettura ideale e intellettuale sua propria e peculiare: per converso, il matrimonio canonico affonda le radici nella natura umana e nel diritto naturale¹⁵⁸, è il matrimonio naturale¹⁵⁹ al quale si sovrappone ma non ne modifica in alcun modo l'essenza. La prospettiva salvifico-sacramentale presuppone quella creazionale e la rafforza¹⁶⁰, e l'aforisma di Tommaso d'Aquino secondo cui *gratia non tollit naturam, sed perficit*¹⁶¹ condensa ancora icasticamente in maniera insuperata il nesso tra matrimonio sacramentale, se i nubendi sono entrambi battezzati, e matrimonio naturale. Sul punto l'oceánica meditazione della letteratura teologica e giuridica cristiana è stata sempre unanime e granitica, ancorandosi alla Genesi per poi, in una *continuitas* rinsaldata tra Antico e Nuovo Testamento, transitare alla restaurazione evangelica del progetto creazionale primordiale che la legge mosaica aveva smorzato e appannato. Cristo lo ripristina nella sua cristallina intransigenza e per tutti i matrimoni, non solo quelli tra pochi privilegiati muniti di doti straordinarie ed eccezionali: ristabilendo la monogamia, confermando il divieto del divorzio, biasimando l'adulterio e condannando anche la brama concupiscente della donna (Mt 5,27-32; 19,4-10; Mc 10,2-12).

E lo fa con parole talmente ferme e ferree che gli stessi apostoli ne sono costernati e turbati. Come sarebbero scioccanti e sconvolgenti se pronunciate ai nostri tempi¹⁶².

¹⁵⁸ Cfr., per tutti, G. LO CASTRO, *Tre studi sul matrimonio*, cit., p. 112: «La Chiesa, in vero, assume (s'intende in maniera problematica) dalla natura umana l'idea di matrimonio. Un'idea, che, di regola, traspare nell'istituto matrimoniale, affermantesi nel tempo nella società (anche non ecclesiale); ma nel quale non si annulla, né con esso si confonde; che, anzi, pur assoggettata, quanto alla sua conoscenza, a tutti i condizionamenti umani (primo fra i quali, alla possibilità di errare), lo esige e lo incalza nel suo divenire storico».

¹⁵⁹ Peraltro, sulle recenti tendenze in ambito teologico cfr. G. BERTOLINI, *Il matrimonio come istituzione: un vincolo di giustizia in quanto verità dell'amore*, in *Studi in onore di Carlo Gullo*, II, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2017, p. 321 ss.

¹⁶⁰ Cfr. recentemente C.J. ERRÁZURIZ M., *Il fondamento antropologico-giuridico dell'indissolubilità del matrimonio*, cit., pp. 44- 45: «Quando San Paolo afferma che "Questo mistero è grande; lo dico in riferimento a Cristo e alla Chiesa!" (Ef 5, 32), si riferisce alla realtà considerata nel versetto precedente, che si muove inequivocamente sul piano della creazione: "Per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà alla sua donna e i due formeranno una carne sola" (Ef 5, 31, citando Gen. 2, 24). Quindi, un fondamento antropologico-giuridico dell'indissolubilità è la base indispensabile di un fondamento salvifico-sacramentale. [...] In effetti, l'indissolubilità può essere rafforzata solo se esiste realmente sul piano della natura umana».

¹⁶¹ TOMMASO D'AQUINO, *Summa Theologiae*, I,1,8 ad 2. Cfr. GIOVANNI PAOLO II, *Messaggio ai partecipanti al Congresso internazionale tomista*, 16 settembre 2003, leggibile online all'indirizzo www.vatican.va.

¹⁶² Tanto è vero che, da tempo e anche oggi, si tenta in vari modi di stemperare il rigore di tali parole evangeliche: non è questa la sede per una disamina né per indicazioni bibliografiche. Sia sufficiente quanto sintetizza P. MONETA, *Il matrimonio nel diritto della Chiesa*, cit., p. 248, indicando le principali tendenze interpretative: «Riallacciandosi al più generale atteggiamento di diffidenza verso il diritto della Chiesa, diffusosi in molti ambienti ecclesiastici negli anni successivi all'ultimo Concilio, si è sottolineato il valore di ideale etico, e non di rigoroso precetto giuridico, che l'indissolubilità presenterebbe nella dottrina evangelica. Si è ripercorsa, sin dalle sue prime tappe, la formazione della dottrina cattolica sul matrimonio, approfondendo l'esegesi delle opere dei più antichi scrittori cristiani e mettendo in luce quei passi che potessero rivelare prassi e concezioni assai più aperte e possibiliste in ordine allo scioglimento del vincolo coniugale e alla celebrazione di un successivo matrimonio. Si è fatto leva sulle potenzialità e la forza espansiva

Di più: esse non solo sono attualmente disorientanti, ma si prospettano come criptiche e indecifrabili alla 'mentalità mondana'¹⁶³ che anni di martellamento indefesso hanno tirannicamente omologato all'individualismo ed edonismo esasperato e a un consumismo, anche esistenziale, parossistico e devastante¹⁶⁴. Tanto che quell'identificazione per secoli scontata - in Italia almeno fino ai Costituenti¹⁶⁵ che qualificarono la («La Repubblica riconosce i diritti della») famiglia come «società naturale fondata sul matrimonio» (art. 29 Cost.)¹⁶⁶ - è divenuta ora quasi 'indicibile'¹⁶⁷.

Così, purtroppo, anche in *Ecclesia* le parole del Figlio dell'Uomo appaiono arcane e utopisticamente irrealizzabili: tali da incalzare - dinanzi ad un'apparentemente invincibile *duritia cordis* dell'uomo postmoderno - a un loro affievolimento e annacquamento¹⁶⁸, rischiando di tradire il messaggio evangelico nella sua scandalosa provocatorietà¹⁶⁹. Per contro, il cristianesimo si deve porgere più che mai

insita nelle ipotesi di scioglimento già previste dal diritto vigente, insistendo sulla necessità di trasformarne il contenuto tradizionale per adattarlo allo spirito e alle esigenze di questa nostra epoca: tipica, a questo proposito, è la tesi della *consumazione esistenziale e nella fede* [...].».

¹⁶³Cfr. FRANCESCO, *Allocuzione alla Rota romana*, 23 gennaio 2015, in *Acta Apostolicae Sedis*, CVII (2015), p. 183.

¹⁶⁴Già denunciava la «visione immanentistica ed edonistica, che svilisce il vero senso dell'amore sponsale» GIOVANNI PAOLO II, *Allocuzione alla Rota romana*, 28 gennaio 1991, in *Acta Apostolicae Sedis*, LXXXIII (1991), p. 947. Cfr. anche BENEDETTO XVI, *Allocuzione alla Rota romana*, 26 gennaio 2013, *ivi*, CV (2013), p. 169 ss.

¹⁶⁵Recentemente E. BILOTTI, *Un nuovo diritto della famiglia*, cit., p. 1042, torna a ipotizzare che «certi mutamenti della realtà sociale hanno tradito l'autentico spirito della Costituzione» e ad auspicare «un "ritorno al futuro" che dovrebbe realizzarsi attraverso la riscoperta della "straordinaria modernità della Costituzione italiana"».

¹⁶⁶La letteratura sull'art. 29 della Costituzione è ovviamente amplissima, come quella sulle successive evoluzioni dell'ordinamento italiano. Rimando qui alle efficaci e del tutto condivisibili considerazioni di P. CAVANA, *La famiglia nella Costituzione italiana*, in *Il diritto di famiglia e delle persone*, XXXVI (2007), pp. 902-921, il quale tra l'altro osserva, dopo essersi soffermato sui lavori in Assemblea Costituente: «Nella Costituzione [...] la famiglia rileva non come istituzione posta a fondamento dei rapporti economici della società, secondo quella concezione di matrice liberale che ispirava il codice civile, né in funzione dei preminenti interessi dello Stato apparato, ma essenzialmente, secondo la sua realtà originaria, come comunità naturale, costituita dall'unione tra un uomo e una donna, con assunzione di reciproci diritti e doveri mediante il matrimonio, ove si sviluppa la persona umana in un contesto di reciproca solidarietà tra più generazioni» (*ivi*, p. 903); argomentando poi sull'uso (qui e in altre norme) del verbo 'riconoscere', assume: «la Costituzione ha inteso rimarcare l'esistenza di situazioni, rapporti e realtà primarie che precedono la Repubblica, intesa come l'insieme delle articolazioni istituzionali in cui si esprime la comunità politica, e ne costituiscono una sorta di presupposto pre-politico in cui si traduce una visione antropologica di carattere relazionale, in cui, cioè, la persona è colta nel suo naturale svilupparsi e crescere in quel naturale luogo di affetti e di relazioni solidali che è la famiglia» (*ivi*, pp. 903-904). Invero, come ancora si precisa, «si impose la convergenza su una formula di indubbia matrice meta-giuridica [...], che, richiamando il concetto di natura, ma evitando l'appiattimento sulla concezione canonistica, rifletteva un'idea di famiglia teorizzata ed accolta nella tradizione giusnaturalista, sia di matrice religiosa che razionalista. [...] l'art. 29 Cost. presenta una concezione della famiglia in cui la visione giusnaturalista si coniuga con il riconoscimento del carattere storico di taluni aspetti della sua disciplina. La famiglia è individuata come una comunità "naturale", ossia dotata di una propria peculiare fisionomia di carattere meta-giuridico, radicata in una ben determinata concezione antropologica della persona e in una secolare tradizione storico-giuridica, e, come tale, sottratta al potere condizionante del legislatore, tenuto a rispettarne l'intima natura» (*ivi*, pp. 904-905).

¹⁶⁷Si vedano anche, sul disegno costituzionale in materia di famiglia, le argomentate riflessioni di F. VARI, *Se tutto è famiglia, nulla è più famiglia*, cit., specialmente p. 1073 ss., il quale si sofferma persuasivamente sulle «ragioni costituzionali della preferenza per il matrimonio».

¹⁶⁸'Fughe in avanti' che invero paiono allontanare piuttosto che avvicinare i fedeli: cfr. quanto rilevava O. FUMAGALLI CARULLI, *Il matrimonio in Italia tra dimensione religiosa e secolarizzazione*, cit., p. 20.

¹⁶⁹Ho espresso queste idee in G. BONI, *Il matrimonio tra pluralismo culturale e veritas del diritto divino*, in *Veritas non auctoritas facit legem. Studi di diritto matrimoniale in onore di Piero Antonio Bonnet*, cit., pp. 163-177.

come segno di contraddizione, ieri e oggi: non solo *ad extra* ma anche *ad intra*. Proprio per questo in un mondo in cui solo disquisire di diritto naturale catalizza feroci accuse di bigottismo ottuso e irriducibile, pretendendosi di affossare l'idea stessa di natura creata per rimpiazzarla con quella più anodina e meno conturbante (ma non per questo non passibile di 'sacralizzazione'¹⁷⁰) di 'ambiente', occorre invece, ancora una volta senza assurde vergogne ed anzi arditamente, squarciare il velo dell'ipocrisia di libertà e diritti sovente falsamente accampati, per svelare l'incanto inossidabile del matrimonio voluto da Dio per tutti gli uomini, da sempre, invero, frangibili 'vasi di creta': anche per quelli odierni, ai quali va proposto con «audacia profetica»¹⁷¹, bandendo un'artificiale misericordia che qui sarebbe solo fasulla contraffazione.

Ciò ovviamente non implica che il matrimonio sia lo stesso dello stato edenico, sganciato da fattori culturali, asetticamente immune al trascorrere dei millenni: «Proprio perché realtà profondamente radicata nella stessa natura umana, il matrimonio è *segnato dalle condizioni culturali e storiche di ogni popolo*. Esse hanno sempre lasciato una loro traccia nell'istituzione matrimoniale. La Chiesa, pertanto, non ne può prescindere»¹⁷². Ma queste ultime non potranno mai incrinare o inquinare la verità ontologica, incastonata perpetuamente nel testo biblico e assisa sullo *ius naturale* di quel matrimonio che «ad sacramenti dignitatem [...] evecum est» (can. 1055 § 1) per i battezzati: essa non può essere annebbiata, neppure con il fine pastorale- invero paternalistico - di soccorrere una situazione personale di patimento, come il magistero ha riaffermato senza indugi e riluttanze¹⁷³. Una

¹⁷⁰ Sulla nuova religione ecologica cfr., per tutti, CH. DELSOL, *La fine della cristianità e il ritorno del paganesimo*, cit., p. 73 ss., p. 106 ss., che però anche afferma: «La natura ritorna al galoppo: e vi è un fondamento naturale per la morale, qualcosa di semplicemente umano che ci suggerisce un "devi", pur restando evidentemente il suo contenuto ancora in discussione. Non siamo noi a fondare l'obbligo morale: è l'obbligo morale che ci fonda, ecco cosa indica la storia recente» (ivi, p. 93).

¹⁷¹ R. DODARO, *La questione in breve*, in *Permanere nella verità di Cristo. Matrimonio e comunione nella Chiesa cattolica*, cit., pp. 20-21, riassumendo vari dei contributi inclusi nel volume di Autori i quali pure sono tutti consapevoli che la mentalità oggi largamente diffusa è «in contrasto con la comprensione cristiana del matrimonio», in totale sintonia con quanto da essi sostenuto asserisce: «Cionondimeno, in una Chiesa nella quale il termine "profetico" è diventato oggi uno *slogan* all'interno di movimenti che sfidano apertamente le prevalenti tendenze culturali, Müller invita la Chiesa a opporsi a un "adeguamento pragmatico a ciò che appare inevitabile", e a proclamare "il Vangelo della santità del matrimonio [...] con audacia profetica". Le difficoltà inerenti all'accettazione dell'insegnamento di Cristo sulla santità del matrimonio furono riconosciute per la prima volta non da un Sinodo dei vescovi, ma dagli apostoli stessi che, quando udirono quest'insegnamento direttamente dal Signore, risposero con incredulità: "se questa è la condizione dell'uomo rispetto alla donna, non conviene sposarsi" (Mt 19,20). Tuttavia, sia il cardinale Müller che Paul Mankowski, S.I., nei loro rispettivi saggi, riconoscono che insieme al suo "duro" insegnamento sull'indissolubilità del matrimonio, Cristo promise anche, nelle parole di Mankowski, "un nuovo e sovrabbondante afflato di grazia, di aiuto divino, in modo che nessuno, per quanto debole, trovi impossibile fare la volontà di Dio". [...] La Chiesa non può fare appello alla "divina misericordia" come un modo per sbarazzarsi di quegli insegnamenti di Gesù che trova difficili».

¹⁷² GIOVANNI PAOLO II, *Allocuzione alla Rota romana*, 28 gennaio 1991, cit., p. 952.

¹⁷³ Cfr. da ultimo DICASTERO PER I LAICI, LA FAMIGLIA E LA VITA, *Itinerari catecumenali per la vita matrimoniale. Orientamenti pastorali per le Chiese particolari*, cit., n. 56: «La logica della misericordia, tuttavia, non porta mai ad offuscare le "esigenze di verità e di carità del Vangelo proposte dalla Chiesa", e mai si dovrà rinunciare a proporre in tutta la sua bellezza e grandezza il disegno divino sull'amore umano e sul matrimonio. Gli ideali più alti e nobili possono apparire esigenti e ardui, ma sono anche quelli che attirano più potentemente l'animo umano, lo stimolano a superarsi e conferiscono valore e dignità alla nostra esistenza terrena».

verità¹⁷⁴, peraltro, genuinamente giuridica in quanto rapportata indivisibilmente alla giustizia della relazione tra uomo e donna, come ha magistralmente delucidato Benedetto XVI¹⁷⁵: la frase «Non esiste [...] un matrimonio della vita e un altro del diritto»¹⁷⁶ dovrebbe essere scolpita a caratteri di fuoco a perenne memento, per scongiurare pretestuose contrapposizioni, anche nella Chiesa¹⁷⁷.

Non potendomi inoltrare troppo in quest'irto sentiero (del resto già sapientemente setacciato) che mi allontanerebbe dai ragionamenti odierni - benché intorno a tale fulcro essi, al fondo, ruotino - e tornando al matrimonio concordatario, il suo rilievo pubblico e sociale¹⁷⁸ nella compagine civile e la permeabilità dell'ordinamento secolare al medesimo non solo possono ma, a mio parere, debbono riportare in auge o almeno, nelle circostanze contemporanee, rendere *conoscibile* quel matrimonio naturale che solo risponde imperituramente agli aneliti del cuore umano¹⁷⁹. Una conoscenza degli ancoraggi naturali del matrimonio come comunità tra uomo e donna indissolubile, unica, fedele, e feconda che la Chiesa ha il gravoso onere, ma anche l'ineguagliabile onore di trasmettere: salvandone, lei sola, quelle vestigia che invece si cospira non a sfumare e scolorire ma a rimuovere.

Non, pertanto, ingenua e inane confidenza in ireniche e del tutto impossibili conciliazioni od omogeneizzazioni demandate a 'incontri di sovranità', quindi a disposizioni concordatarie - fatalmente compromissorie - redatte in accordi interordinamentali di vertice¹⁸⁰: come se le mere ipostatizzazioni normative, ineludibilmente formali, potessero surrogare o convertire la realtà. E neppure si vagheggiano balzane e ridicole 'crociate' per il reintegro di decrepite supremazie o di porzioni di giurisdizione perdute: del resto, il 'calvario' del matrimonio concordatario in Italia assurge quasi a simbolo della crescente insofferenza, quasi un'inguaribile idiosincrasia nei confronti del medesimo da parte dei pubblici poteri¹⁸¹. Ma occorre continuare a veicolare attraverso la previsione concordataria, e nonostante gli intralci, l'irrinunciabile rivendicazione che a quel matrimonio di cui

¹⁷⁴ Sul fatto che «La verdad del matrimonio es ante todo una verdad natural» cfr. le riflessioni di J. MIRAS, *La enseñanza de la Iglesia sobre el matrimonio: perspectivas de recepción en la actualidad*, in *Famiglia e matrimonio di fronte al Sinodo. Il punto di vista dei giuristi*, cit., p. 351 ss.

¹⁷⁵ Si veda in particolare BENEDETTO XVI, *Allocuzione alla Rota romana*, 27 gennaio 2007, in *Acta Apostolicae Sedis*, XCIX (2007), p. 90 ss.

¹⁷⁶ BENEDETTO XVI, *Allocuzione alla Rota romana*, 22 gennaio 2011, in *Acta Apostolicae Sedis*, CIII (2011), p. 108. Cfr. P. BIANCHI, «Non esiste [...] un matrimonio della vita e un altro del diritto»: l'esigenza di una seria pastorale prematrimoniale e di una coerente prassi giudiziaria, in *Ius Ecclesiae*, XXIII (2011), pp. 472-485.

¹⁷⁷ Si sofferma recentemente al riguardo A. SAMMASSIMO, *Definizione giuridica del matrimonio e preparazione pastorale ad esso*, in *Famiglia e matrimonio di fronte al Sinodo. Il punto di vista dei giuristi*, cit., p. 427 ss.

¹⁷⁸ Valore sul quale energicamente insisteva A. NICORA, *Il matrimonio concordatario in Italia*, cit., *passim*.

¹⁷⁹ Cfr. BENEDETTO XVI, *Allocuzione alla Rota romana*, 27 gennaio 2007, cit., p. 86 ss.; ID., Lettera Enciclica *Deus caritas est*, 25 dicembre 2005, in *Acta Apostolicae Sedis*, XCVIII (2006), pp. 217-252, n. 11.

¹⁸⁰ Cfr. i rilevi critici di G. LO CASTRO, *Tre studi sul matrimonio*, cit., specialmente p. 85 ss., p. 96 ss.

¹⁸¹ Ne spiega sinteticamente le ragioni S. FERRARI, *La rilevanza civile del matrimonio canonico negli ordinamenti giuridici dei Paesi dell'Unione Europea. Problemi e prospettive*, cit., p. 15 ss., il quale peraltro è convinto che «il futuro del riconoscimento degli effetti civili al matrimonio canonico resta incerto», trattandosi appunto oramai di un «corpo estraneo» mal tollerato (*ivi*, pp. 17-18).

la Chiesa si fa latrice sia riconosciuto il diritto di cittadinanza che gli spetta¹⁸²: per la libertà religiosa dei cattolici, certo, ma, invero, *proprio tramite loro*, a giovamento collettivo. Si tratterebbe, perciò, *ex parte Ecclesiae*, di esercitare non tanto una *potestas*, «intesa quale *imperium*» - una pretesa, d'altro canto, sorpassata e inconcludente -, quanto piuttosto un'*auctoritas*, quale «sapere socialmente riconosciuto»¹⁸³: un ministero da cui non può pavidamente deflettere in vista di quella salvezza che a tutti deve essere dischiusa. Procurando, qui, per l'unico matrimonio metafisicamente e metempiricamente vero, «un rilievo esterno, nel temporale, in un ordine diverso dal suo»¹⁸⁴.

L'elementare ma altissima unicità assiologica della volontà matrimoniale costitutiva del vincolo¹⁸⁵ va ribadita senza ambiguità anche dinanzi alle esaltazioni ecclesiali della sacramentalità del coniugio: beninteso laddove ci si riferisca - come traspira più o meno larvatamente dalla stessa 'lettura catecumenale'¹⁸⁶, pur valevole sotto altre angolazioni¹⁸⁷ - alla sacramentalità 'in senso stretto' e non già a quella *lato sensu* che costantemente la canonistica e la teologia cattolica, sin da San Tommaso, annette ad ogni «Matrimonium scilicet suapte natura, ideoque inter infideles»¹⁸⁸. Il

¹⁸² Cfr. J. FERRER ORTIZ, *La eficacia civil del matrimonio canónico en una sociedad secularizada*, cit., p. 113, il quale pure riferisce che dinanzi alla dissoluzione del matrimonio civile «algunos autores se han planteado en España la conveniencia de que la Iglesia católica renuncie a que el Estado reconozca efectos civiles al matrimonio canónico. Pienso que, en buena lógica, más bien habría que preguntarse qué sentido tiene que el nuevo matrimonio civil siga produciendo efectos civiles, habida cuenta de que se ha convertido en un *cajón de sastre* que contiene todo tipo de situaciones, sin orden ni concierto, y su definición resulta inútil o imposible».

¹⁸³ Le due citazioni sono di J. CARRERAS, *La giurisdizione della Chiesa sulle relazioni familiari*, in *La giurisdizione della Chiesa sul matrimonio e sulla famiglia*, a cura di Id., Giuffrè Editore, Milano, 1998, p. 47.

¹⁸⁴ G. LO CASTRO, *Tre studi sul matrimonio*, cit., p. 105.

¹⁸⁵ La letteratura su questo tema è vastissima. Cito ancora, per la sua chiarezza, G. LO CASTRO, *Tre studi sul matrimonio*, cit., pp. 56-57: «La dimensione sacramentale connota il matrimonio canonico, ma per sé non impone un regime giuridico diverso da quello proprio di ogni matrimonio civile. Non v'è nell'ordinamento canonico una manifestazione di volontà matrimoniale di natura sacramentale, che possa essere distinta dalla volontà matrimoniale *tout court*; come, *ex adverso*, conferma l'istituto di convalidazione della *sanatio in radice*, il quale, a richiesta delle parti o della parte (richiesta che non esprime un consenso matrimoniale, l'esistenza del quale è presupposta), consente, ad esempio, che una volontà matrimoniale, espressa nella forma propria dell'ordinamento civile, nata, dunque, e rimasta fuori, anche per un lungo periodo, dall'ambito sacramentale, possa produrre gli effetti sul sacramento: se il matrimonio è davvero tale sul piano naturale, esso è idoneo agli effetti sacramentali, che produrrà quando verranno meno gli ostacoli che vi si oppongono. /Le ragioni teologiche connesse al sacramento [...] non sostituiscono, ma si aggiungono, alle motivazioni di natura soltanto razionale. /Può sembrare paradossale; eppure la Chiesa non ha, in linea di principio, né vuole avere, una dottrina propria ed esclusiva del matrimonio. La Chiesa vuole che il matrimonio sia davvero tale sotto il profilo ontologico, come, *congrua congruis referendo*, vuole e dispone che il pane e il vino da consacrare nell'Eucaristia siano veramente pane e vino; senza che, perciò, si possa dire che essa abbia una nozione sua del pane e del vino»; l'«idea di matrimonio, diffusa per molti secoli nella cultura occidentale, e da questa resa universale, non è fideistica, né è legata alla nozione di sacramento, anche se di questo rappresenta la base appropriata, ma discende da una visione dell'uomo; non è frutto della teologia, ma dell'antropologia filosofica; la quale può anche essere, ed è, aiutata, nel suo sviluppo, dalla conoscenza delle verità rivelate, ma, per sé, in quanto filosofare, vede accomunati tutti, credenti e non credenti» (ivi, p. 77).

¹⁸⁶ Condivido talune perplessità espresse al riguardo da A. GRILLO, *Itinerari catecumenali per gli sposi? Un dialogo su fede e matrimonio (di Antonello Siracusa e Andrea Grillo)*, pubblicato il 22 giugno 2022 sul blog *Come se non*.

¹⁸⁷ Secondo il magistero di Papa Francesco, che molto ha insistito sul punto. La letteratura, sia pur non di carattere giuridico, è vasta: cfr., per tutti, W. RUSPI, *Prepararsi al matrimonio. Orientamenti e proposte per il catecumenato delle coppie*, EDB, Bologna, 2018.

¹⁸⁸ P. GASPARRI, *Tractatus canonicus de matrimonio*, I, ed. nova, Typis Polyglottis Vaticanis, Romae, 1932, p. 31, nota 26.

soprannaturale e sublime carattere della sacramentalità, propria del matrimonio tra battezzati, deve certo essere spiegato ai cristiani, se ne deve illustrare con dovizia di dettagli il mistero di grazia e la gravidanza inestinguibile di doni spirituali, sì che essi possano essere fatti sbocciare. È irrefragabile, pertanto, che «Il matrimonio naturale [...] si comprende pienamente alla luce del suo compimento sacramentale: solo fissando lo sguardo su Cristo si conosce fino in fondo la verità sui rapporti umani»¹⁸⁹; ma la focalizzazione esclusivamente su questo versante e la sua accentuata enfattizzazione- come non di rado avviene in, pur sottilissime e pregevolissime, teorizzazioni dottrinali, ma altresì nella catechesi ecclesiale- sottende un grumo intricato di insidie. L'insidia, da una parte, che venga tacitato e oscurato come il fronte, pure solo unicamente educativo nei confronti dei *christifideles*, sia alquanto, e criticamente, arretrato: poiché, ben prima e ben più tragicamente, è sbiadita se non del tutto ottenebrata la recezione di quelle attitudini congenite innervate sulla razionalità - quella «ragione oggettiva che si manifesta nella natura»¹⁹⁰ - e sul libero arbitrio di cui l'uomo è fornito, che lo hanno elevato sopra l'istinto, infondendogli matura consapevolezza dell'*indole* appunto *naturale* del connubio e degli indissociabili corollari anche morali e sociali dello stesso¹⁹¹. Confidare unicamente nel supplemento della grazia sacramentale può rivelarsi subdolamente ingannevole se essa non rinviene un substrato su cui allignare: in questo, d'altro canto, scorrono già le «venature d'oro»¹⁹² che la Chiesa ha scoperto e illuminato. Di riflesso e dall'altra parte, si annida il pericolo di un abbacinamento che induca i pastori a pilotare coloro che non sarebbero 'pronti' alle 'altezze' del matrimonio canonico sacramentale verso quello civile: incredibilmente ignari sia che il primo, corrispondente all'alleanza imperniata sul *vero* consenso coniugale aperta a tutti gli uomini, non è appannaggio di irrisorie *élites*¹⁹³, sia che se il secondo con essa collide *non* è matrimonio ma un fallace simulacro¹⁹⁴. Oppure si profila il pericolo, non meno

¹⁸⁹FRANCESCO, Esortazione apostolica postsinodale *Amoris laetitia*, 19 marzo 2016, cit., n. 77. D'altronde nel documento del Papa costante è la sottolineatura dell'«ordine naturale»; cfr. la trattazione di G. BERTOLINI, *Il matrimonio come istituzione: un vincolo di giustizia in quanto verità dell'amore*, cit., p. 323 ss.

¹⁹⁰BENEDETTO XVI, *Discorso al Parlamento Federale Tedesco*, Reichstag di Berlino, 22 settembre 2011, consultabile online all'indirizzo www.vatican.va (versione originale in tedesco in *Acta Apostolicae Sedis*, CIII [2011], pp. 663-669).

¹⁹¹Cfr. sui dibattiti attuali l'approfondita trattazione di G. BERTOLINI, *Il matrimonio come istituzione: un vincolo di giustizia in quanto verità dell'amore*, cit., p. 321 ss., con ulteriori riferimenti bibliografici.

¹⁹²G. LO CASTRO, *Tre studi sul matrimonio*, cit., p. 117.

¹⁹³Cfr. le considerazioni di L. DANTO, *Limiter le droit au mariage: la tentation de faire des canons 1077 et 1095 un empêchement dirimant*, in *L'année canonique*, LXI (2020-2021), p. 179 ss.

¹⁹⁴L. DANTO, *Limiter le droit au mariage: la tentation de faire des canons 1077 et 1095 un empêchement dirimant*, p. 182, si sofferma sulla «habitude prise par certains pasteurs de refuser le mariage canonique à qui n'est pas jugé prêt et de renvoyer les fiancés à la célébration d'un mariage civil» e commenta: «Deux erreurs sont alors commises par l'agent pastoral. La première concerne le rapport entre mariage canonique et mariage civil. En ligne de principe, les deux institutions matrimoniales réclament des dispositions naturelles identiques: si les fiancés ne sont pas prêts au mariage canonique, ils ne sont pas davantage prêts au mariage civil, qu'il s'agisse d'ailleurs de la célébration d'un mariage sacramentel ou de la célébration d'un mariage naturel, les conditions requises étant identiques dans les deux cas. La distinction entre mariage canonique et mariage civil ne recoupant pas la distinction entre mariage sacramentel et mariage naturel, des mariages naturels sont célébrés suivant la forme canonique, tout comme des mariages sacramentels sont célébrés selon les solennités civiles. Rappelons les propos du pape Jean-Paul II à la Rote romaine le 30 janvier 2003, n° 8: "L'Église ne refuse pas la célébration des noces à qui est *bene dispositus*, même si

infido, di illudersi che possano essere proficui i tentativi di rianimare l'agonizzante matrimonio civile 'neopagano': ad esempio abrogando la portata irritante della forma canonica per conferire validità anche allo scambio del consenso *scientemente effettuato* davanti all'ufficiale dello stato civile¹⁹⁵, presumendo un'oramai, direi quasi matematicamente, impossibile *intentio facere id quod facit Ecclesia circa matrimonium*¹⁹⁶. Non si tratta di indulgere a un determinismo cupo e chiuso alla trascendenza, ma di ammettere senza edulcorazioni che il matrimonio civile, come sopra si è appuntato, oramai è un involucro vacuo e scevro di univoco significato, immemore del grembo che lo ha alimentato: e questo degrado ha finito per adulterare e fagocitare, con una velocità fulminante, lo *ius connubii* a cui invece la persona è naturalmente incline e di cui è capace. Sacramento o non sacramento, il matrimonio è uno, quello naturale: si deve avere il coraggio di divulgarlo senza resipiscenze, e senza neppure rimpiangere in alcun modo il riferimento al «Sacramento del matrimonio» di cui all'art. 34 del Concordato del 1929, cassato nel 1984¹⁹⁷. Il matrimonio canonico con effetti civili campeggia e deve continuare a campeggiare a segnacolo di tale unità.

6. «Preparare e prepararsi al ritorno»¹⁹⁸

imparfaitement préparé du point de vue surnaturel, du moment qu'il a l'intention honnête de se marier selon la réalité naturelle de la conjugalité". Quelles qu'aient été depuis lors les discussions portant sur la foi, la position magistérielle n'a pas varié, ce qui a fait dire à François, devant le même tribunal apostolique, le 22 janvier 2016: "Le manque de formation dans la foi, ainsi que l'erreur à propos de l'unité, de l'indissolubilité et de la dignité sacramentelle du mariage ne vicient le consentement matrimonial que s'ils déterminent la volonté (cf. c. 1099)". Sulla questione specifica dell'assenza di fede cfr. la sintesi di E. PETIT, *Mariage canonique et foi personnelle*, in *L'année canonique*, LVI (2014), pp. 157-172; nonché la chiara e condivisibile recente ricostruzione di R. DÍAZ DORRONSORO, *La fede e il diritto ai sacramenti. Riflessioni a partire dalla reciprocità tra fede e sacramenti*, in *Sacramenti e diritto. I sacramenti come diritti e come sorgenti di diritto*, Edusc, Roma, 2022, pp. 79-103.

¹⁹⁵ Chi si sposa *volutamente e consapevolmente* con il matrimonio civile oggi difficilmente emetterà un consenso naturalmente sufficiente e valido, solo giuridicamente invalido per vizio di forma. Cfr. per converso le argomentazioni che sviluppava, sia pur su un piano differente, M.A. ORTIZ, *L'obbligatorietà della forma matrimoniale dopo il m.p. "Omnium in mentem"*, in *Ius Ecclesiae*, XXII (2010), pp. 475-492.

¹⁹⁶ Cfr. quanto già osservavano, benché nel quadro di diversi ragionamenti, P. MONETA, *Mentalità occidentale e diritto matrimoniale canonico*, in *Il diritto ecclesiastico*, CXIV (2003), I, soprattutto p. 144 ss.; e P.A. BONNET, *La presunzione legale di cui al can. 1101 § 1 CIC nell'odierno contesto matrimoniale scristianizzato*, in *Matrimonio canonico e realtà contemporanea*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2005, specialmente p. 71 ss.; si vedano anche le riflessioni di M. MINGARDI, *La sanazione del matrimonio civile*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, XXXI (2018), specialmente p. 184 ss. Rinvio infine alle mie, sia pur non recenti, considerazioni in G. BONI, *La rilevanza del diritto secolare nella disciplina del matrimonio canonico*, cit., p. 167 ss., p. 470 ss.

¹⁹⁷ Come commenta O. FUMAGALLI CARULLI, *Libertà religiosa e riserva di giurisdizione della Chiesa sui matrimoni concordatari: sentenze canoniche e ordinamento civile*, cit., p. 8, nota 10: «Il riferimento al Sacramento viene meno come conseguenza della sentenza costituzionale 169/1971, che, respingendo il dubbio di legittimità dell'estensione al matrimonio concordatario del regime di divorzio (l. 1 dicembre 1970 n. 898), aveva affermato che l'espressione "Sacramento del matrimonio", a suo tempo inserita nell'art. 34 su richiesta della Santa Sede, non implicava affatto che il Sacramento con le connesse caratteristiche dell'indissolubilità fosse stato riconosciuto dallo Stato. A conforto di questa conclusione la Corte aveva citato l'art. 5 legge matrimoniale, osservando che in esso si afferma che il matrimonio canonico produce effetti civili grazie alla trascrizione senza usare il termine Sacramento, ricordando altresì che nella relazione alla medesima legge si afferma che questo abbandono è dovuto alla volontà di evitare concetti teologici in leggi dello Stato».

¹⁹⁸ Tale titolo echeggia, come si vedrà, una frase di Giuseppe Dalla Torre.

Sembrano costatazioni, le mie, di un plumbeo e fosco pessimismo, ispirate quasi a quell'«ossessione della fine della cristianità»¹⁹⁹ divenuta oggetto di oramai manieristiche querimonie. Sono viceversa ottimistiche nel prefigurare inattesi e stupefacenti orizzonti di sviluppo per il matrimonio, nella sfida che la Chiesa, col proprio diritto, canonico e concordatario, potrà ingaggiare in quest'Occidente postmoderno: e anche qui senza risibili ardori o deliri di subitanei trionfi, ma nemmeno, come *pamphlet* di moda propugnano, nell'accettazione disfattista «di una lotta all'ultimo sangue, persa in anticipo»²⁰⁰ come «soldati per Waterloo»²⁰¹. Nel contesto attuale, ancora una volta, come nei suoi secoli aurorali, la comunità cristiana si trova in una posizione di minorità e il *suo* matrimonio, cioè il matrimonio naturale, è non solo reietto, ma vilipeso, schernito, sbeffeggiato. Un contesto nel quale, tra l'altro, in competizione a quelli secolari, si diffondono oramai 'tipologie' matrimoniali, anche religiosamente contrassegnate²⁰², assai diversificate e che mirano a riverberare negli ordinamenti civili²⁰³: tipologie che questi, plasmatis dal cristianesimo, ignorano o hanno dimenticato e che bussano assillantemente alle loro porte. E pure rispetto ai quali al matrimonio canonico, *ergo* al matrimonio naturale, e quindi al matrimonio concordatario, spetta il generoso dovere della testimonianza, e di una testimonianza in sé trainante *in hoc mundo* (can. 204 del *Codex Iuris Canonici*): perché, come enuncia senza esitazioni Papa Francesco proprio nell'*incipit* di *Amoris laetitia*, «L'annuncio cristiano che riguarda la famiglia è davvero una buona notizia» (n. 1)²⁰⁴.

In uno dei saggi forse più infervorati del mio Maestro sul tema, egli non soccombeva agli sconcertanti pronostici degli statistici e dei sociologi, ma, inforcando gli occhiali torsi e lungimiranti della storia, rammentava quei corsi e ricorsi che la costellano, e

¹⁹⁹CH. DELSOL, *La fine della cristianità e il ritorno del paganesimo*, cit., p. 12.

²⁰⁰CH. DELSOL, *La fine della cristianità e il ritorno del paganesimo*, cit., p. 12: «Bisogna ammetterlo: nessuna società cristiana è in grado di respingere l'onda moderna, anche se, come la Polonia di oggi, vi oppone una notevole resistenza. È come se un destino contrario governasse i retroscena della storia; tutte le reazioni di difesa, tutti i gesti compiuti per durare ancora nel tempo, moderati o violenti, non hanno sortito alcun effetto: la cristianità ha continuato inesorabilmente la sua marcia verso l'abisso» (*ivi*, p. 22); del resto, per tale Autrice, «la verità deve cessare di essere proposizione o dogma per diventare un alone di luce, una trepida speranza, una cosa inafferrabile che si attende con sogni da mendicante. Il contrario di ciò che ne hanno fatto prima la religione cristiana costituita e conquistatrice, e poi, nella sua scia, le ideologie del Novecento» (*ivi*, p. 85; pure se si riconosce a p. 96: «Viene da chiedersi che cosa resti del cristianesimo se ci sbarazziamo della verità»); anche varie affermazioni sul diritto naturale (cfr. *ivi*, p. 89 ss.) mi sembrano inaccettabili in un'ottica cattolica, che è pure quella dalla quale si muove.

²⁰¹CH. DELSOL, *La fine della cristianità e il ritorno del paganesimo*, cit., p. 108.

²⁰² Cfr., per tutti, *Le relazioni familiari nel diritto interculturale*, a cura di I. ZUANAZZI, C. RUSCAZZO, Libellula Edizioni, Tricase (LE), 2018; E. CAMASSA, *Multiculturalismo, comunità di vita e familiari e principio di differenziazione*, in *Comunioni di vita e familiari tra libertà, sussidiarietà e inderogabilità*, a cura di P. PERLINGIERI, S. GIOVA, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2019, specialmente p. 158 ss. (ove ulteriori riferimenti bibliografici).

²⁰³ Cfr. quanto, sia pur concisamente, osserva S. FERRARI, *La rilevanza civile del matrimonio canonico negli ordinamenti giuridici dei Paesi dell'Unione Europea. Problemi e prospettive*, cit., p. 10 ss., con essenziali riferimenti bibliografici.

²⁰⁴ Affermava risolutamente C. CAFFARRA, *Ontologia sacramentale e indissolubilità del matrimonio*, in *Permanere nella verità di Cristo. Matrimonio e comunione nella Chiesa cattolica*, cit., p. 162: «La post-modernità ha lanciato una sfida mortale alla famiglia perché ha progettato di modificare sostanzialmente il carattere relazionale del matrimonio sul quale la famiglia si fonda. /La Chiesa ha una sola risposta adeguata a questa sfida: annunciare il Vangelo del matrimonio».

che sempre stupiscono²⁰⁵: spronando a non disperare nel ‘prodigio’ per il quale l’amore sacro e l’amore profano possano parlare di nuovo lo stesso linguaggio, quello universale, *id est naturaliter*, dell’amore oblativo tra un uomo e una donna. E pungolava perciò senza ritrosie a «preparare e prepararsi al ritorno»²⁰⁶. Ha dichiarato a proposito dello sfacelo dei matrimoni Benedetto XVI: «Un combattimento vi sarà sempre. Ma per questo cedere o abbassare l’indice non aiuterebbe la società ad innalzare il proprio livello morale. Mantenere come criterio di giudizio ciò che è difficile, fare in modo che questo sia il metro al quale gli uomini possano sempre commisurarsi, è un compito necessario affinché non seguano altre cadute»²⁰⁷. Un’asserzione, invero, anch’essa, intrisa di fiducia e di speranza, nella certezza che la Chiesa possiede un *depositum* inestimabile a beneficio dell’uomo: al cui servizio si pone il diritto canonico riscoperto e valorizzato nella sua autentica funzione di strumento di giustizia²⁰⁸, e quindi la realtà giuridica sedimentata nel matrimonio concordatario che di quello naturale può essere tramite e vettore, concretando una luce nel buio.

La valenza paideutica del riproporre instancabilmente il matrimonio come *res mixta*, intrinsecamente e incancellabilmente tale²⁰⁹ nella dialettica insopprimibile tra società civile e società religiosa, le quali non dovrebbero essere schizofrenicamente disgiunte perché unica è la *verità vera* del matrimonio²¹⁰, non può subire offuscamenti: tale *officium* è incluso, del resto, nell’inalienabile «funzione pubblica della Chiesa»²¹¹ «di svolgere la sua missione pastorale, educativa, caritativa, di

²⁰⁵ Cfr. G. DALLA TORRE, *Amore profano e amore sacro ovverosia: le vicende dell’istituto matrimoniale*, in *Archivio giuridico*, CCXXXVI (2016), p. 383: «gli stessi fenomeni rilevati in Occidente debbono essere valutati con senso della storia, la quale insegna il susseguirsi di corsi e ricorsi, anche se in forme diverse. Chi avrebbe mai pensato, ad esempio, che ad un secolo così libertino come il Settecento sarebbe seguito un secolo rigorista e puritano quale l’Ottocento! Al di là delle ideologie, il termine “rivoluzione” sembra talora riassumere l’originario senso astronomico di ritorno».

²⁰⁶ G. DALLA TORRE, *Amore profano e amore sacro ovverosia: le vicende dell’istituto matrimoniale*, cit., p. 384; e nella conclusione del saggio asserisce: «Da questo punto di vista il diritto non è sovrastruttura, ma struttura profonda, che va riconosciuta, tutelata e promossa. Ed in siffatta prospettiva anche il diritto matrimoniale canonico può fare molto, non solo nello svolgimento della funzione sua propria di sostegno del *christifidelis viator* con le sue debolezze e le sue tentazioni, ma anche come modello proposto alla generalità e capace di suscitare la nostalgia per quanto corrispondente a natura» (*ivi*, p. 392).

²⁰⁷ BENEDETTO XVI, *Luce del mondo. Il Papa, la Chiesa e i segni dei tempi. Una conversazione con Peter Seewald*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2010, p. 203. Cfr. C. CAFFARRA, *Ontologia sacramentale e indissolubilità del matrimonio*, cit., p. 164: «Il significato fondamentale del richiamo di Gesù al “Principio” è il richiamo alla *verità* del rapporto uomo-donna, esistente non in forza di una imposizione, ma semplicemente in forza del loro essere persona umana-maschio e persona umana-femmina».

²⁰⁸ Cfr. alcune interessanti considerazioni di G. BERTOLINI, *Il matrimonio come istituzione: un vincolo di giustizia in quanto verità dell’amore*, cit., pp. 313-348.

²⁰⁹ Sia pur senza entrare nelle disquisizioni sul concetto e la categoria delle *res mixtae*, cfr. le puntualizzazioni di G. DALLA TORRE, *Le res mixtae “tradizionali” negli Accordi del Terzo Millennio*, cit., p. 445 ss., e, quanto al matrimonio, p. 450 ss.

²¹⁰ Cfr. le chiare affermazioni di GIOVANNI PAOLO II, *Allocuzione alla Rota romana*, 30 gennaio 2003, in *Acta Apostolicae Sedis*, XCV (2003), pp. 393-397.

²¹¹ Questo il discorso di G. DALLA TORRE, *Ancora su «due modelli di matrimonio». Considerazioni fra diritto e storia*, cit., pp. 54-55: «la nuova normativa concordataria sul matrimonio non sembra più passibile di inquadramento e di interpretazione entro gli schemi del passato, che oggi risultano riduttivi ed angusti, bensì nel più ampio quadro del riconoscimento alla Chiesa della “piena libertà di svolgere la sua missione pastorale, educativa, caritativa, di evangelizzazione e di santificazione” (art. 2, n. 1 Accordo di revisione del concordato). Una norma che è stata valutata

evangelizzazione e di santificazione» (art. 2, n. 1, dell'Accordo del 1984). Il porsi il matrimonio, *prima di ogni normativa*, quale realtà contemporaneamente e inestricabilmente secolare ed ecclesiale per quei fedeli che sono sempre e appieno abitanti della terra fa sì che il rapporto della Chiesa con gli ordinamenti civili sia insito nel suo essere²¹² e si debba in qualche modo ostendere, *anche mediante una normativa*. Un'altra autorevole studiosa recentemente scomparsa affermava con risolutezza che «per trovare una difesa del matrimonio monogamico, eterosessuale e indissolubile dobbiamo riferirci all'ordinamento concordatario, cioè al matrimonio canonico con effetti civili»²¹³.

È vero che, in particolare in Italia, la metamorfosi realizzatasi in virtù delle ultime scelte legislative²¹⁴ nel diritto matrimoniale e di famiglia²¹⁵ ha reso del tutto 'non sovrapponibile' l'«istituto civile» e l'«istituto canonico»²¹⁶: eppure è proprio per questo al secondo - il quale non deve temere endemiche corruzioni da parte del primo²¹⁷,

come il punto di forza dell'Accordo, nella misura in cui «effettua un riconoscimento grandioso della legittimità, nell'ordine profano, dell'azione della Chiesa nel suo insieme» (Cotta). Con essa, infatti, sembra operarsi - almeno a livello normativo - un formale e pieno riconoscimento della funzione pubblica della Chiesa, che [...] risulta tutto all'opposto di quel suo relegamento nel privato, di quella riduzione «nel pantheon di tutti i possibili sistemi di valore» (Ratzinger), come un gruppo ed una forza fra gli altri, ma senza alcuna pubblica rilevanza, in cui, a ben vedere, è il nocciolo della secolarizzazione quale riduzione dell'uomo nella sua mera dimensione secolare e profana».

²¹² Cfr., per tutti, le riflessioni di C.J. ERRÁZURIZ M., *Il matrimonio e la famiglia quale bene giuridico ecclesiale. Introduzione al diritto matrimoniale canonico*, cit., p. 23 ss., *ma passim*.

²¹³ O. FUMAGALLI CARULLI, *Il matrimonio in Italia tra dimensione religiosa e secolarizzazione*, cit., p. 7; inoltre per tale Autrice, «le Chiese, che nel lungo percorso europeo si sono dimostrate levatrici sagge di democrazia, hanno oggi un compito in più nel dialogo tra loro, con gli Stati e con l'Unione Europea: dire una parola chiara sul modello di matrimonio e di famiglia» (*ivi*, p. 18).

²¹⁴ Per un panorama aggiornato delle evoluzioni in Italia in questa materia si vedano gli interessanti interventi pubblicati nel Forum *Un nuovo diritto della famiglia*, traente occasione dal convegno intitolato *Un nuovo diritto della famiglia: dalla famiglia fondata sul matrimonio alla famiglia fondata sulla procreazione* e tenutosi il 6 maggio 2022 presso l'Università Europea di Roma, in *Famiglia e diritto*, XXIX (2022), 11, pp. 1038-1083; nei saggi anche una ricca bibliografia.

²¹⁵ Cfr. G. BALLARANI, *Modelli familiari e matrimonio concordatario. Una proposta per il "ritorno del sacro"*, in *Lex rationis ordinatio. Studi in onore di Patrick Valdrini*, II, a cura di V. BUONOMO, M. D'ARIENZO, O. ÉCHAPPÉ, Luigi Pellegrini Editore, Cosenza, 2022, pp. 120-134: tale Autore, alla luce degli interventi normativi specialmente in Italia in materia di diritto di famiglia e di definizione di nuovi modelli giuridici per le relazioni affettive tra adulti, ipotizza «la possibile definitiva privatizzazione dei rapporti affettivi» (*ivi*, p. 129), e argomenta nella nota 33: «Del resto, assunta la sufficienza dell'autonomia privata dalla costituzione alla estinzione di rapporti affettivi fra adulti; accordati ai conviventi i principali diritti tipici della relazione coniugale; ridimensionata la rilevanza giuridica dei profili personali del rapporto; resa del tutto autonoma la disciplina della filiazione, una volta accordato ai conviventi l'accesso ai residuali effetti (successori, fiscali e legati alla cittadinanza) originariamente legati al solo matrimonio, la debita conseguenza dovrebbe essere la presa d'atto della non necessità dell'intervento dello Stato nella formalizzazione delle relazioni affettive medesime con la conseguente definitiva rinuncia ad ogni forma laica di celebrazione pubblica».

²¹⁶ Lo sottolinea G. BALLARANI, *Modelli familiari e matrimonio concordatario. Una proposta per il "ritorno del sacro"*, cit., p. 131.

²¹⁷ Come pare temere G. BALLARANI, *Modelli familiari e matrimonio concordatario. Una proposta per il "ritorno del sacro"*, cit., pp. 130-131, pp. 133-134. Tale Autore giunge a reputare opportuna la modifica dell'art. 1 del Decreto generale della Conferenza Episcopale Italiana del 1990 sull'obbligo di assunzione degli effetti civili, rendendo la celebrazione concordataria una facoltà nella disponibilità delle parti. A suo avviso ciò permetterebbe un «"ritorno del sacro" come spinta volta a (ri-)affermare il valore cristiano del matrimonio» (*ivi*, pp. 131-132): «la distanza attuale fra gli istituti, l'immutato fondamento sacramentale del matrimonio canonico e l'immutato quadro delle regole giuridiche che lo governano, giustificano a pieno la ragione del "ritorno del sacro", che ben può tradursi in una nuova affermazione di autonomia del diritto canonico in materia matrimoniale, giusta la dimensione sacramentale dell'unione coniugale» (*ivi*, p. 133). Tra l'altro, per Ballarani, «ai fini della tutela giuridica italiana della posizione dei

anzitutto per la sua inconsistenza - è commendato il legato indeponibile di 'tramandare' *erga omnes* non un'usanza conformista e folclorica o un cimelio archeologico, ma il matrimonio, quello stesso che, grazie al cristianesimo, «ha dato all'Europa il suo particolare aspetto e il suo umanesimo»²¹⁸. Alla fine, anche se può apparire un ossimoro estremo, la rilevanza del vincolo canonico tramite la traiettoria concordataria non ambisce agli effetti civili in quanto tali, oramai appunto ridotti a *flatus vocis* vuoti ed esangui - anzi, in alcuni casi, penalizzanti sotto vari aspetti (ad esempio fiscalmente) rispetto alle convivenze non formalizzate -: ma, ben al di là, a far sopravvivere il matrimonio *in hoc saeculo*.

Pertanto la presenza del matrimonio concordatario sul palco pubblico, l'ostinazione della Santa Sede nell'inserire negli accordi con gli Stati disposizioni sul vincolo canonico, la vigile sorveglianza nel prevenire e reagire senza arrendevolezza agli assalti demolitori: e così, parimenti, il rammemorare ai cattolici quell'obbligo cogente, in Italia *ex art. 1* del Decreto della Conferenza Episcopale del 1990²¹⁹ ma ben prima e ben più robustamente ancorato alla *conditio activa* di fedele²²⁰, di non asserragliarsi nel solo rassicurante ambito confessionale e invece di 'esibire' (anche e proprio nel senso, direi, di 'sfoggiare') la propria unione coniugale al cospetto dell'autorità pubblica e della società civile, sono tutt'altro che *modi operandi* da accantonare quali fossili di una civiltà irreparabilmente defunta. Se divergenti sono state, nell'arco del tempo, le ragioni alla base della salvaguardia e della promozione del matrimonio concordatario²²¹, oggi soprattutto mi sembra che esso incarni un

coniugi "solo canonici", questi potrebbero "formalizzare" la loro relazione come convivenza ricorrendo, peraltro, alla determinazione contrattuale così come previsto dalla legge n. 76 del 2016, con ciò ottenendo il riconoscimento dei principali diritti coniugali, compresa la disponibilità dello strumento della comunione legale dei beni, con l'esclusione delle conseguenze successorie, fiscali, sulla cittadinanza e in materia di adozione, ad oggi ancora ad appannaggio (quasi) esclusivo delle unioni coniugali e civili» (*ivi*, p. 133, nota 46). L'Autore ha argomentato più ampiamente le sue tesi nell'opera monografica *Il matrimonio concordatario nella metamorfosi della famiglia*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2018, *passim*. In particolare, l'ultima sunteggiata mi pare proposta problematica, soprattutto dal punto di vista dell'avallo prestato a tale legislazione.

²¹⁸BENEDETTO XVI, *Discorso al nuovo Ambasciatore di Ungheria presso la Santa Sede*, 2 dicembre 2010, consultabile online all'indirizzo www.vatican.va.

²¹⁹ La dinamica è intimamente connessa al *bonum publicum* che i concordati, ma anche i *christifideles* devono perseguire, come si è cercato di lumeggiare in queste pagine. Essa non è né può essere quella dell'ossequio a una mera 'logica concordataria': per questo dissenso dalle conclusioni a favore della rinuncia al riconoscimento dell'efficacia nell'ordinamento statuale italiano, in particolare delle sentenze canoniche di nullità matrimoniale, di G. MIOLI, *Riflessioni sul processo di nullità matrimoniale nel contesto della delibazione in Italia*, cit.

²²⁰ Cfr. J. HERVADA, *Diritto costituzionale canonico*, Milano, Giuffrè Editore, 1989, p. 131 ss.

²²¹ Sintetizzava efficacemente A. NICORA, *Il matrimonio concordatario in Italia*, cit., pp. 348-349: «All'inizio appare prevalente la volontà di rintuzzare la pretesa ideologica dello Stato moderno e di rinforzare con il nuovo istituto un costume largamente presente nel nostro Paese, che tradizionalmente attribuisce valore "vero" al matrimonio celebrato secondo la legge di santa madre Chiesa, offrendo così una soluzione positiva e sicura a quello che sarebbe potuto diventare un conflitto di coscienza o, più ancora, un sistema destinato a logorare lentamente la percezione del primato del matrimonio cristiano. Anche con la figura del matrimonio concordatario Pio XI riteneva di aver concorso a "ridare Dio all'Italia e l'Italia a Dio", in un quadro di "cristianizzazione" delle strutture istituzionali corrispondente all'asserita realtà e vocazione del popolo italiano. /L'attenzione a evitare il più possibile una duplicità di regimi, fonte potenziale di disordine e di contrasti, era del resto avvertita anche dalla cultura politica prevalente negli anni Venti, che sottolineava la dimensione pubblicistica dell'istituto matrimoniale e avvertiva nella sostanziale consonanza tra convinzioni religiose dei nubendi e disciplina giuridica del matrimonio un elemento di presidio della stabilità del coniugio e della famiglia, destinato a rifluire positivamente sul buon ordine e sulla stabilità dello Stato. /Nel volgere

eloquente e suasio richiamo²²². Sarà così un monito, in particolare, rivolto a chi - echeggio ancora la voce del mio Maestro - «volesse contrarre vero matrimonio e non un qualsiasi patto di solidarietà, comunque questo si chiami»: egli «dovrà tornare a rivolgersi là dove esso risulta ancora presente, nella religione, dove cioè si è custodita gelosamente la consapevolezza dell'essere davvero, il matrimonio, "*divini et humani iuris communicatio*", vale a dire espressione di una legge positiva che è conforme a diritto»²²³.

Matrimonio, quindi, che la Chiesa e i *christifideles* intrepidamente e strenuamente debbono serbare, ma che, innestato *in natura rerum*, hanno l'indefettibile dovere, in vista del *bonum publicum*, di proporre - anzi di risvegliarne «per attrazione»²²⁴ la nostalgia - a tutti: ai legislatori statali²²⁵, certo, perché sia «fuente de inspiración [...] como instrumento civilizador respecto a la persona y a la familia»²²⁶. Ma specialmente alle donne e agli uomini del nostro tempo²²⁷, e proprio nella sua identità giuridica, oramai diffusamente estenuata, sfibrata e soprattutto travisata: un'identità che invece, va sempre rimembrato, non deve apparire denigratorio o mortificante la componente affettiva e sentimentale ricondurre alla sfera del diritto, *rectius* della giuridicità, purché questa sia intesa come la sfera non di ciò che è

dei decenni successivi il clima culturale, i contesti sociali e le preoccupazioni pastorali si sono ampiamente modificati. La riproposizione dell'obbligo per i cattolici di avvalersi del matrimonio concordatario da parte della Chiesa risponde progressivamente a esigenze di contrasto della mentalità libertaria e divorzistica, che verrebbe favorita dalla dissociazione tra contratto e sacramento, di tendenze contestatrici, elitarie ma pericolose, volte a mettere in discussione attraverso il rifiuto del matrimonio concordatario una soggiacente concezione delle relazioni tra la Chiesa e la società civile (ma, alla lunga, lo stesso impianto teologico del matrimonio cristiano), e poi, più recentemente, di una diffusa mentalità pragmatica e utilitaristica che inclina a piegare la sacralità, la forma celebrativa e il conseguente regime giuridico del matrimonio a valutazioni superficiali o emotive, rivelatrici di un'impressionante perdita di spessore nella percezione degli autentici valori in gioco».

²²² Scriveva ancora G. DALLA TORRE, *Amore profano e amore sacro ovvero: le vicende dell'istituto matrimoniale*, cit., pp. 388-389: «Giova qui ricordare che la funzione educativa è intrinseca al diritto positivo: nella misura in cui si pone un modello di comportamento, si orienta l'individuo e la comunità a pensare come buono e giusto, e quindi da seguire, quel determinato comportamento. E si deve notare che tale funzione pedagogica è destinata di per sé a trascendere i delimitati confini della comunità ecclesiale, date le ragioni, più sopra accennate, a proposito del carattere "profetico" che il matrimonio religioso verrà sempre più ad assumere in una realtà sociale segnata dalla eclissi del matrimonio. /L'importante, però, è la chiarezza e la conoscibilità del modello riproposto; come pure è importante rendere evidente nel dato normativo non il giogo, ma il valore sotteso».

²²³ G. DALLA TORRE, *Amore profano e amore sacro ovvero: le vicende dell'istituto matrimoniale*, cit., p. 381.

²²⁴ Cfr. BENEDETTO XVI, *In inaugurazione V Coetus Generalis Episcoporum Americae Latinae et regionis Caribicae apud Sanctuarium "La Aparecida"*, 13 maggio 2007, in *Acta Apostolicae Sedis*, CIC (2007), p. 437; FRANCESCO, Esortazione apostolica *Evangelii gaudium* sull'annuncio del Vangelo nel mondo attuale, 24 novembre 2013, *ivi*, CV (2013), specialmente pp. 1025-1026.

²²⁵ Sulla necessità di «ricostruire il nucleo essenziale del matrimonio» nel nostro ordinamento cfr. le riflessioni di A. NICOLUSSI, *La famiglia: una concezione neo-istituzionale?*, cit., *passim*, che sintetizza il pensiero di Luigi Mengoni.

²²⁶ J. FERRER ORTIZ, *La eficacia civil del matrimonio canónico en una sociedad secularizada*, cit., p. 124.

²²⁷ Cfr. alcune riflessioni di A. NICOLUSSI, *Il consenso matrimoniale*, cit., p. 57, il quale è dell'avviso che «c'è una dignità del matrimonio, che come uno "strato mitico roccioso" (Horkheimer e Adorno), è rimasta nel volgere delle epoche. /Forse il compito della Chiesa, soprattutto come comunità di fedeli [...] è quello di riproporre alla più vasta comunità degli uomini un concetto "alto" di matrimonio. [...] /D'altra parte, anche se una simile proposta può sembrare ignorata da molti o troppo "alta" per taluni stili di vita del nostro tempo - che addirittura non sembra nemmeno saper dare una risposta univoca alla domanda sull'oggetto del consenso matrimoniale -, bisogna pur decidersi al bivio: o contrattualizzare disperatamente anche il consenso del matrimonio canonico oppure mantenere la speranza nella rinascita della capacità di comprendere la dignità del matrimonio e quindi anche in un nuovo consenso sociale».

estrinsecamente comandato dalla legge²²⁸ bensì di quell'amore promesso che è intrinsecamente *dovuto in giustizia*²²⁹.

Insomma, per rispondere al quesito di cui al titolo di quest'intervento, il matrimonio concordatario non è affatto un istituto anacronistico ma, *pro multis*, una provvidenziale - e non in senso figurato - scialuppa di salvataggio per navigare in acque viepiù burrascose: divenendo icona luminosa della vera «istituzione matrimoniale»²³⁰ ed esteriorizzando quella «decisione di dare al matrimonio una configurazione visibile nella società con determinati impegni»²³¹ cui Papa Francesco ha vibratamente richiamato. Davanti al canto funebre intonato da chi lo farebbe perire in quanto ciò «assicurerebbe maggior chiarezza di posizioni, eviterebbe complicazioni previe e conseguenti sotto il profilo procedurale, darebbe maggior risalto alla dimensione religioso-sacramentale, favorirebbe una più limpida intenzionalità delle scelte, risolverebbe in radice l'annoso problema del trattamento economico del coniuge che subisce la dichiarazione di nullità civilmente deliberata»²³², mi sento, sia pur vent'anni dopo, in totale sintonia con quanto asseriva un grande giurista e uno zelante pastore deceduto da qualche anno, il cardinale Attilio Nicora, al termine di un suo saggio, pure dopo aver dipinto un affresco non roseo perché aderente alla realtà del matrimonio concordatario: «interessa tutto questo ancor oggi alla Chiesa? Sono convinto che si debba affermare: sì, alla Chiesa interessa, non soltanto in via di principio e in coerenza con un quadro di valori istituzionali tenacemente perseguito nel tempo, ma anche sotto il profilo giuridico-pastorale»²³³.

²²⁸ Non, dunque, quella «visione prettamente giuridica e formale» che Papa FRANCESCO esorta a superare: cfr. *Allocuzione alla Rota romana*, 21 gennaio 2017, in *Acta Apostolicae Sedis*, CIX (2017), p. 150. Sui pregiudizi nei confronti del diritto canonico matrimoniale cfr. G. BERTOLINI, *Il matrimonio come istituzione: un vincolo di giustizia in quanto verità dell'amore*, cit., p. 313 ss.

²²⁹ Cfr. BENEDETTO XVI, *Allocuzione alla Rota romana*, 27 gennaio 2007, cit., *passim*. Rinviamo, anche qui, alle belle pagine di C.J. ERRÁZURIZ M., *Il matrimonio e la famiglia quale bene giuridico ecclesiale. Introduzione al diritto matrimoniale canonico*, cit., *passim*. Si veda anche recentemente sulla dimensione di giustizia inerente al matrimonio e alla famiglia M.A. ORTIZ, *La misericordia, pienezza della giustizia*, in *Studi in onore di Carlo Gullo*, II, cit., p. 297 ss.

²³⁰ FRANCESCO, Esortazione apostolica postsinodale *Amoris laetitia*, 19 marzo 2016, cit., n. 131.

²³¹ FRANCESCO, Esortazione apostolica postsinodale *Amoris laetitia*, 19 marzo 2016, cit., n. 131: cfr. anche n. 132.

²³² A. NICORA, *Il matrimonio concordatario in Italia*, cit., p. 350, che critica recisamente tali posizioni.

²³³ A. NICORA, *Il matrimonio concordatario in Italia*, cit., pp. 351-352, il quale proseguiva indicando alcune insidie del doppio regime: «- il diffondersi della convinzione che la celebrazione religiosa più che come atto originario e costitutivo del coniugio sia da intendere come "benedizione" di un rapporto già instaurato o da instaurare, i cui dinamismi e la cui consistenza sono misurati dalla normativa civile (sempre più di tipo funzionale e sempre meno ricca di aspetti valoriali); /- la tendenza a scegliere il matrimonio civile come "matrimonio di prova", con riserva di chiederne la "benedizione" attraverso la celebrazione sacramentale se tutto andrà bene, di ricorrere invece al divorzio se le cose si metteranno al peggio; /- il rischio che, nonostante eventuali promesse, alla celebrazione religiosa non segua poi quella civile, lasciando il matrimonio canonico privo di efficace riscontro in termini sociali e giuridici, con le ovvie conseguenze sull'eventuale prole e sulla vita di famiglia; o addirittura che si instauri nel tempo un rapporto con altra persona, civilmente sancito, senza che vi sia stata almeno la regolazione minimale delle conseguenze economiche e sociali derivate dal matrimonio canonico; /- la proclività a ritenere che, in ogni caso, il matrimonio non è un istituto "indisponibile" quanto alla sua struttura, ai suoi fini, al suo significato esistenziale, agli impegni che comporta, ma rappresenta una modalità di intessere rapporti a piacimento in un'ottica privatistica, mirata al soddisfacimento di utilità variabili nei modi e nel tempo, se piace - e quando lo si ritenga - anche con dimensione religiosa». E, nella pagina successiva, asseverava: «Ritengo che queste considerazioni meritino di essere valutate con attenzione e con vivo senso di responsabilità, come è richiesto soprattutto a chi nella Chiesa rende il servizio modesto ma insostituibile di curare la chiarezza, il buon ordinamento, la stabilità e la certezza delle relazioni comunitarie nel

E le interessa non solo per se stessa e per i suoi ‘affiliati’ perché, come ha ancora scritto con lapidaria fermezza Giuseppe Dalla Torre, «la difesa del matrimonio è una questione di ragione e non di fede²³⁴. Certamente la Chiesa non è sola in siffatto impegno ma è incredibile l’impegno di alcuni perché sia lasciata sola a difendere la ragione»²³⁵.

concreto del vissuto quotidiano, cioè ai giuristi. Non sarebbe “pastorale” una valutazione che pretendesse di prescindere da questi profili, concedendosi a impulsi emotivi o alla sottile tentazione di risolvere i problemi difficili e complessi semplificandoli e superandoli con prospettazioni radicalmente ma ingenuamente alternative».

²³⁴ Cfr. alcune riflessioni di R. DÍAZ DORRONSORO, *La fede e il diritto ai sacramenti. Riflessioni a partire dalla reciprocità tra fede e sacramenti*, cit., p. 102: «La fede illumina la ragione, e non deve stupire che dove essa non diventi cultura, tra le prime istituzioni naturali che subiscono un indebolimento nella società ci sia proprio il matrimonio. Ciò non pregiudica, tuttavia, il principio della sufficienza della retta ragione per una celebrazione valida del matrimonio. Pertanto, chi vuole sposarsi secondo retta ragione, agisce mosso dalla grazia, sia esso cristiano o pagano; e se pur non abbia una fede esplicita nella sacramentalità del matrimonio, possiede comunque una fede implicita di essa. Anzi, in virtù della sua natura tipologica, è legittimo pensare che un matrimonio tra i non battezzati vissuto secondo la retta ragione rende visibile la grazia di Cristo fuori della Chiesa nel tempo presente».

²³⁵ G. DALLA TORRE, *Scritti su Avvenire. La laicità serena di un cattolico gentile*, cit., p. 276; si tratta dell’articolo *Il vincolo del matrimonio perno di civiltà* del 17 gennaio 2001: ma tutti i numerosi articoli sulla materia meritano di essere riletti e meditati. Cfr. le riflessioni di M. SESTA, *La bellezza della famiglia fondata sul matrimonio nel pensiero di Giuseppe Dalla Torre*, in *Archivio giuridico*, CLIV (2022), pp. 835-839.